UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2024

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 16

SEZIONE SECONDA 55

SEZIONE TERZA 83

SEZIONE LAVORO 160

SEZIONE TRIBUTARIA 200

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 256

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 339

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

DICEMBRE 2024

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **30883** *del* **03/12/2024** (Rv. **672848-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

C. *(PANICO IMMACOLATA) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/11/2023

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività dell'impugnazione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni.

L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7356 del 2022 Rv. 664444-01, N. 11269 del 2023 Rv. 667681-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **30886** *del* **03/12/2024** (Rv. **672859-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

T. *(QUINTIERI ANTONIO) contro* C.

Rigetta, ALTRE null, 07/05/2024

026014 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI Pronuncia del Consiglio Nazionale Forense - Cassazione con rinvio - Riassunzione del giudizio - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

A seguito della cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, la riassunzione del giudizio avanti a quest'ultimo organo deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che un'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l'estinzione del processo, secondo i principi civilistici e dispositivi che regolano questa materia, mentre in contrario non possono trarsi argomenti dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, il cui art. 59 fissa i principi che regolano il procedimento disciplinare nelle diverse fasi che si succedono dalla formulazione del capo di incolpazione al deposito della motivazione del provvedimento adottato, nonché alle relative notifiche. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di inammissibilità emessa dal Consiglio Nazionale Forense rispetto all'impugnazione proposta dal legale che, in precedenza, aveva omesso di riassumere il giudizio dopo la cassazione con rinvio della decisione del medesimo Consiglio seguita dalla delibera dell'ordine di appartenenza di radiazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 17938 del 2008 Rv. 603898-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13797 del 2012 Rv. 623405-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31016** *del* **04/12/2024** (Rv. **672861-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

S. *(MANES VITTORIO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/02/2024

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari "funzionali" ex art. 2, comma 1, lett. a), g) e q), d.lgs. n. 109 del 2006 - Illecito conseguente a reato ex art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso formale - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Tra gli illeciti disciplinari "funzionali" di cui agli artt. 2, comma 1, lett. a), g) e q), d.lgs. n. 109 del 2006 e tra questi e l'illecito ex art. 4, lett. d), del citato decreto ricorre un concorso formale, dal momento che nei primi si affianca a una parte comune - rappresentata dalla violazione dei doveri del magistrato - un elemento di specificazione (costituito, rispettivamente, dal danno ingiusto o dall'indebito vantaggio procurato ad una delle parti; dalla gravità della violazione di legge, che dev'essere determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; dalla pluralità di condotte omissive nel compimento degli atti d'ufficio), mentre l'ultimo - come tutti quelli conseguenti a reato - si caratterizza per una maggiore gravità ed integra la compromissione di beni giuridici diversi rispetto agli altri, relativi all'osservanza dei doveri professionali, la cui lesione costituisce fondamento degli illeciti funzionali o extra-funzionali di cui agli artt. 2 e 3 della disciplina legislativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che aveva riscontrato un concorso formale tra gli illeciti sopra elencati - contestati ad un pubblico ministero in relazione all'inerzia nella gestione di diversi procedimenti penali -, escludendo che potesse configurarsi una violazione del principio "ne bis in idem", dal momento che non si poneva un problema di nuovo esercizio dell'azione disciplinare per il medesimo fatto, bensì di verifica della sussistenza di un'unità o pluralità di illeciti, alla stregua dei criteri relativi al rapporto strutturale tra norme).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 lett. D, Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3613 del 2024 Rv. 670301-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2709 del 2020 Rv. 657191-02, N. 1719 del 2020 Rv. 656796-01, N. 4881 del 2019 Rv. 652854-01, N. 2610 del 2021 Rv. 660309-03

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31136** *del* **04/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

V. *(IMPROTA PASQUALE) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile; il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sede di impugnazione, l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto; affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7700 del 2016 Rv. 639281-01, N. 21691 del 2016 Rv. 641723-01, N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31137** *del* **05/12/2024** (Rv. **672849-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(SCOCCINI ENRICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/04/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all'Amministrazione di appartenenza - Ammissibilità - Art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996 e art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 - il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/1997 num. 97 art. 18 com. 1, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 bis com. 10 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19195 del 2013 Rv. 628381-01

Massime precedenti Vedi: N. 18046 del 2022 Rv. 664987-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5918 del 2011 Rv. 616308-01, N. 3887 del 2020 Rv. 656955-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31310** *del* **06/12/2024** (Rv. **673165-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(DELLA GRECA SONIA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/11/2017

168012 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITA' DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI Eredità devoluta a minori o incapaci - Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario resa dal rappresentante legale - Conseguenze - Acquisizione della qualità di erede - Rinuncia all'eredità dopo il raggiungimento della maggiore età - Inefficacia.

In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 471, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 486, Cod. Civ. art. 487, Cod. Civ. art. 489, Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 521

Massime precedenti Vedi: N. 15267 del 2019 Rv. 654083-01, N. 21456 del 2017

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **31837** *del* **10/12/2024** (Rv. **672862-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

A. *(LATTANZI FILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/10/2023

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Concessione per la gestione di apparecchi da intrattenimento - Ingiunzione di pagamento degli oneri di cui all'art. 1, comma 81, lett. f), della l. n. 220 del 2010 - Domanda di annullamento - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di annullamento della nota con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ingiunto al concessionario di apparecchi di gioco il pagamento degli oneri di cui all'art. 1, comma 81, lett. f), della l. n. 220 del 2010 (che prevede una ripartizione tra tutti gli interessati del corrispettivo per il mantenimento degli apparecchi eccedentari che non sia stato possibile ricondurre a un singolo concessionario), trattandosi di un'obbligazione ex lege che si colloca a valle del contratto di concessione, rientrando nella nozione di "indennità, canoni e altri corrispettivi", di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a..

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 81 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28212 del 2019 Rv. 655592-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **32562** *del* **14/12/2024** (Rv. **673421-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

T. *(STELLA RICHTER ELENA) contro* E.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico di linea per collegamento dell'aeroporto alla città - Qualificazione come attività commerciale "aviation" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa agli atti del gestore aeroportuale (nel caso, lettera d'invito per l'assegnazione degli stalli per la discesa e la salita delle persone) riguardanti il servizio di trasporto pubblico di linea a mezzo autobus per il collegamento tra l'aeroporto (nella specie, Malpensa) e la città (di Milano), trattandosi di attività commerciale strettamente collegata e strumentale a quelle "aviation", in quanto avente ad oggetto un'estensione e integrazione dei servizi di trasporto aereo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 1, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 28, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23377 del 2024 Rv. 672159-01, N. 15154 del 2015 Rv. 635999-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34499** *del* **26/12/2024** (Rv. **673423-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(GIULIANO GINO) contro* R. *(MURRA RODOLFO)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/01/2024

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie - a fronte dell'impugnazione, da parte della concessionaria, del diniego di prolungamento della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale - la S.C. ha escluso la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice amministrativo, il quale aveva negato il diritto al prolungamento - per essere state eseguite

opere di ripristino su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione - sulla scorta dell'interpretazione di una specifica disposizione del disciplinare di concessione, pienamente rientrante nei limiti della giurisdizione amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19244 del 2021 Rv. 661657-01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279-01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34501** *del* **26/12/2024** (Rv. **673424-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(DEROBERTIS LORENZO) contro* M.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tutela possessoria nei confronti della P.A. - Beni appartenenti al patrimonio indisponibile - Giurisdizione del g.a. - Condizioni - Fattispecie.

125013 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. In genere.

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le azioni volte a reagire a comportamenti della P.A. posti in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi, lesivi del possesso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, a condizione che l'autorità che agisce in autotutela, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., provi la suddetta appartenenza, attraverso la dimostrazione della concorrente ricorrenza dei requisiti soggettivo (consistente nell'esistenza di un atto che destini il bene a un uso pubblico) e oggettivo (integrato dalla concreta utilizzazione del bene per fini pubblici). (Nella specie - in cui un Comune, dopo aver intimato alla società gestrice di una stazione di servizio di demolire alcune opere edificate abusivamente su area di proprietà comunale, aveva fatto demolire la recinzione e i cancelli a servizio della stessa - la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del g.o., sul presupposto dell'insufficienza della sola certificazione urbanistica a dimostrare l'appartenenza della suddetta area al patrimonio indisponibile dell'ente, in mancanza di prova della sua effettiva utilizzazione per lo svolgimento di un pubblico servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29087 del 2019 Rv. 655801-01, N. 6019 del 2016 Rv. 638987-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34495** *del* **26/12/2024** (Rv. **673422-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO FOGGIA, 24/04/2024

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21950 del 2015 Rv. 636982-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34502** *del* **26/12/2024** (Rv. **673425-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Immobile occupato senza titolo - Decreto di rilascio - Opposizione - Deduzione dell'occupante di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dedotta illegittimità dell'ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 621 del 2021 Rv. 660144-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34699** *del* **27/12/2024** (Rv. **673426-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(SANSONE PAOLO) contro* S. *(CECERI GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico di linea da e per l'aeroporto - Assegnazione di aree aeroportuali

per la sosta dei mezzi - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La controversia relativa all'assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, di aree di sosta per il servizio di trasporto pubblico dall'aeroporto alla città appartiene alla giurisdizione amministrativa, rientrando tale attività tra quelle cd. di aviation (comprendenti le operazioni di volo e i servizi ad esso strumentali), che fa capo ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 1, lett. hh), del d.lgs. n. 50 del 2016 (ratione temporis vigente). (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito alla cognizione del g.a. la controversia relativa all'assegnazione di alcuni stalli per la sosta degli autobus, posti in prossimità dei terminal dell'aeroporto di Malpensa e funzionali all'esercizio del servizio pubblico di collegamento con la stazione centrale di Milano, in ragione dello stretto rapporto di strumentalità con il settore del trasporto aereo, come emergente anche dalla l. reg. Lombardia n. 6 del 2012, intesa a favorire lo sviluppo intermodale dei trasporti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. HH, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18 all. A, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 1, Regolamento Regionale Lombardia 27/10/2015 num. 8, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 2, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 3, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 28, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 43

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23377 del 2024 Rv. 672159-01, N. 8849 del 2020 Rv. 657626-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34699** *del* **27/12/2024** (Rv. **673426-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(SANSONE PAOLO) contro* S. *(CECERI GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 012864/2020 65805701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12864 del 2020 Rv. 658057-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34786** *del* **28/12/2024** (Rv. **673429-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

V. *(MOLLICA FRANCESCO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/12/2022

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Successivo consolidamento della giurisprudenza in senso corrispondente alle argomentazioni della parte soccombente - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Ragioni.

La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto concreta applicazione di un indirizzo interpretativo già emerso nella propria giurisprudenza non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale in conseguenza del successivo consolidamento di un diverso orientamento, conforme alle argomentazioni della parte rimasta soccombente, trattandosi della fisiologica

dinamica dell'evoluzione giurisprudenziale, la quale si mantiene pur sempre nell'alveo di un'ordinaria operazione di ermeneutica normativa, senza travalicare i limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30301 del 2017 Rv. 646625-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34775** *del* **28/12/2024** (Rv. **673428-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(LIUZZO SCORPO MASSIMO) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)*

Rigetta, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 25/07/2023

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere - Responsabilità contabile - Fondamento - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fattispecie.

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del percettore di un finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, perché essa si fonda sulla deduzione del pregiudizio conseguente alla distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità a cui erano preordinate. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie di danno erariale contestato al legale rappresentante di una società agricola semplice e al funzionario responsabile di un centro di assistenza agricola, per l'illecita percezione, da parte del primo, di finanziamenti comunitari sulla base di dichiarazioni mendaci).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3100 del 2022 Rv. 663840-01, N. 19086 del 2020 Rv. 658849-01, N. 30526 del 2019 Rv. 656071-01, N. 15893 del 2022 Rv. 664752-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34751** *del* **28/12/2024** (Rv. **673442-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro* I. *(LIROSI ANTONIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di locazione immobiliare tra privato ed ente pubblico - Indennità per l'occupazione successiva alla scadenza - Controversie - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa all'ammontare dell'indennità dovuta, dopo la scadenza del contratto, da una pubblica amministrazione per l'occupazione di un immobile già condotto in locazione, perché la relativa determinazione dipende esclusivamente dalle clausole dell'originario rapporto e dalle norme ad esso applicabili, senza possibilità di esercizio di un potere amministrativo (discrezionale o vincolato) da parte dell'ente pubblico conduttore. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa all'incidenza, ai fini della quantificazione della

suddetta indennità, delle norme medio tempore intervenute a disciplinare i contratti di locazione tra privati ed enti pubblici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4 com. 2, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15899 del 2006 Rv. 591300-01, N. 5051 del 2022 Rv. 663906-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34736** *del* **28/12/2024** (Rv. **673427-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Funzionari pubblici - Azione risarcitoria per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, poiché l'art. 103 Cost. non ammette che il giudice amministrativo conosca di controversie di cui non sia parte una P. A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta da un privato contro funzionari pubblici per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, i quali, pur agendo quali strumenti della P.A., non si identificano con quest'ultima. (Principio affermato con riguardo alla domanda proposta da un militare rimasto ferito durante un'esercitazione e dai suoi familiari nei confronti degli ufficiali preposti alla direzione della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29175 del 2020 Rv. 660009-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35321** *del* **31/12/2024** (Rv. **673443-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(FERRARI FABIO MARIA) contro* 2. *(STAJANO ERNESTO)*

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale - Valore industriale di rimborso ex art. 14, comma 8, d.lgs. n. 164 del 2000 - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, le controversie relative alla quantificazione del valore industriale di rimborso, che il nuovo concessionario è tenuto a corrispondere al gestore uscente ex art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 164 del 2000, appartengono alla giurisdizione del g.o. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di un corrispettivo dovuto per legge per l'acquisto della proprietà degli impianti, la cui determinazione va eseguita su base contrattuale ovvero in applicazione dei criteri analiticamente previsti dalla

normativa di settore, senza che all'amministrazione sia attribuito alcun potere di scelta discrezionale tra soluzioni diverse, in funzione del perseguimento del pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/05/2000 num. 164 art. 14 com. 8, Decreto Legisl. 20/05/2000 num. 164 art. 14 com. 9, Decreto Legisl. 20/05/2000 num. 164 art. 15 com. 5 CORTE COST., Decr. Minist. min. SEC 12/11/2011 num. 226, DM min. SEC 22/05/2014, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32728 del 2018 Rv. 652101-01, N. 33691 del 2019 Rv. 657657-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35328** *del* **31/12/2024** (Rv. **673430-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

N. *(CARRIERO GERARDO) contro* K. *(AGSTNER PETER)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/03/2020

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 8, n. 2, reg. UE n. 1215 del 2012 - Connessione per cumulo soggettivo - Legittimazione processuale passiva - Limitazione - Sussistenza - Litisconsorzio facoltativo attivo - Estensione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il criterio di giurisdizione di cui all'art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (che consente di evocare il terzo chiamato in causa dinanzi al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale) riguarda esclusivamente la legittimazione passiva, non potendo invece applicarsi alle ipotesi di litisconsorzio attivo meramente facoltativo, laddove vi sia un'ontologica diversità della causa petendi sottesa alle domande, pur congiuntamente proposte. (Nella specie - nella quale, per il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio di un immobile sito nella Repubblica Federale Tedesca, avevano agito congiuntamente, dinanzi al giudice italiano, i soggetti assicurati per tale rischio e i terzi danneggiati dall'evento - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la giurisdizione italiana in relazione alla sola domanda avanzata dai primi, aveva escluso che, in forza dell'art. 8 n. 2 Reg. UE n. 1215 del 2012, la stessa potesse radicarsi anche con riguardo all'altra, proposta in via aquiliana da soggetti che non avevano intrattenuto alcuna relazione contrattuale con le parti convenute).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 2, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 11 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24110 del 2020 Rv. 659291-01, N. 28675 del 2020 Rv. 659871-03

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35330** *del* **31/12/2024** (Rv. **673431-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI COSAP - Controversie relative all’ammontare del canone in ragione dell’estensione della porzione di suolo pubblico occupata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., le controversie relative al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all'estensione della porzione di suolo pubblico occupata, perché riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01 Rv. 658339-01, N. 23591 del 2020 Rv. 659447-01

DICEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **30956** *del* **03/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CAPPELLA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2019

013016 ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Pubblica amministrazione - Declinatoria della competenza arbitrale - Atto processuale - Conseguenze - Proponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato.

In tema di controversie relative ad appalti pubblici, la declinatoria della competenza arbitrale operata dall'ente pubblico ex art. 47 del d.P.R. 1063 del 1962 non consiste in una modifica pattizia, ma in un atto eminentemente processuale che, non comportando alcuna modificazione del compromesso o della clausola compromissoria, integra una mera decisione di natura tecnico-giuridica demandata al procuratore della parte e, per la Pubblica Amministrazione, all'Avvocatura dello Stato, con la conseguente esclusione della necessità di una preventiva deliberazione degli organi cui spettano la formazione della volontà dell'ente pubblico e la rappresentanza dello stesso nei rapporti con i terzi.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31105** *del* **04/12/2024** (Rv. **673224-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

F. *(DE MAIO CARLO) contro* S. *(LUCONI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/04/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Distinzione dalla fideiussione - Inserimento nel contratto di una clausola "a prima richiesta" - Decisività ai fini della qualificazione del negozio - Esclusione - Ricorso ai criteri ermeneutici ordinari - Necessità.

Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 16213 del 2015 Rv. 636496-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31244** *del* **06/12/2024** (Rv. **673225-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

K. *(BIANCO ANTONELLA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 13/03/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Costrizione al matrimonio - Trattamento degradante - Conseguenze - Dovere di acquisizione di specifiche COI - Sussistenza.

In tema di protezione sussidiaria, una volta accertato che il richiedente ha subito costrizione ad un matrimonio non voluto - ciò che costituisce grave violazione della dignità della persona e trattamento degradante ai fini del riconoscimento della misura - il giudice del merito è tenuto ad acquisire specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, giacché diviene decisivo verificare l'effettività dei poteri statuali del Paese di origine di fornire adeguata protezione alla vittima, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o, addirittura, da familiari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087-01, N. 21437 del 2020 Rv. 65927**1**01, N. 25873 del 2013 Rv. 62847**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31333** *del* **06/12/2024** (Rv. **673226-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

S. *(PACE FRANCESCA) contro* R. *(DE FANIS FEDERICA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/08/2023

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Trasferimento fiduciario al coniuge mediante trust - Valutabilità ai fini dello squilibrio patrimoniale e del riconoscimento dell'assegno – Esclusione - Ragioni.

In tema di determinazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il trust fiduciario stipulato tra gli ex coniugi durante il matrimonio, non essendo finalizzato alla soddisfazione di interessi di natura familiare, né all'incremento del patrimonio comune dei coniugi, non può concorrere alla valutazione dello squilibrio patrimoniale che l'assegno stesso è destinato a compensare, trovando esclusiva tutela, in caso di inadempimento agli obblighi di ritrasferimento, negli ordinari rimedi contrattuali.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178

Massime precedenti Vedi: N. 4492 del 2021 Rv. 660514-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31365** *del* **06/12/2024** (Rv. **673227-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

G. *(PANICO IMMACOLATA) contro* R. *(APUZZO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/04/2019

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI Espropriazione parziale - Presupposti - Individuazione.

L'istituto dell'espropriazione parziale ricorre quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria e, inoltre, implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa; ne consegue che l'indennizzo, in tal caso, presuppone l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 14229 del 2019 Rv. 653888-01, N. 16616 del 2013 Rv. 62705**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31365** *del* **06/12/2024** (Rv. **673227-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

G. *(PANICO IMMACOLATA) contro* R. *(APUZZO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/04/2019

080044 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - OFFERTA E ACCETTAZIONE Espropriazione c.d. "larvata" - Contenuto.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (c.d. "espropriazione larvata").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31537** *del* **08/12/2024** (Rv. **673228-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(DAMIANO ANTONIO) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2021

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Riciclaggio rifiuti in polietilene - Versamento del contributo ambientale - Valore liberatorio - Condizioni.

In tema di riciclaggio dei rifiuti in polietilene, il versamento del contributo ambientale da parte del produttore ha carattere liberatorio se è eseguito a un sistema collettivo, sia di carattere nazionale che facente parte di un sistema autonomo, purché istituzionalmente deputato allo smaltimento del rifiuto correlato a quella specifica tipologia di prodotto, secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e succ. modd., mentre non assume detto carattere se è eseguito in favore di consorzi nazionali o sistemi autonomi istituzionalmente deputati a gestire tipologie di prodotti e di rifiuti diversi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 237 com. 8, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 224 com. 9, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 234 com. 1, Decreto Legisl. 03/09/2020 num. 116, Decreto Legisl. 23/12/2022 num. 213

Massime precedenti Vedi: N. 8818 del 2023 Rv. 667472-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31652** *del* **09/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. *(GALIENA ALESSANDRO) contro* A. *(CICALA CARLO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/09/2019

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Natura - Obbligazione restitutoria dell'accipiens - Interessi - Decorrenza - Ragioni.

L'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, l.fall., ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale, se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67, Cod. Civ. art. 1224

Massime precedenti Vedi: N. 12850 del 2018 Rv. 648782-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31665** *del* **09/12/2024** (Rv. **673229-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

S. *(DI AMATO ASTOLFO) contro* C. *(LEMBO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/01/2019

133171 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE Intervento volontario - Possibilità per l'interventore di formulare nuove eccezioni - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze per le altre parti.

In tema di intervento, la possibilità per l'interveniente volontario, principale o litisconsortile, di sollevare eccezioni nuove su fatti già presenti in causa non viola i principi del giusto processo, purché sia garantito il diritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicare

all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie contro-eccezioni, eventualmente con lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12463 del 2023 Rv. 667552-01, N. 31939 del 2019 Rv. 655958-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31567** *del* **09/12/2024** (Rv. **673413-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

V. *(ROCCO NICOLA) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 29/09/2023

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Dichiarazione giudiziale di paternità - Procedimento - Curatore speciale - Nomina - Obbligatorietà - Esclusione - Legittimazione attiva - Ammissibilità - Esclusione.

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23170 del 2007 Rv. 600237-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31662** *del* **09/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

S. *(GAETA CLAUDIO) contro* C. *(ABENAVOLI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2021

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO Gestione d'affari altrui - Presupposti - Ratio - Obbligo del rendiconto in capo al gestore - Diritto al compenso - Insussistenza.

113170 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE In genere.

L'istituto della gestione d'affari altrui si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attività svolta da un soggetto non legittimato ricade sul titolare della situazione oggetto di intromissione, sicché, al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienità dell'interesse gestito, l'alienità dell'affare, l'utiliter coeptum, sorge l'obbligo del rendiconto in capo al gestore, il quale non ha diritto ad alcun compenso, ma al mero rimborso delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2031

Massime precedenti Vedi: N. 13203 del 2015 Rv. 636007-01, N. 22063 del 2017 Rv. 657799-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31552** *del* **09/12/2024** (Rv. **673239-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

P. *(BERNARDO CRISTINA ALESSIA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2023

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori - Liquidazione equitativa - Criteri - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale di paternità, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale, valorizzando il dato, in sé neutro, dell'incertezza della qualità della relazione parentale, e lo aveva ritenuto insussistente per il periodo successivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 9930 del 2023 Rv. 667346-01, N. 34950 del 2022 Rv. 666450-01, N. 8213 del 2013 Rv. 625787-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31790** *del* **10/12/2024** (Rv. **673232-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. *(CARBONETTI FABRIZIO) contro* A. *(SPANO' FABIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 12/10/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore - Crediti prelatizi - Dilazione di pagamento oltre il termine di un anno dall'omologazione - Ammissibilità - Condizioni.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può legittimamente prevedere, sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento, la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nella corresponsione delle somme, si attribuisca ai creditori, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti di tale perdita, il diritto di votare la proposta di accordo di ristrutturazione e la facoltà di esprimersi in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 8 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22797 del 2023 Rv. 668685-02, N. 27843 del 2022 Rv. 66571**1**02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31689** *del* **10/12/2024** (Rv. **673230-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

P. *(CONTI ROBERTO EMILIO) contro* C. *(DE LUNA ADRIANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERMO, 04/05/2020

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Definizione del thema decidendum o probandum relativo ai fatti costitutivi - Errore della parte - Rimessione in termini - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 101, comma 2, c.p.c., laddove fa riferimento alla questione rilevata d'ufficio, deve intendersi riferito alle questioni, siano esse di fatto o miste di fatto e diritto, che implicano la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, poiché la parte attrice, che ha errato nella definizione del thema decidendum o del thema probandum in relazione al fatto costitutivo, non può confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35974 del 2021 Rv. 662917-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31785** *del* **10/12/2024** (Rv. **67323101**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

N. *(STECCONI LUCIA) contro* R. *(MARINELLI ANNALISA)*

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 22/12/2023

037119 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GIUDICE TUTELARE - POTERI DI VIGILANZA Minore in affido esclusivo - Rilascio del passaporto - Assenso dell'altro genitore o dell'autorizzazione giudiziale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei genitori, per ottenere il passaporto del minore non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e 337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter com. 3, Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2696 del 2013 Rv. 625240-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22048 del 2023 Rv. 66837**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31849** *del* **11/12/2024** (Rv. **673353-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(ROBOL CLAUDIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 12/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Art. 127-ter c.p.c. - Applicabilità - Limiti - Conseguenze.

Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1709 del 2021 Rv. 660390-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31995** *del* **11/12/2024** (Rv. **673233-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

I. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* C. *(GALLI CESARE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/05/2020

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto europeo - Trasformazione ex art. 58, comma 2, c.p.i. - Conversione giudiziale ex art. 76 c.p.i. - Differenza - Conseguenze.

In tema di controversie sulla validità e contraffazione del brevetto, la trasformazione, a norma dell'art. 58, comma 2, c.p.i., in modello di utilità, del brevetto europeo che sia stato revocato, costituisce fattispecie diversa dalla conversione giudiziale disciplinata dalla norma di cui all'art. 76, comma 3, c.p.i. e, pertanto, non giustifica, a seguito del maturarsi nel giudizio delle preclusioni assertive, alcuna immutazione del thema decidendum della causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 58 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22984 del 2019 Rv. 655302-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31994** *del* **11/12/2024** (Rv. **673238-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

S. *(RAVIDA' FABRIZIO) contro* M. *(MIRABILE CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2020

159283 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI Società a partecipazione pubblica - Revoca dell'amministratore da parte dell'ente pubblico nominante - Natura privatistica - Imputazione alla sola società - Conseguenze.

In tema di società per azioni, la revoca dell'amministratore da parte dello Stato o dell'ente pubblico che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 2449, comma 2, c.c., è un atto di diritto privato da imputarsi alla società partecipata, sicché della sua eventuale illegittimità (nella specie, perché adottata senza giusta causa) risponde la sola società e non anche lo Stato o l'ente titolare della relativa partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2449 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7799 del 2005 Rv. 580283-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32226** *del* **12/12/2024** (Rv. **673234-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

B. *(QUATTROCCHI PAOLO) contro* K. *(CERNIGLIA MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 13/04/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario - Prescrizione dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Dalla verificazione del pregiudizio - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 2066 del 2023 Rv. 669355-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32226** *del* **12/12/2024** (Rv. **673234-02**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

B. *(QUATTROCCHI PAOLO) contro* K. *(CERNIGLIA MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 13/04/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario - Percepibilità del danno subito da parte del cliente - Individuazione - Criteri.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2066 del 2023 Rv. 669355-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32354** *del* **13/12/2024** (Rv. **673354-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(FERRO VALENTINA) contro* D. *(COCCO ORTU ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/07/2023

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Funzione perequativo-compensativa o assistenziale - Deroga al principio di autoresponsabilità - Fondamento.

In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26520 del 2024 Rv. 672753-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32366** *del* **13/12/2024** (Rv. **673357-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. *(IANNOTTA RAFFAELE) contro* P. *(PAPA BENIAMINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2023

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.

La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16801 del 2014 Rv. 632009-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32359** *del* **13/12/2024** (Rv. **673355-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

L. *(SALVATORE MARIA RITA) contro* S. *(MONGELLI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/06/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Ascolto del minore infradodicenne - Condizioni - Capacità di discernimento - Valutazione da parte del giudice - Motivazione del diniego - Necessità - Limiti - Mancanza - Conseguenze.

Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5676 del 2017 Rv. 644655-01, N. 437 del 2024 Rv. 669900-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32365** *del* **13/12/2024** (Rv. **673356-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

G. *(GATTI GLORIA) contro* V. *(BIGARDI ELENA ALESSANDRA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2024

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022 - Principio della perpetuatio iurisdictionis - Applicazione retroattiva del nuovo rito - Divieto - Fondamento.

L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, nel disporre che il citato decreto si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, è esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge, contenuto nell'art. 11 disp.prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14104 del 2024 Rv. 67146**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32349** *del* **13/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

D. *(ORLANDO ALESSANDRO) contro* A. *(BESCA SABATINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/04/2023

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Assegno di mantenimento in favore del coniuge - Tenore di vita - Parametro indispensabile - Accertamento - Documentazione fiscale - Insufficienza - Altri elementi di ordine economico - Rilevanza.

In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare; lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso; la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2022 Rv. 665520-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32531** *del* **14/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

A. *(NAPOLI ENRICO) contro* C. *(MARTELLI ANTONELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/11/2023

081236 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RELAZIONE - IN GENERE Relazione ex art. 33 l. fall. - Compiti del curatore - Finalità - Dichiarazioni rese dagli interrogati - Obbligo di preventivo ammonimento - Insussistenza - Conseguenze - Piena utilizzabilità a fini probatori.

Al fine di redigere la relazione ex art. 33 l.fall., il curatore ha il compito di raccogliere informazioni rivolgendosi, ai sensi dell'art. 49 l.fall., all'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento o a colui che ha rivestito di fatto tale ruolo, per una puntuale ricostruzione della dinamica dell'impresa dichiarata fallita e della conseguente assunzione delle più opportune iniziative nella gestione della procedura fallimentare, e le dichiarazioni raccolte, seppur liberamente rese dagli interrogati, non sussistendo alcun obbligo di preventivo ammonimento, né alcun dovere di risposta, sono pienamente utilizzabili e valutabili a fini probatori, anche in sede di richiesta di estensione del fallimento nei confronti del dichiarante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 33, Legge Falliment. art. 49, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32782** *del* **16/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

B. *(GALIENA ALESSANDRO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Crediti d'impresa - Cessione - Fallimento del cedente - Opponibilità al fallimento - Presupposti - Fattispecie.

In tema di fallimento, la speciale ipotesi di inopponibilità delle cessioni di crediti d'impresa con pagamento avente data certa, prevista dall'art. 7 della l. n. 52 del 1991, presuppone l'esistenza di un elemento oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto, e di un elemento soggettivo, la scientia decotionis, il cui onere probatorio è a carico del curatore, secondo lo schema dell'art. 67, comma 2, l.fall., colpendo le disposizioni patrimoniali che, sebbene non inique o squilibrate, turbano la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente esteso lo speciale regime di inopponibilità anche agli atti traslativi del credito notificati al debitore ceduto secondo le modalità previste dalla normativa codicistica, potendo tali forme di cessione essere contestate con la revocatoria fallimentare, ove ne sussistano i presupposti).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 5 com. 2, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7 com. 1, Legge Falliment. art. 67 com. 2

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32737** *del* **16/12/2024** (Rv. **673399-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

P. *(GIULIANI MARCO) contro* C. *(SARTI MICHELE)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 24/02/2016

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Credito per compenso professionale - Prestazione resa da società cooperativa di professionisti - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.

In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale

instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del committente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29371 del 2024 Rv. 673130-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32676** *del* **16/12/2024** (Rv. **673358-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

F. *(BERETTA ERNESTO) contro* C. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2020

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Appalto pubblico - Ati tra le imprese offerenti - Costituzione della società consortile per l'esecuzione del contratto - Cessione della partecipazione nella consortile senza subentro della cessionaria nell'Ati - Conseguenze.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalti pubblici, le imprese riunite nell'Ati aggiudicataria possono costituire una società consortile a responsabilità limitata, che subentri nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 (poi sostituito dall'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) e, ove una di esse ceda il proprio ramo di azienda, comprendente la partecipazione alla società consortile ma non all'Ati, alla cessionaria non si applica il disposto dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in mancanza di subentro nell'ATI, ma la disciplina comune prevista per le società consortili di capitali, con la conseguenza che essa non risponde in solido con la società delle obbligazioni da quest'ultima contratte per l'esecuzione dell'appalto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 34, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 5, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 96, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 97, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 27694 del 2024 Rv. 672788-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32763** *del* **16/12/2024** (Rv. **673359-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

E. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR -

Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Contrasto con la normativa eurounitaria - Esclusione - Ragioni.

L'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 14 del 2024 Rv. 670552-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32763** *del* **16/12/2024** (Rv. **673359-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

E. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Interpretazione - Conseguenze.

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14 del 2024 Rv. 670552-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32954** *del* **17/12/2024** (Rv. **673360-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

O. *(MARCHETTI MARIA CHIARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione - Art. 182-bis, comma 4, l.fall. - Applicabilità - Presupposti.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'art. 182-bis, comma 4, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria (c.d. cram down), presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma della medesima norma, donde l'estensione al creditore pubblico, in presenza dei presupposti di legge, si riveli tale da consentire di ovviare, nell'ottica della concorsualità, al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis com. 4, Legge Falliment. art. 182 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27782 del 2024 Rv. 672759-01, N. 1033 del 2024 Rv. 670214-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32996** *del* **17/12/2024** (Rv. **67336101**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

D. *(DE MAIO CARLO) contro* F. *(MAIELLA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 12/04/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione omologati - Successiva dichiarazione di fallimento - Impossibile attuazione del piano di risanamento - Risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta - Conseguenze.

In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione dell'accordo ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, essendo intervenuto un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e ne determina il venir meno della causa di risanamento, con conseguente risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. E, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 13850 del 2019 Rv. 654044-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **33398** *del* **19/12/2024** (Rv. **673362-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Regime anteriore al d.l. n. 158 del 2024 - Provenienza del richiedente da paese designato come sicuro - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Impugnazione - Potere del giudice ordinario di valutare la legittimità della designazione - Sussistenza - Condizioni - Insicurezza derivante da circostanze specifiche dedotte dal richiedente - Conseguenze.

Nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale; inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova e, pertanto, in quest'ultimo caso la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 23/10/2024 num. 158, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145, Legge 09/12/2024 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **33398** *del* **19/12/2024** (Rv. **673362-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento di un paese nella lista di quelli sicuri - Atto politico - Esclusione - Sindacato giurisdizionale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nella lista di quelli sicuri non è un atto politico, fuori dal diritto e dalla giurisdizione, perché deriva dall'applicazione dei criteri individuati dagli artt. 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2023/32/UE e dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008; pertanto, l'esistenza di una dettagliata disciplina (procedurale e sostanziale) applicabile al relativo potere amministrativo implica che il rispetto di tali requisiti e criteri è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 36, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 all. I

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15601 del 2023 Rv. 66799**1**02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33614** *del* **20/12/2024** (Rv. **673402-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**

P. *(VALENTI VITO ROBERTO) contro* A. *(DI TARSIA DI BELMONTE RAFFAELLA DIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Preuso locale di marchio non registrato - Effetti - Diritto del preutente di continuare a utilizzare il segno - Sussistenza - Portata - Successiva registrazione del marchio ad opera di terzi - Diritto del preutente di inibirne l'uso nella zona di diffusione locale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale, non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata, affermando che il preuso di un marchio non registrato in grado di invalidare la successiva registrazione richiede una notorietà almeno regionale, laddove nel caso concreto il giudice del merito aveva ritenuto dimostrato, con accertamento in fatto non ulteriormente sindacabile, che il marchio del preutente era stato oggetto di veicolazione pubblicitaria limitata a due sole province della stessa regione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 34531 del 2019 Rv. 656567-01

Massime precedenti Vedi: N. 23727 del 2023 Rv. 668694-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33599** *del* **20/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**

G. *(STEFANUTTI MASSIMO) contro* R. *(MANGIAFICO CLAUDIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2021

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Opera protetta - Fotografia - Discrimine - Individuazione - Fattispecie.

Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto non oggetto di tutela la fotografia ritraente i magistrati Falcone e Borsellino durante un convegno pubblico, utilizzata da una rete televisiva nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla legalità).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 87

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33841** *del* **21/12/2024** (Rv. **673388-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

U. *(PASSALACQUA MARCO) contro* F. *(VENTURA FABIO MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie - Informazioni fuorvianti sulla situazione patrimoniale della società - Colpa dell'emittente - Responsabilità verso l'emittente - Presunzione iuris tantum di nesso causale tra decettività del prospetto e danno sofferto - Sussistenza.

In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 15707 del 2018 Rv. 649278-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616883-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33729** *del* **21/12/2024** (Rv. **673414-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

P. *(CENTORE PAOLO) contro* C. *(MORRA EMANUELE)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/07/2016

149183 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI Privilegio generale ex art. 2752 c.c. - Applicabilità alle sanzioni relative ai tributi locali - Esclusione - Fondamento.

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato dall'art. 2752 c.c., non si estende alle sanzioni conseguenti al mancato o irregolare versamento dei tributi locali, trattandosi di disposizione eccezionale che, pur potendo essere oggetto di interpretazione estensiva, non è suscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 838 del 1995 Rv. 489914-01, N. 10619 del 1994 Rv. 489147-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33841** *del* **21/12/2024** (Rv. **673388-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

U. *(PASSALACQUA MARCO) contro* F. *(VENTURA FABIO MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie - Informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società - Presunzione iuris tantum del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto - Prova contraria - Oggetto.

In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, la prova contraria atta a superare la presunzione del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto può avere ad oggetto il carattere limitato o marginale delle inesattezze o delle omissioni recate dal prospetto stesso, nel qual caso compete all'emittente fornire la prova della mancata incidenza di esse sul processo decisionale dell'investitore o la prova dell'esistenza di altri elementi, estranei a quelli oggetto di alterazione o di reticenza, che hanno autonomamente determinato l'investitore alla sottoscrizione delle azioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 15707 del 2018 Rv. 649278-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616883-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33841** *del* **21/12/2024** (Rv. **673388-03**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

U. *(PASSALACQUA MARCO) contro* F. *(VENTURA FABIO MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie - Informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società - Concorso di colpa dell'investitore - Esclusione.

In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società atte a incidere sulla scelta di investimento dell'investitore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno, per non aver lo stesso basato la propria decisione su flussi informativi, quali quelli provenienti dai report delle agenzie di rating o da comunicati stampa, che abbiano veicolato dati contrastanti con quelli desumibili dal prospetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15707 del 2018 Rv. 649278-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616883-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33944** *del* **22/12/2024** (Rv. **673400-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* R.

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero - Tutore - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione.

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE In genere.

Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 5, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 360, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 23, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23731 del 2024 Rv. 672357-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33874** *del* **22/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

O. *(CONGIU SILVANA) contro* C. *(GARBATI SIMONETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/05/2022

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Vincoli di inedificabilità - Variazione PRG - Regione Sardegna - Necessità di pubblicazione sulla G.U. - Esclusione - Fondamento.

In tema di vincoli di inedificabilità, l'approvazione della variante ad un piano regolatore generale da parte della Regione Sardegna costituisce espressione della competenza amministrativa in tema di tutela paesistico-ambientale affidata all'ente regionale e, come tale, non richiede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma, ai fini della conoscenza legale e della decorrenza dei termini per la sua impugnazione, segue le formalità pubblicitarie previste ex lege per gli atti interni regionali, rappresentate dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Costituzione art. 117, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge Reg. Sardegna 22/12/1989 num. 45 art. 20

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33933** *del* **22/12/2024** (Rv. **673403-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

O. *(RUSSO LUCIO) contro* V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/01/2023

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Credito al consumo - Contratto collegato - Eccezione di inadempimento relativo alla fornitura di beni o servizi - Onere della prova.

In tema di credito al consumo, nel vigore dell'art. 125, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 anteriore al d.lgs. n. 206 del 2005, ove il soggetto finanziato eccepisca l'inadempimento del contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui esso accede, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con tale eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19522 del 2015 Rv. 636882-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33941** *del* **22/12/2024** (Rv. **673404-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(DE PRETIS ROBERTA) contro* C. *(COLINI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/07/2019

114040 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - IN GENERE Clausole di incentivazione - Premi - Limite di legge del 10% dell'importo netto dell'appalto - Applicabilità - Fattispecie.

In materia di appalti pubblici, le clausole contrattuali che prevedono incentivi, comunque denominati, per l'ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine stabilito dalle parti (c.d. clausole di incentivazione o accelerazione), non possono in ogni caso giustificare, neppure se congiuntamente considerate, il riconoscimento di un premio superiore al limite legale del dieci per cento dell'ammontare netto dell'appalto ex art. 23 del d.m. n. 145 del 2000 e art. 117 del d.P.R. n. 554 del 1999 - ratione temporis applicabili. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non cumulabili le due tipologie di premio previste dal contratto, ma aveva liquidato quella di importo maggiore, relativa al minor tempo d'interferenza dei lavori con il traffico, in misura superiore al dieci per cento del valore netto dell'appalto).

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 117, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 22, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 23, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33946** *del* **22/12/2024** (Rv. **673405-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro* H. *(BUCCHI FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2017

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Atti di indirizzo fondamentale - Acquisti immobiliari - Competenza degli organi comunali - Individuazione - Fattispecie.

Il riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta comunale è retto dal principio secondo cui il primo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che

si traducono negli atti fondamentali tassativamente elencati nell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, tuttavia, comprende anche atti, come gli acquisti immobiliari, che pur non essendo intrinsecamente manifestazione di siffatti indirizzi, vengono specificamente considerati per il loro presumibile rilievo economico, mentre assegna la competenza alla Giunta quando tali acquisti siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione. Ne consegue che può distinguersi tra acquisto immobiliare di competenza del Consiglio, anche al di fuori dell'espressa o implicita manifestazione di indirizzi politici e amministrativi di carattere generale, ed acquisto immobiliare di competenza della Giunta, sulla base di un atto fondamentale di indirizzo politico ed amministrativo di rilievo che preveda l'acquisto immobiliare individuandone gli elementi essenziali, ovvero, comunque stabilisca i criteri per determinarli. (Nella specie, la S.C., ha confermato la correttezza della sentenza di merito, che aveva individuato l'atto fondamentale di competenza del Consiglio nell'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, al cui interno era stato inserito l'intervento di riqualificazione di una specifica area, rilevando come l'approvazione dello studio di fattibilità relativo ad un project financing per la realizzazione dell'opera, l'aggiudicazione e la conseguente stipula della convenzione tra il Comune e la concessionaria, nonché la successiva attività negoziale, dovessero considerarsi attività meramente esecutive e di gestione).

Riferimenti normativi: Testo Unico 26/07/2000 num. 267 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24086 del 2024 Rv. 672359-01, N. 18309 del 2012 Rv. 624116-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33910** *del* **22/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

C. *(SOPRANO ENRICO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2023

159340 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE Transazione sull'importo del compenso spettante al sindaco - Sottoscritta dall'amministratore delegato in assenza di autorizzazione o successiva ratifica assembleare - Nullità.

In tema di società per azioni, è nullo l'atto transattivo riguardante l'importo del compenso spettante al componente del collegio sindacale, ove sottoscritto dall'amministratore delegato in assenza di autorizzazione o successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2402, Cod. Civ. art. 1418

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **23/12/2024** (Rv. **673389-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. *(MORIELLI MARCO ANDREA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 03/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso decreto di omologazione non notificato - Termine lungo - Applicabilità - Possibile analogia con l'art. 26 l.fall. - Esclusione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34133** *del* **23/12/2024** (Rv. **673406-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. *(TOMASELLO GIANPIERO) contro* B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 05/02/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Art. 4 ter del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modifiche, dalla l. n. 176 del 2020 - Applicabilità alle procedure pendenti - Istanza di concessione di un termine per presentare una nuova proposta - Limiti.

In tema di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 176 del 2020, le modificazioni apportate alla l. n. 3 del 2012 si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020; tuttavia, la possibilità, accordata al debitore dal successivo comma 3 del predetto art. 4-ter, di presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere esercitata solo «fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3», con conseguente inammissibilità dell'istanza, ove tale udienza si sia già tenuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 4 ter CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22890 del 2023 Rv. 668686-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34133** *del* **23/12/2024** (Rv. **673406-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. *(TOMASELLO GIANPIERO) contro* B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 05/02/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE In genere

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 035976/2022 66624801

Massime precedenti Conformi: N. 35976 del 2022 Rv. 666248-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34164** *del* **23/12/2024** (Rv. **673390-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

N. *(LANZI ALESSANDRO) contro* S.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LIVORNO, 27/09/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Modifica della proposta in fase esecutiva - Comunicazione a tutti i creditori.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio che l'art. 13, comma 4-ter, della l. n. 3 del 2012 fa ai paragrafi 2 e 3 della medesima sezione, e quindi agli artt. 10 e ss. della stessa legge, comporta che la modifica della proposta per ragioni non imputabili al debitore, deve essere comunicata a tutti i creditori coinvolti nella procedura fin dall'origine, compresi quelli che medio tempore siano stati completamente soddisfatti.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 13 com. 4, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34150** *del* **23/12/2024** (Rv. **673407-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

P. *(CESARE FABRIZIO) contro* P. *(CAGGIA CONCETTA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRANI, 06/04/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Moratoria ultrannuale - Condizioni - Convenienza - Moratoria infrannuale ex art. 8, comma 4, della l. 3/2012 - Contestazione di convenienza o vaglio giudiziale - Esclusione.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore - come gli accordi di ristrutturazione dei debiti - possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori, e ciò diversamente dalla moratoria infrannuale di cui al citato art. 8, comma 4, la quale, essendo una misura prevista ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore e non è subordinata al vaglio giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 8 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 11, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 ter, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 186 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17391 del 2020 Rv. 658719-01, N. 17834 del 2019 Rv. 654540-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34378** *del* **24/12/2024** (Rv. **673393-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

F. *(MESSUTI GAETANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso in cassazione - Termine di 30 giorni - Decorrenza - Notificazione, a cura della cancelleria, ex art.18, comma 13, l.fall., ed a mezzo PEC del decreto della corte di appello - Idoneità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23443 del 2019 Rv. 655506-01, N. 30201 del 2019 Rv. 656269-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34341** *del* **24/12/2024** (Rv. **67339101**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

A. *(NUZZO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2022

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Art. 2236 c.c. - Eccezione di inadempimento - Rilevanza - Esclusione - Sinallagma - Individuazione - Considerazione separata per ciascuna coppia di prestazioni.

In tema di contratto d'opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'art. 2236 c.c. limita ai soli casi di dolo o colpa grave l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni ad opera del committente, non anche la proponibilità dell'eccezione d'inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro professionale (nella specie amministratore) che chieda il pagamento del compenso asseritamente maturato; resta tuttavia fermo che, laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 15732 del 2018 Rv. 649409-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34355** *del* **24/12/2024** (Rv. **673392-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 30/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regole di trasparenza amministrativa e accessibilità alla tutela giurisdizionale - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, le regole di trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità alla tutela giurisdizionale devono essere pienamente osservate, in quanto la peculiare condizione di svantaggio dello straniero, che non è ancora regolarmente soggiornante sul territorio, ma che potrebbe averne diritto, lo pone in una situazione di asimmetria informativa, che rende più complesso l'accesso alle procedure per garantire i suoi diritti e di ciò deve tenersi conto nel valutare la rilevanza e l'incidenza delle informazioni erronee eventualmente date dalla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665-01, N. 11887 del 2018 Rv. 648654-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34315** *del* **24/12/2024** (Rv. **67340101**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(LIZZA EGIDIO) contro* B. *(CERASO EMANUELE AMBROGIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2020

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Revocazione ex art. 391-quater - Presupposti - Decisione di cancellazione della causa dal ruolo - Corte EDU - Esclusione.

L'art. 391-quater c.p.c. richiede, quale presupposto necessario ma non sufficiente per la revocazione di una decisione nazionale passata in giudicato, che il contenuto quest'ultima sia stato dichiarato contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione, resa dalla Corte EDU; non è pertanto consentita la revocazione, qualora la Corte europea abbia assunto una decisione di cancellazione della causa dal ruolo - ai sensi dell' art. 37 della Convenzione in relazione all'art. 62A del regolamento - meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione da parte dello Stato italiano, con la quale la Corte EDU si sia limitata a valutare la congruità del risarcimento offerto ed a stabilire che non occorre proseguire l'esame del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34275** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

S. *(PORCELLI GIOVANNI) contro* F. *(BALDACCI PIER LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/08/2022

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Atto compiuto da una società di capitali - Scientia damni - Riferibilità al legale rappresentante - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società, il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, conformemente al criterio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67, Cod. Civ. art. 1391

Massime precedenti Vedi: N. 23891 del 2013 Rv. 628067-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34377** *del* **24/12/2024** (Rv. **673419-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(LO PRESTI FILIPPO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/12/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione - Richiesta di omologazione forzosa - Decorso del termine di 90 gg. per consentire all'amministrazione finanziaria di aderire - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.

Ai fini della omologazione forzosa (c.d. "cram down") dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la relativa domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, con la conseguenza che la stessa risulta inammissibile laddove presentata prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.182-bis, quarto comma, l.fall., al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta di soddisfacimento formulata dal debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis com. 4, Legge Falliment. art. 182 ter

Massime precedenti Vedi: N. 1033 del 2024 Rv. 670214-01, N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34372** *del* **24/12/2024** (Rv. **673408-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(BARBIANI STEFANO) contro* F. *(PICCININI GABRIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato - Crediti contestati - Provvedimento ex art. 175 l. fall. di ammissione al voto - Istanza specifica di contestazione - Necessità - Decreto di apertura operazioni - Implicito rigetto.

In tema di concordato preventivo, solo a fronte della contestazione, mossa dal debitore o dai creditori concorrenti, della legittimazione di un creditore all'espressione del diritto di voto sulla proposta di concordato, nel corso dell'adunanza di cui all'art. 175 l.fall., il giudice delegato è tenuto ad adottare un provvedimento di ammissione provvisoria al voto, con la precisazione che lo stesso può risultare anche per implicito dal decreto di apertura delle operazioni di voto sull'elenco redatto dal commissario giudiziale, quale inequivoco e benché implicito rigetto di tutte le contestazioni sino a tale momento comunque esplicitate sul diritto di voto stesso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 175, Legge Falliment. art. 176

Massime precedenti Vedi: N. 7662 del 2020 Rv. 657462-01, N. 5689 del 2017 Rv. 644659-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34266** *del* **24/12/2024** (Rv. **673418-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(BOMBARDIERI LEANDRO) contro* T.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 30/10/2020

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Consecuzione - Fra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria - Esclusione - Art. 111, comma 2, l.fall. - Applicabilità all'amministrazione straordinaria - Limiti.

Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è configurabile tra procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, e procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l'art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 lett. 1) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28159 del 2024 Rv. 672797-01, N. 19146 del 2022 Rv. 66495**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34430** *del* **25/12/2024** (Rv. **673364-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

E. *(DE STEFANIS CLAUDIO) contro* C. *(FACINELLI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Responsabilità solidale del consorzio - Condizioni.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalti pubblici, dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale, di cui all'art. 13, l. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 1292, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8124 del 2010 Rv. 612634-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **25/12/2024** (Rv. **673363-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

C. *(MARIANI MICHELE) contro* R. *(BORA LUCIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/05/2019

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Presupposti - Carico giudiziario dell'ufficio - Esclusione - Condotte tipizzate - Individuazione - Necessità.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15232 del 2024 Rv. 67147**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34424** *del* **25/12/2024** (Rv. **673394-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

M. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* P.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Pendenza di giudizio di separazione o divorzio in sede di

legittimità - Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Operatività - Esclusione.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di "competenza per attrazione", il disposto dell'art. 38 disp.att. c.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto da tale norma, sia ancora pendente davanti al giudice di merito, anche in grado di appello, ma non anche quando sia proposto ricorso per cassazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche di tale mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato l'incompetenza del Tribunale per i minorenni a fronte delle rinuncia al motivo di ricorso per cassazione fondato sull'asserita omessa pronuncia dei provvedimenti de responsabilitate richiesti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/2021 num. 206, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 3490 del 2021 Rv. 660582-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34671** *del* **27/12/2024** (Rv. **673409-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

S. *(BINELLI MATTEO) contro* F. *(MANCA BITTI DANIELE)*

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 25/05/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003922/2024 67022102

Massime precedenti Conformi: N. 3922 del 2024 Rv. 67022**1**02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34599** *del* **27/12/2024** (Rv. **673395-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.

Rigetta, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/02/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento - Identificazione dello straniero - Onere della prova - Individuazione.

In tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un centro per il rimpatrio, incombe all'Amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dell'espulso e della mancata cooperazione di quest'ultimo, mentre spetta allo

straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l'attuazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17417 del 2017 Rv. 644939-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34723** *del* **28/12/2024** (Rv. **673396-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

H. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/12/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Seconda (o successiva) proroga del trattenimento - Indagine del giudice del merito - Presupposti - Individuazione.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'indagine che il giudice del merito è chiamato a svolgere ai fini della concessione della seconda (o successiva) proroga del trattenimento è intesa a verificare che siano emersi elementi concreti tali da ritenerne probabile l'identificazione ovvero che sia necessario un tempo ulteriore al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in considerazione del rilievo costituzionale ed eurounitario del diritto di libertà occorre verificare, dunque, non solo che un'attività sia già stata svolta ai detti fini, ma che la stessa sia stata di qualità tale da aver già sortito risultati utili, essendo probabile l'identificazione dello straniero, ovvero rimanendo da gestire solo gli aspetti organizzativi del rimpatrio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 8578 del 2023 Rv. 667468-01, N. 30178 del 2023 Rv. 66929**1**01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34747** *del* **28/12/2024** (Rv. **673410-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 07/03/2024

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 037006/2022 66646001

Massime precedenti Conformi: N. 37006 del 2022 Rv. 666460-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34854** *del* **29/12/2024** (Rv. **67341101**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

G. *(SANTINI MATTEO) contro* C. *(VIANELLO ALESSIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/09/2023

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Amministrazione di sostegno - Procedimento di apertura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Modalità.

Nel procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiando deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell'udienza e l'avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omesso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell'interessato, oltre che nel caso in cui il beneficiando abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora - tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34837** *del* **29/12/2024** (Rv. **673366-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

I. *(NIGRO ALESSANDRO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/12/2021

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Domanda con riserva - Rispetto del termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Iscrizione dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese - Necessità.

In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., il proponente, nel termine perentorio assegnato ex art. 161, sesto comma, l.fall., deve non solo depositare la domanda di omologazione dell'accordo, ma altresì provvedere all'iscrizione dell'accordo medesimo nel Registro delle Imprese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 161 com. 6, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2189, Cod. Civ. art. 2193

Massime precedenti Vedi: N. 6277 del 2016 Rv. 639217-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34807** *del* **29/12/2024** (Rv. **673365-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

L. *(MARAGNA NICOLA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/02/2024

081048 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE Concordato preventivo - Votazione - Società controllante sottoposta a procedura concorsuale - Conflitto di interessi - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, comma 4, l.fall. non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nell'ipotesi in cui l'interesse del votante - proprio del socio - sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore che, al contrario, non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui fine è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, come tale concorrente con quello degli altri creditori ammessi al voto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 177 com. 4, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 2948 del 2021 Rv. 660702-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17186 del 2018 Rv. 649300-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34840** *del* **29/12/2024** (Rv. **673367-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2022

081056 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Accordo ristrutturazione dei debiti - Reclamo avverso decreto di omologazione - Legittimazione - Fattispecie.

In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9087 del 2018 Rv. 648889-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26989 del 2016 Rv. 641810-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34854** *del* **29/12/2024** (Rv. **67341102**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

G. *(SANTINI MATTEO) contro* C. *(VIANELLO ALESSIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/09/2023

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.

Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l'interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l'amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 718, Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5380 del 2020 Rv. 656883-01, N. 451 del 2024 Rv. 669818-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34842** *del* **29/12/2024** (Rv. **673368-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

I. *(PAOLINELLI MAURO) contro* A. *(TARDELLA FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/10/2023

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordo di ristrutturazione - Transazione fiscale - Applicazione della regola della relative priority rule - Sussistenza.

La regola della c.d. "relative priority rule", prevista dall'art. 182-ter l.fall. per il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - ove contempla la possibilità che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione a valori di mercato dei beni gravati dalla prelazione - si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 182 bis, Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17155 del 2022 Rv. 665089-01, N. 24527 del 2024 Rv. 672363-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **35000** *del* **30/12/2024** (Rv. **673412-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

C. *(MICOLANI ANTONIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/03/2021

019002 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE Minori stranieri non accompagnati - Prestazioni assistenziali - Comune obbligato - Individuazione.

Ai fini dell'individuazione del Comune obbligato al pagamento delle prestazioni assistenziali derivanti dalla stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte di strutture residenziali, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, trova applicazione il criterio della residenza effettiva, e quindi della dimora e del domicilio ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 328 del 2000, identificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza.

Riferimenti normativi: Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6 com. 4

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **34898** *del* **30/12/2024** (Rv. **67344101**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rimette a pubblica udienza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Procedura accelerata di convalida del trattenimento - Limiti - Eccezioni di carattere personale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale; tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova; in ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. (Principio interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2024 num. 158, Legge 09/12/2024 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 all. I

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01, N. 33398 del 2024 Rv. 673362-01, N. 27439 del 2023 Rv. 669135-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **35087** *del* **30/12/2024** (Rv. **673398-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

I. *(GIAMMARIA SALVATORE) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 20/12/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Scissione societaria - Fallimento della società scissa assegnataria di immobile ipotecato - Diritti del creditore ipotecario - Individuazione.

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI In genere.

In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 2808, Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 55 com. 3, Legge Falliment. art. 61 com. 1, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8557 del 2023 Rv. 667438-02

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **34898** *del* **30/12/2024** (Rv. **67344102**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rimette a pubblica udienza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Giudice della convalida - Accertamento e sindacato.

Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento; pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale, come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente. (Principio

interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 all. I, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01, N. 33398 del 2024 Rv. 673362-01, N. 27439 del 2023 Rv. 669135-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **35053** *del* **30/12/2024** (Rv. **673397-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

S. *(TARANTO VINCENZO) contro* P. *(CALPONA BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/01/2019

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Autorizzazione al subappalto - Ampliamento dell'oggetto oltre i limiti autorizzati - Violazione dell'art. 21 l. n. 646 del 1982 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Nullità contrattuale - Esclusione.

In tema di appalto pubblico, qualora l'impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l'esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido, perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell'art. 21 della legge n. 646 del 198, anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione, poiché la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5143 del 2020 Rv. 657083-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

DICEMBRE 2024

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30791** *del* **02/12/2024** (Rv. **673043-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

C. *(MILONE MARIO) contro* C. *(CENTINEO SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/10/2017

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c. - Possibilità di superamento mediante le risultanze atto costitutivo del condominio - Condizioni.

In tema di condominio negli edifici, la presunzione di condominialità prevista dall'art. 1117 c.c. opera con riguardo a cose che per le loro caratteristiche strutturali non sono destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari; essa può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del Condominio, quando questo contenga elementi tali da escludere, in modo chiaro e inequivoco, l'alienazione del diritto di condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 16070 del 2019 Rv. 654086-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30856** *del* **02/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

P. *(IANNOTTA PASQUALE) contro* D. *(STENDARDI LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2018

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Aspetto architettonico - Opera modificativa - Criteri di valutazione.

Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sull'aspetto architettonico di un edificio, deve essere adottato un criterio di reciproco temperamento tra le menomazioni allo stile del fabbricato apportate da precedenti modifiche e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120 com. 4, Cod. Civ. art. 1127 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16518 del 2023 Rv. 668047-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30856** *del* **02/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

P. *(IANNOTTA PASQUALE) contro* D. *(STENDARDI LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2018

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Condominio articolato in diversi corpi di fabbrica espressione di un'unica idea progettuale - Sopraelevazione - Condizioni - Conservazione dell'aspetto architettonico dell'edificio - Presupposti - Fattispecie.

Qualora un edificio condominiale sia articolato in più corpi di fabbrica, con diversità di volumi e facciate, ma sia espressione di un'unica idea progettuale, la sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato nel suo complesso e non deve alterare le linee impresse dal progettista, indipendentemente dalla maggiore o minore visibilità del manufatto o dall'assenza di visibilità in relazione ai possibili punti di osservazione rispetto all'edificio condominiale unitariamente considerato (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso che la sopraelevazione eseguita su un edificio condominiale, composto da tre corpi di fabbrica di altezza diversa ma pur sempre ispirato a un unitario stile progettuale, ne pregiudicasse l'aspetto architettonico, in ragione del fatto che insisteva su uno solo dei volumi del manufatto e non era visibile dagli altri due lati dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29584 del 2021 Rv. 662706-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30799** *del* **02/12/2024** (Rv. **673235-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(GOZZI GIOVANNI) contro* C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/09/2021

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Notaio - Responsabilità - Obbligo di astensione - Ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi - Configurabilità - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere "ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell'art. 31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31006 del 2017 Rv. 647068-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30791** *del* **02/12/2024** (Rv. **673043-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

C. *(MILONE MARIO) contro* C. *(CENTINEO SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/10/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - Oneri di allegazione a carico del proprietario in relazione al danno emergente ed al lucro cessante - Prova per presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - Ammissibilità in caso di specifica contestazione del convenuto.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30906** *del* **03/12/2024** (Rv. **673044-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

B. *(DI PORTO ANDREA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2021

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 147, lett. a) e lett. b) della l. n. 89 del 2013 - Interesse tutelato - Contenuto - Concorso apparente di norme - Sussistenza - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, comma 1, lett. b) della l. n. 89 del 2013, che sanziona la violazione ripetuta dei principi del codice deontologico dei notai, attraverso la sua considerazione in astratto, non tutela un unico interesse alla correttezza del comportamento dei notai, comunque diverso dall'interesse, presidiato dall'art. 147, comma 1, lett. a) della medesima legge, alla tutela della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile; sicché, ai fini della sussistenza di un concorso apparente tra le due norme, occorre individuare e comparare, col suddetto interesse tutelato dall'art. 147 lett. a), i variabili interessi protetti dai singoli articoli del codice deontologico dei notai che sono stati ripetutamente violati.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28133 del 2022 Rv. 66570**2-**01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31130** *del* **04/12/2024** (Rv. **673045-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

L. *(BUFANO GIOVANNI) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2019

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nullità - Costituzione in giudizio del socio accomandatario - Conseguenze - Fondamento.

La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10301 del 2020 Rv. 657776-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31032** *del* **04/12/2024** (Rv. **673240-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* F. *(VALENTINI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 c.c.

Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 8657 del 2006 Rv. 588548-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31032** *del* **04/12/2024** (Rv. **673240-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* F. *(VALENTINI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2017

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio - Portata - Normativa antisismica - Carattere integrativo dell'art. 1127, comma 2, c.c. - Conseguenze.

Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente all'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2000 del 2020 Rv. 656854-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31065** *del* **04/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(DE GIORGIO MARIO) contro* A. *(CAVALLO ALFREDO GUGLIELMO D.)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/07/2020

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Appello in causa inscindibile - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di primo grado - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354

Massime precedenti Vedi: N. 11506 del 2022 Rv. 664439-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31170** *del* **05/12/2024** (Rv. **673096-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **POLETTI DIANORA.**

M. *(PAVIRANI MAURIZIO) contro* D. *(STORARI ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/02/2019

072044 DONAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DONAZIONE - CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE Donazioni e disposizioni testamentarie nulle - Conoscenza del vizio - Onere della prova - A carico della parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria vizio.

168386 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - NULLE - CONFERMA In genere.

La prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 799, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1392 del 1963 Rv. 262090-01

Massime precedenti Vedi: N. 2700 del 2019 Rv. 652430-01, N. 14504 del 2018 Rv. 648848-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31224** *del* **05/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(MURA MATILDE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/12/2021

023050 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - FONDAZIONI - IN GENERE Compensi professionista in caso di prestazione effettuata in favore di fondazione comunale - Abuso dello strumento della personalità giuridica da parte del Comune fondatore - Conseguenze - Adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla fondazione - Fattispecie.

103055 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di compensi del professionista maturati nei confronti di una fondazione comunale, l'ente fondatore è tenuto all'adempimento della relativa obbligazione in caso di abuso dello strumento della personalità giuridica, circostanza che si verifica qualora il Comune si serva della struttura organizzativa della fondazione come mero schermo per gestire i propri affari.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del comune che, dopo la costituzione della fondazione, aveva continuato ad esercitare la propria ingerenza sulla stessa, individuando attività da compiere sui fabbricati concessi, delle modalità di svolgimento di tali attività e dell'approvvigionamento dei mezzi a tal fine necessari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 167 art. 114, Cod. Civ. art. 14

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31288** *del* **06/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. *(VANNICELLI FRANCESCO) contro* I. *(CAMICI GIAMMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/05/2020

187057 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - NELLA VENDITA DI ANIMALI - IN GENERE Compravendita di animali - Art. 1476 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili ne consegue che all'acquirente spetta, sia in base all'art. 1476 c.c. che all'art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, la quale comporta il diritto del compratore di scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in fattispecie relativa alla vendita di un cucciolo di cane, aveva escluso l'operatività della garanzia quanto al difetto della coda e di un testicolo mentre l'aveva invece riconosciuta con riguardo alle altre patologie genetiche occulte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1496, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135 com. 2, Cod. Civ. art. 1491, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31431** *del* **06/12/2024** (Rv. **673097-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

T. *(TESEO ROBERTO) contro* P. *(FABBRIZI CRISTIANA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/04/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Procedimento di liquidazione onorari di avvocato - Ricorso ex art. 702bis c.p.c. - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Fondamento - Fattispecie.

Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 210 del 2019 Rv. 652067-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31747** *del* **10/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

F. *(MIGLIUCCI BENIAMINO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 17/06/2021

040029 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO Comportamento del conducente - Iniziale spostamento sull'opposta corsia di marcia al fine di sorpassare - Non completamento della manovra - Conseguente rientro nella propria corsia - Art. 148, comma 12, C.d.S. - Violazione - Configurabilità - Esclusione.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

La violazione di cui all'art. 148, comma 12, del codice della strada non si configura ove il conducente del veicolo, pur spostatosi inizialmente sull'opposta corsia di marcia, rientri nella propria senza completare la manovra di sorpasso in corrispondenza di un'intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 148 com. 1, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 148 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 31009 del 2018 Rv. 651866-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31977** *del* **11/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

V. *(PAFUNDI GABRIELE) contro* C. *(VERSINI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/01/2020

157003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare - Servitù - Applicabilità dell’art. 5 r.d. n. 499 del 1929 - Esclusione - Conseguenze.

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) In genere.

Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sulla pubblicità costitutiva, ove non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, cosicché non assume rilevanza l'atteggiamento soggettivo di colui che abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13501 del 2019 Rv. 654039-01

Massime precedenti Vedi: N. 29089 del 2017 Rv. 646534-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32010** *del* **11/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

F. *(SPAZIANI TESTA EZIO) contro* B. *(MONTEMAGGI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/04/2020

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni previste dall'art. 144 d.lgs. n. 385 del 1993 - Consiglieri di amministrazione non esecutivi degli enti creditizi - Obbligo di "agire in modo informato" ex art. 2381, comma 6, c.c. - Contenuto - Fondamento - Violazione - Conseguenze.

159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative ex art. 144 TUB, l'obbligo di "agire in modo informato", previsto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c., comporta che il consigliere di amministrazione non esecutivo risponda non dell'inadempimento degli specifici doveri gravanti sui titolari della gestione o delle funzioni di controllo, ma dell'inosservanza di quelli che incombono sui componenti del consiglio di amministrazione, anche in base alla normativa secondaria di settore, come quello di approntare strumenti organizzativi valevoli ad assicurare che le informazioni rilevanti raggiungano sempre il consiglio e quello di adoperarsi in concreto per garantire la completezza, veridicità ed efficacia dei sistemi informativi, configurandosi, in caso di violazione, una responsabilità contrattuale verso i soci della banca e di tipo pubblicistico verso l'autorità di vigilanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 19556 del 2020 Rv. 659134-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31856** *del* **11/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

L. *(PAGANI MARCO) contro* S. *(ROSSI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2019

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Obbligazione assunta da uno solo dei coniugi ma relativa ai bisogni della famiglia - Possibilità di agire contro l'altro coniuge - Condizioni e limiti.

Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31977** *del* **11/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

V. *(PAFUNDI GABRIELE) contro* C. *(VERSINI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/01/2020

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione.

Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti mortis causa, o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 3

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31966** *del* **11/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

I. *(PERRI GIACOMO MARIA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/05/2019

125165 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO Comodato - Estinzione - Mancata riconsegna da parte del comodatario - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

In tema di estinzione del comodato, la mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le sue reiterate richieste, è inidonea a determinare l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi in una inottemperanza alle pattuizioni costitutive della detenzione, valevole ad integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante sul comodatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804, Cod. Civ. art. 1809

Massime precedenti Conformi: N. 8213 del 2016 Rv. 639669-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32079** *del* **12/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

P. *(GIANNI SAVERIO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 08/10/2019

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Sicurezza ed etichettatura dei prodotti - Obblighi informativi ex art. 6 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Responsabilità di tutti gli operatori della filiera - Fondamento - Nozione di "distributore".

In tema di sicurezza ed etichettatura dei prodotti, gli obblighi informativi, previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 206 del 2005, gravano su tutti gli operatori della filiera economica, stante la definizione di "distributore" ex art. 2, lett. f), d.lgs. n. 172 del 2004, che lo identifica non solo con il venditore al dettaglio, ma con qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 172 art. 2 lett. F), Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 18171 del 2016 Rv. 641097-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32082** *del* **12/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

V. *(GRAVALLESE ANTONIO) contro* C. *(SARLI ANGELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2022

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Artt. 4, 29 e 30 l.r. Lombardia n. 14 del 1998 - Artt. 7-bis, comma 2, 50 e 107 TUEL - Art. 17 l. n. 689 del 1981 - Interpretazione sistematica - Compiti del Sindaco e del Presidente di Provincia - Nell'attività degli enti - Limiti - Presenza di apposita articolazione burocratica - Autonomia decisionale e di spesa - Conseguenze.

In tema di riparto della responsabilità di tipo sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico, l'interpretazione sistematica degli artt. 4, 29 e 30 l.r. Lombardia n. 14 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis, degli artt. 7 bis, comma 2, 50 e 107 TUEL, nonché dell'art. 17 l. n. 689 del 1981, è nel senso che al Sindaco e al Presidente della Provincia non spetta qualsiasi compito nell'ambito delle attività dell'ente, allorché sussista un'apposita articolazione burocratica preposta alle attività che non siano di indirizzo e controllo politico-amministrativo, per cui i dirigenti, dotati di autonomia decisionale e di spesa, svolgono tutti i compiti connessi alle loro funzioni, inclusa l'adozione degli atti che impegnano l'ente all'esterno.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 art. 4, Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 art. 29, Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 art. 30, Legge Reg. Lombardia 08/11/2021 num. 20 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 19751 del 2022 Rv. 665003-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32571** *del* **14/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

V. *(TEOFILI MARIO) contro* G. *(NAPOLEONI NICCOLINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/12/2018

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione - Inammissibilità della prova per presunzioni - Sentenza contenente ragionamento presuntivo vietato - Nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Impugnazione - Necessità.

138235 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITA' In genere.

In tema di simulazione contrattuale, l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza in cui è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 c.c. produce una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime ex art. 157, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14274 del 2017 Rv. 644640-01, N. 19485 del 2017 Rv. 645496-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32709** *del* **16/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

K. *(STORNELLO MOMMA SOPHIE) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/09/2019

058045 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFETTI REALI Trasferimento della proprietà - Possesso ad usucapionem - Accertamento giudiziale in contraddittorio con il precedente proprietario - Mancanza - Nullità del contratto - Sussistenza - Esclusione.

Non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Conformi: N. 7853 del 2018 Rv. 648000-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32707** *del* **16/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(PISCOPO ERNESTO) contro* C. *(MORGERA GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/05/2019

113144 OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Rapporti di vicinato - Previsione ex art. 843 c.c. - "Obligatio propter rem" - Configurabilità - Contenuto - Presupposti.

136087 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 20540 del 2020 Rv. 659181-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32682** *del* **16/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

C. *(FIGONE ALBERTO) contro* C. *(CANEPA PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/06/2022

072072 DONAZIONE - REVOCAZIONE - PER INGRATITUDINE - IN GENERE Convivenza more uxorio - Nuova relazione intrapresa dal convivente donatario - Liceità - Comportamento del donatario - Modalità di esternazione della nuova relazione - Valutazione complessiva da parte del giudice - Doverosità ai fini dell'accertamento dell'ingiuria grave - Anche alla luce di ulteriori condotte irriguardose - Fattispecie.

In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la liceità della condotta del convivente more uxorio donatario, che intraprenda una nuova relazione, non esime il giudice da una valutazione complessiva del suo comportamento onde apprezzare, per l'accertamento dell'ingiuria grave, le modalità con cui tale nuova relazione sia stata portata alla luce, considerando altresì le ulteriori condotte da cui possa desumersi un contegno irrispettoso verso il donante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la grave ingiuria nel comportamento della donataria che, già prima della donazione, aveva taciuto al convivente donante la nuova relazione e aveva troncato il rapporto pochi giorni dopo l'atto, invitandolo a trovare una nuova abitazione, per iniziare a convivere con il nuovo compagno, proprio nell'immobile a lei donato, a distanza di poco più di un mese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 801

Massime precedenti Vedi: N. 22013 del 2016 Rv. 641570-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32672** *del* **16/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

D. *(DAMIANO LUIGI) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2020

072076 DONAZIONE - REVOCAZIONE - PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI - IN GENERE Art. 803 c.c. - Presupposti di operatività - Requisito negativo - Assenza di figli o discendenti legittimi o ignoranza di averne da parte del donante - Requisito positivo - Sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo o sopravvenuta conoscenza della sua esistenza - Effettiva venuta ad esistenza dei figlio o discendente - Necessità - Fondamento - Esigenza di riconsiderare la liberalità - Conseguenze - Art. 803, comma 2, c.c. - Concepimento al tempo della donazione - Irrilevanza della mera conoscenza da parte del donante.

L'art. 803 c.c. prevede, ai fini della revocazione di donazione per sopravvenienza di figli, due presupposti: uno, negativo, costituito dall'assenza di figli o discendenti legittimi, o dall'ignoranza di averne, da parte del donante, al momento della donazione e l'altro, positivo, dato dalla sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo o dalla sopravvenuta conoscenza della sua esistenza in vita; peraltro, è necessaria l'effettiva venuta ad esistenza del figlio o del discendente, perché solo gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole giustificano l'esigenza del donante di riconsiderare l'atto di liberalità, cosicché la mera consapevolezza del concepimento da parte del donante non rileva al fine di precludere l'operatività dell'art. 803, comma 2, c.c., che ammette la revocazione anche se il figlio era stato già concepito al tempo della donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 803

Massime precedenti Vedi: N. 5345 del 2017 Rv. 643168-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32694** *del* **16/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

B. *(RIMOLDI DAVIDE SERAFINO) contro* B. *(BRUMANA FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2020

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Pagamento somma in esecuzione di negozio giuridico - Declaratoria di nullità con sentenza - Indebito oggettivo - Diritto alla restituzione della prestazione eseguita - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione - Dalla data del pagamento - Fondamento.

L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033, Cod. Civ. art. 2935

Massime precedenti Vedi: N. 24628 del 2015 Rv. 638043-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32947** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

C. *(PALUMBO ANNA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2018

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione del trasporto per conto di chi spetta - Sinistro - Indennizzo - Spettanza al compratore - Pagamento eseguito invece a favore del venditore - Conseguenze - Diritto di surrogazione dell'assicuratore nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere - Esclusione.

In tema di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta, in caso di sinistro, l'indennizzo assicurativo spetta al compratore, cosicché, ove esso sia stato invece pagato al venditore, deve escludersi il diritto di surrogazione dell'assicuratore nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1510, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1916

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32947** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

C. *(PALUMBO ANNA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2018

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione del trasporto per conto di chi spetta - Proprietà del carico - Trasferimento in capo al destinatario - Al momento della consegna al vettore - Conseguenze - Sinistro - Legittimazione del venditore ad agire verso l'assicuratore - Esclusione.

In tema di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta, poiché la proprietà del carico si trasferisce al destinatario con la consegna al vettore, salvo patto contrario, in caso di sinistro verificatosi durante il trasporto, il venditore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1510, Cod. Civ. art. 1891

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33004** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

I. *(ACERBONI FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Fallimento del debitore in corso di causa - Carattere esclusivo ed assorbente - Conseguenza - Degradazione del ritardo a mera occasione.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, con la conseguente difficoltà di quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento, interrompono detta sequenza assumendo - quali fattori idonei a produrre, da soli, l'evento - rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Cod. Civ. art. 2043, Cod. Pen. art. 41, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267

Massime precedenti Conformi: N. 22973 del 2017 Rv. 645569-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32952** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. *(SIMONE GIOVANNI) contro* P. *(STRAMBI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2019

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10141 del 2021 Rv. 661000-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32946** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Parz. Diff.)*

P. *(MAZZETTI FEDERICO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/03/2019

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Fermo tecnico di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Oneri probatori - Contenuto - Prova della spesa sostenuta per un mezzo sostitutivo - Necessità - Sufficienza - Ragioni.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 27389 del 2022 Rv. 665950-01, N. 5447 del 2020 Rv. 657289-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33255** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(BIAGIANTI FABIO) contro* V. *(AMORESE MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/07/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Offerte al pubblico - Prospetto informativo - Obbligo - Esonero - Presupposti - Art. 34-ter Regolamento Emittenti Consob - Profilo soggettivo - Prodotti provenienti da soggetti giuridici distinti - Profilo oggettivo - Diversità dei prodotti finanziari - Patrimoni destinati costituiti ciascuno per uno specifico affare.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari, l'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo viene meno in presenza dei presupposti di esenzione ex art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob e, cioè, quando i prodotti offerti provengono da soggetti giuridici distinti senza superare, per ciascuno di essi, la soglia di cinque milioni di euro nell'arco di dodici mesi e, al contempo, sotto il profilo oggettivo, vi è diversità dei prodotti offerti, trattandosi di patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c., costituiti ciascuno per uno specifico affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2447, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33258** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

contro

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/12/2020

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 028403/2023 66899702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33198** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

C. *(NASTRI FABRIZIO) contro* C. *(GALEONE FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 13/06/2019

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE Crediti professionali - Condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore - Contestazione giudiziale del credito o di elementi essenziali del rapporto - Prove valevoli a confortare l'esistenza di tali elementi - Sussistenza - Conseguenze - Ritardo colpevole nell'adempimento - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.

In tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224, Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24973 del 2022 Rv. 665548-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33208** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(VASSALLO ARTURO) contro* T. *(MANCUSI SERGIO MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2020

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Contratto stipulato per intervento del mediatore - Condizione sospensiva impropria - Mancato verificarsi dell'evento - Diritto alla provvigione - Esclusione.

In tema di mediazione, il mancato verificarsi dell'evento previsto da una condizione sospensiva impropria, consistente nell'esito positivo dell'accertamento di un fatto anteriore al contratto stipulato per intervento del mediatore, inibisce l'efficacia di tale contratto, così impedendo la conclusione dell'affare e, con essa, l'insorgenza del diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1757

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33034** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

S. *(GEMMA ANDREA) contro* V. *(GRONDONA ROBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2019

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza.

In tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33255** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(BIAGIANTI FABIO) contro* V. *(AMORESE MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/07/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Offerte al pubblico - Prospetto informativo - Obbligo - Esonero - Presupposti - Art. 34-ter Regolamento Emittenti Consob - Locuzione "medesimo prodotto finanziario" - Corretta interpretazione - Strumenti appartenenti al medesimo genere - Esclusione - Prodotti omogenei relativi al medesimo affare o condividenti lo stesso rischio.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, ex art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob, la locuzione "medesimo prodotto finanziario" non indica strumenti appartenenti al medesimo genere, ma prodotti omogenei, relativi a uno stesso affare o che condividono un identico rischio, connesso all'investimento del capitale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33657** *del* **20/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

B. *(PANARITI PAOLO) contro* C. *(ERMETES MARIA LETIZIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/02/2022

033001 BORSA - IN GENERE Eccezione di giudicato esterno, formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, derivante da assoluzione per il delitto di cui all'art. 184 T.U.F. - Fattispecie sovrapponibile di cui all illecito amministrativo ex art. 187-bis T.U.F. avente natura sostanzialmente penale - Opponibilità nel giudizio di cassazione - Conseguenze derivanti dalla non compatibilità dell'instaurazione o prosecuzione del procedimento amministrativo sanzionatorio con il principio del ne bis in idem di diritto convenzionale ed euro unitario.

In tema di sanzioni amministrative applicate dalla Consob, è opponibile nel giudizio di cassazione l'eccezione di giudicato esterno derivante dalla sopravvenuta assoluzione definitiva nel giudizio penale per la fattispecie prevista dall'art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998, perfettamente sovrapponibile all'incolpazione di cui all'art. 187 bis dello stesso d.lgs., avente natura sostanzialmente penale. In caso di pronuncia definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste", infatti, il divieto del ne bis in idem è pienamente efficace e, pertanto, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non incontra alcuna limitazione ai sensi dell'art. 52 della stessa Carta; ciò comporta l'impossibilità di continuare nell'accertamento dell'illecito amministrativo, la necessità di interrompere il relativo procedimento e l'eventuale successivo giudizio di opposizione, con conseguente non applicazione della disposizione sanzionatoria di diritto interno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5370 del 2024 Rv. 670280-01, N. 31632 del 2018 Rv. 65176**2**02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33704** *del* **20/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

M. *(CANNIZZARO FRANCESCO) contro* G. *(GIANNARINI MARIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2019

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Azione ex art. 2901 c.c. - Pagamento integrale del debito da parte del debitore "con riserva di ripetizione in sede di gravame" - Interesse ad agire del creditore - Persistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo il presupposto oggettivo di detta azione un atto dispositivo che compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore o che determini una variazione tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, l'interesse ad agire del creditore, che deve permanere fino alla decisione definitiva, viene meno in caso di pagamento integrale del debito non sussistendo in questo caso l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la predetta esigenza a fronte del pagamento integrale della somma dovuta, effettuato "con riserva di ripetizione in sede di gravame").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13172 del 2017 Rv. 644304-01, N. 12975 del 2020 Rv. 658225-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33916** *del* **22/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(PONTE VALENTINA) contro* C. *(GELMINI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/06/2023

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) Azioni a difesa della servitù - Litisconsorzio necessario - Condizioni.

In tema di azioni a difesa della servitù, qualora la domanda tende a conseguire l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale già trascritto, non si configura litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente, laddove nelle altre ipotesi, inclusa quella in cui si controverta dell'estensione del diritto di servitù non ancora trascritto o comunque suscettibile di essere trascritto, la sua natura unitaria e le esigenze di certezza del diritto e di tutela dei terzi, poste a fondamento del sistema della pubblicità immobiliare, impongono la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari del fondo servente al giudizio finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto in questione, essendo la sentenza resa solo nei confronti di alcuni di essi inutiliter data non potendo essere utilmente trascrivibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 22835 del 2024 Rv. 672178-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33919** *del* **22/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **.** *Estensore:* **.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(MARTINO GIUSEPPE) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/09/2021

046184 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) Condominio negli edifici - Diritto di sopraelevazione - Conseguente facoltà di modificare la scala comune - Sussistenza.

Il condomino che ha diritto di sopraelevare ha facoltà di apportare le modifiche necessarie alla scala comune, mediante le indispensabili demolizioni e le successive ricostruzioni a livello più elevato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34183** *del* **23/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

F. *(LIGUORI VINCENZO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Legittimazione processuale attiva - Soggetti intervenuti nel processo presupposto - Spettanza - Fondamento.

In tema di equa riparazione, sono legittimati a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo a norma della l. n. 89 del 2001, tutti i soggetti che siano stati parti nel giudizio in cui si assume essere avvenuta la violazione e, quindi, anche le parti intervenute, in quanto anche l'interesse giuridico posto alla base dell'intervento, ancorché adesivo e sebbene riflesso, assume spesso sotto vari profili (patrimoniale, personale) una valenza pari o addirittura superiore a quello sotteso alla controversia pendente fra le parti principali del processo presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23173 del 2012 Rv. 624641-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34202** *del* **23/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

L. *(LIGUORI MICHELE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2022

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Natura del rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente - Compensazione tra il credito di quest'ultima verso la parte vittoriosa e quello del distrattario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa officiata da due avvocati di cui uno solo dichiaratosi antistatario, in presenza di una dichiarazione specifica di uno di essi di rinuncia alla distrazione delle spese in favore dell'altro, aveva distratto le stesse per la metà in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 8436 del 2019 Rv. 653387-01

Massime precedenti Vedi: N. 10236 del 2022 Rv. 664217-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34362** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

F. *(DELL'ANNO PAOLO) contro* R. *(COSSINA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2020

Anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali, senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo (come nella specie in caso di connessione cd. probatoria), gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. Ne consegue che, in tal caso, il termine di novanta giorni, di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, decorre dal nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria in favore della P.A. competente a sanzionare l'illecito amministrativo, al fine di permetterle l'utilizzo degli atti rilevanti, confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e presupposto sia dell'attività investigativa che di quella accertativa.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34362** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

F. *(DELL'ANNO PAOLO) contro* R. *(COSSINA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Illecito amministrativo emergente da indagini penali - Contestazione mediante notifica - Termine - Decorrenza - Dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale i procedimenti penali sono pendenti - Sussistenza - Fondamento - Ambito applicativo - Casi di connessione per pregiudizialità - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge

per la notificazione della contestazione, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 9881 del 2018 Rv. 648157-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34401** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

L. *(CLEMENTE GIOVANNI) contro* L. *(ANDREOTTA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/07/2019

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle l.n. 230 del 1950, e n. 841 del 1950 - Qualificazione quale possesso del rapporto materiale con il terreno assegnato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inapplicabilità degli artt. 1150 e 1152 c.c.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi n. 230 del 1950 e n. 841 del 1950, non hanno il possesso del terreno assegnato, ma un rapporto di detenzione qualificata con esso; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1150 c.c. in tema di indennità per le riparazioni, miglioramenti e addizioni recate alla res, nonché di quella di cui all'art. 1152 c.c., relativa al diritto del possessore di buona fede di ritenere il bene fino al pagamento delle indennità dovute, non estendibile ad ipotesi diverse da quelle previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1152, Legge 12/05/1950 num. 230, Legge 21/10/1950 num. 841

Massime precedenti Vedi: N. 13316 del 2015 Rv. 635983-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34394** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(GUAGLIARDO FRANCESCO PAOLO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/06/2018

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 194**2**Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze.

La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma

imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante. L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18, Legge 29/02/1985 num. 47 art. 26, Cod. Civ. art. 1224 com. 2, Cod. Civ. art. 1277, Cod. Civ. art. 1474, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Conformi: N. 22154 del 2018 Rv. 650084-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34389** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(PALA FRANCESCO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 17/01/2018

040032 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO Sanzioni amministrative - Obblighi di cui all'art. 157, comma 6, del codice della strada circa i luoghi nei quali è permessa la sosta - Onere probatorio gravante sulla pubblica amministrazione - Contenuto.

In tema di sanzioni amministrative, quanto agli obblighi di cui all'art. 157, comma 6, del codice della strada circa i luoghi nei quali è permessa la sosta, è onere della P.A. dare prova dell'adozione di provvedimenti amministrativi che individuano, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, ovvero, in difetto di ciò, dell'adozione di provvedimenti atti a rendere inoperante l'obbligo di cui all'art. 7, comma 8, prima parte, del codice della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 8, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 157 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 18575 del 2014 Rv. 632106-01, N. 5122 del 2011 Rv. 617175-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34376** *del* **24/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(MUCCIARELLI FRANCESCO) contro* C. *(RANDISI GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/05/2021

033001 BORSA - IN GENERE Borsa - Informazioni privilegiate ex art. 7 del reg. UE n. 596 del 2014 - Significatività - Contenuto - Modalità dell'accertamento - Fattispecie.

In materia di società e borsa, le informazioni per essere qualificate come privilegiate, ai sensi dell'art. 7 del reg. UE n. 596 del 2014 (cd. MAR), devono essere dotate del carattere della significatività da individuarsi, sotto il profilo oggettivo, alla luce dell'impatto che l'informazione ha sui prezzi degli strumenti finanziari, e sotto il profilo soggettivo, alla luce della probabile incidenza delle informazioni sulle scelte soggettive dell'investitore ragionevole, secondo la teoria del "più probabile che non". La qualificazione di un'informazione come privilegiata, quindi, deve essere effettuata con accertamento ex ante, nel momento in cui l'emittente, a conoscenza della stessa e dei suoi caratteri può comprendere consapevolmente che questa possa, in modo significativamente probabile, influenzare le scelte dell'investitore razionale; ad ogni modo, alla luce del quindicesimo considerando del citato regolamento, la natura privilegiata dell'informazione può essere confermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza sui prezzi, prendendo in considerazione anche i dati disponibili in epoca successiva alla sua diffusione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che, considerando anche gli effetti verificatisi ex post, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti della società ricorrente, la quale aveva ritardato di alcuni giorni la pubblicazione delle stime preliminari contenenti dati positivi relativi all'esercizio contabile precedente, aventi i requisiti di cui all'art. 7 citato, ragione per la quale avrebbero dovuto essere comunicate tempestivamente).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 16/04/2014 num. 596 art. 7, Regolam. Comunitario 16/04/2014 num. 596 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 24310 del 2017 Rv. 645794-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34475** *del* **26/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

G. *(PROVENZANI ELENA) contro* B. *(Calandrella Adriano)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2023

184027 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE Decisione emessa dalla corte di appello - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Notifica della sentenza ad istanza di parte - Inidoneità - Comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria - Necessità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 8 della l. n. 1078 del 1930, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa ad istanza delle parti non è idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in materia di usi civici ed è comunque consentita un'adeguata possibilità di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva giudicato tardivo il reclamo proposto avverso la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione del dispositivo di primo grado, stante l'identità delle modalità con le quali gli artt. 2, 7, e 8 regolavano la notificazione dei provvedimenti, rispettivamente, del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in primo grado, e della Corte di Appello, in sede di reclamo).

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 2, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 7, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327, Costituzione art. 24, Costituzione art. 3, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34565** *del* **27/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

Q. *(LAURITA LONGO LUCIO) contro* P. *(GIACOMELLI MARIA FRANCESCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/04/2019

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto stipulato dal falsus procurator contenente clausola compromissoria - Forma scritta della ratifica - Necessità - Esclusione - Atto contenente manifestazione implicita volontà del dominus di far proprio il contratto - Ammissibilità - Condizioni.

La ratifica di una clausola compromissoria stipulata dal falsus procurator non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far propria la convenzione arbitrale, potendo la ratifica essere anche implicita. Tuttavia, il rispetto della forma scritta esige che la ratifica risulti da un atto scritto, che sia redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione della clausola compromissoria e che quindi manifesti così in modo inequivoco la volontà del dominus di fare proprio l'operato del rappresentante senza potere specificamente concernente tale convenzione arbitrale (come ad es. l'atto di nomina di un arbitro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 808

Massime precedenti Vedi: N. 2617 del 2021 Rv. 660311-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34567** *del* **27/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

Z. *(D'ACHILLE ROBERTO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2023

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Comunicazione a carico dei privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem ex art. 1, comma 260, l. n. 296 del 2006 - Possesso intrapreso ma non ancora maturato all'epoca dell'entrata in vigore della legge - Applicabilità della disposizione - Fondamento e conseguenze.

L'art. 1, comma 260, della l. n. 296 del 2006, che prevede che i privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem debbano comunicare all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti, si applica anche in caso di possesso intrapreso ma non ancora maturato all'epoca di entrata in vigore della predetta legge poiché, secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti. Ciò determina un vizio sopravvenuto del periodo utile al maturarsi dell'usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto, senza che sia possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell'usucapione di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e 2943 c.c. che non riguarda una previsione ex lege.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 260, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34623** *del* **27/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

B. *(CAROLLO MARCO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/11/2018

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto privato - Attestato di regolare esecuzione dei lavori - Equipollente a una dichiarazione di accettazione delle opere senza riserve da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di appalto privato, l'attestato di regolare esecuzione dei lavori, non essendo equipollente ad un'accettazione espressa o tacita dell'opera senza riserve da parte del committente, non comporta il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, in deroga al disposto dall'art. 1665, comma 4 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665 com. 4

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34540** *del* **27/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

D. *(ABBATE ANIELLO) contro* M. *(BARBATO LUCIO)*

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 05/11/2021

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Spese per la consulenza tecnica preventiva - Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 91 e seguenti c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di mancata instaurazione del successivo giudizio di merito.

In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696, Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 29850 del 2023 Rv. 669308-01, N. 30854 del 2023 Rv. 669454-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

DICEMBRE 2024

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30836** *del* **02/12/2024** (Rv. **672923-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.**

U. *(FALCONERI DEBORAH) contro* M. *(PIRRO ANTONELLA)*

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di incompetenza - Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20553 del 2019 Rv. 654948-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **30914** *del* **03/12/2024** (Rv. **673241-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(APREA ANTONIO) contro* G. *(PUTIGNANO NICOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/02/2022

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE Autotrasporto di cose per conto terzi - "Corrispettivi minimi" - Art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Conformità al diritto UE - Limitazione al "periodo transitorio" (luglio-novembre 2011).

In tema di trasporto merci su strada per conto terzi, la disciplina dell'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, riguardante l'applicazione dei cosiddetti corrispettivi minimi, può trovare legittima applicazione - poiché non viola il diritto dell'Unione Europea e, in

particolare, l'art. 101 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 184 del 4 settembre 2014 e nell'ordinanza del 21 giugno 2016 in causa C-121/16 - limitatamente al "periodo transitorio" (luglio-novembre 2011), in cui detti costi minimi dovevano essere determinati dal Ministero dei Trasporti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 bis CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7 sexies, Legge 09/04/2009 num. 33, Legge 23/12/2014 num. 190 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30977** *del* **03/12/2024** (Rv. **673195-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

M. *(PETROSILLO PAOLO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2021

138103 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - MAGNETOFONO (REGISTRAZIONI) Prova civile - Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni - Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa - Sussistenza.

In tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Conformi: N. 5259 del 2017

Massime precedenti Vedi: N. 1250 del 2018 Rv. 647355-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30898** *del* **03/12/2024** (Rv. **673242-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(RAIMONDI NUNZIO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/12/2021

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Attribuzione ai giudici onorari di cause eccedenti un determinato valore - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'avvenuta decisione da parte di un giudice onorario di una causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, indicato in citazione in euro 250.000, svolta ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 29237 del 2024 Rv. 672678-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30898** *del* **03/12/2024** (Rv. **673242-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(RAIMONDI NUNZIO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/12/2021

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Rinvio della prima udienza di comparizione per il caso in cui il giudice non tenga udienza nel giorno fissato dall'attore in citazione - Necessità della comunicazione ai sensi del quinto comma dell'art. 82 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133224 PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO In genere.

Il rinvio della prima udienza di comparizione, se dovuto alla circostanza che nel giorno fissato dall'attore con la citazione il giudice designato non tiene udienza, non va comunicato alle parti, poiché in tal caso la causa è rinviata al primo giorno utile nel quale il giudice tiene effettivamente udienza e i difensori sono tenuti a prendere autonoma conoscenza del differimento (mediante accesso in cancelleria o telematico), dovendosi imputare la previsione di una comunicazione - al comma 5 dell'art. 82 disp. att. c.p.c. - ad un difetto di coordinamento tra il testo della norma introdotto dall'art. 7 della l. n. 353 del 1990 e quello previgente.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 5, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 17847 del 2017 Rv. 645065-01, N. 5758 del 2009 Rv. 607051-01, N. 11070 del 2003 Rv. 565100-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30981** *del* **03/12/2024** (Rv. **673013-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

R. *(D'OTTAVI LUIGI) contro* C. *(SALVIONE MARCELLO CARMINE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2020

113144 OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Danno c.d. "da atto lecito" - Condotta non colposa e non illecita - Sussistenza di una responsabilità risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale - che aveva condannato un'amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa - per aver accolto una pretesa giuridicamente impossibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25292 del 2015 Rv. 638108-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31133** *del* **04/12/2024** (Rv. **672974-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

B. *(PEZZOTTI MARCO) contro* B. *(CALLIPARI NATALE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/05/2021

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Domanda riconvenzionale - Diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale allegato dall'attore - Accertamento da parte del giudice della titolarità attiva in capo al terzo intervenuto - Dovere del giudice di provvedere anche sulla domanda riconvenzionale - Fondamento.

Nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest'ultimo credito spetti in favore non dell'attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l'originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l'interventore, e non più l'originario attore, senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36639 del 2021 Rv. 663186-01, N. 8877 del 2023 Rv. 667510-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31115** *del* **04/12/2024** (Rv. **672924-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(MARIANI ALESSANDRO) contro* C.

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile - Requisito della identità della pretesa risarcitoria azionata in sede civile - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della sospensione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., occorre - oltre alla coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra chi si è costituito parte civile nel processo penale e chi ha agito per il risarcimento in sede civile - anche l'identità della pretesa risarcitoria formulata nei due giudizi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza delle condizioni per la sospensione del processo civile, poiché, pur essendovi coincidenza tra le parti delle due domande, avendo il danneggiato proposto la domanda sia in sede civile che in sede penale, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, sul piano oggettivo le domande risarcitorie avevano contenuto diverso, atteso che l'azione civile in sede penale aveva ad oggetto unicamente i danni derivanti dal reato di omicidio colposo del coniuge del danneggiato, mentre la domanda proposta nel giudizio civile riguardava i danni derivanti dal reato di lesioni commesse direttamente nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 9066 del 2020 Rv. 65766**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31117** *del* **04/12/2024** (Rv. **672975-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(ARGERI ROBERTO) contro* I. *(GARAVELLI MARCO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Contratto misto di affitto di azienda e di promessa di vendita condizionata - Prevalenza della causa traslativa su quella di godimento - Disciplina applicabile - Competenza.

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO In genere.

In caso di contratto atipico, ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda e della promessa di vendita condizionata, con prevalenza della causa traslativa su quella di godimento, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, con la conseguenza che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c, prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10421 del 2024 Rv. 670782-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31121** *del* **04/12/2024** (Rv. **672985-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

T. *(VERDICCHIO ANDREA) contro* S. *(GUARINO GIULIO)*

Regola competenza

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 20597 del 2018 Rv. 650350-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31233** *del* **05/12/2024** (Rv. **673098-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(LOMBARDI GIUSEPPE) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2022

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Locazione non abitativa - Domanda di condanna specifica al pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. - Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore - Criteri.

In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27287 del 2021 Rv. 662414-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31378** *del* **06/12/2024** (Rv. **672926-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

V. *(DINI FABRIZIO) contro* A. *(MAZZA FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2022

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Termine di prescrizione del reato - Rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c. - Modifica legislativa - Termine del momento di consumazione del reato - Riferimento - Necessità - Fondamento.

Qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6333 del 2018 Rv. 648406-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31257** *del* **06/12/2024** (Rv. **673099-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. *(RIBALDONE MARIA ELENA) contro* C. *(GIANNELLI RENATO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/07/2022

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Maggior danno ex art. 1591 c. c. - Applicabilità al contratto di affitto di azienda - Rilevanza della restituzione parziale del bene oggetto del contratto - Esclusione - Conseguenze.

In tema di danni per ritardata restituzione di un immobile locato, la norma dell'art. 1591 c.c. - applicabile anche al contratto di affitto d'azienda in mancanza di una disposizione specifica - stabilisce che il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna, ma non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in siffatta ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l'obbligo di pagamento previsto dalla citata disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27287 del 2021 Rv. 662414-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31368** *del* **06/12/2024** (Rv. **672925-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

G. *(CRIVELLARO GIULIANO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 12/10/2021

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso"- Causa concreta - Contratto unitario per una pluralità di partecipanti - Contratti stipulati separatamente e funzionalmente collegati - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE In genere.

In caso di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di "piccola comitiva" o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell'obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici "all inclusive" acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d'urgenza nell'imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall'altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest'ultima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 83 com. 2, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1174, Decreto Legisl. 23/05/2001 num. 79 art. 33 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1417 del 2023 Rv. 666965-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31435** *del* **07/12/2024** (Rv. **672984-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(DI FONSO SIMONA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/06/2022

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Fattispecie in tema di impugnazione di cartella di pagamento.

La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13438 del 2013 Rv. 626361-01, N. 19738 del 2014 Rv. 632702-01, N. 21799 del 2021 Rv. 661847-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31443** *del* **07/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

O. *(SCOTTI ALBERTO) contro* Z. *(TREZZI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Effetto espansivo esterno del giudicato - Sul decreto ingiuntivo ottenuto in base a sentenza esecutiva sull'"an debeatur" - Successiva riforma della sentenza - Configurabilità.

L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'an debeatur - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 22864 del 2019 Rv. 655091-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31463** *del* **07/12/2024** (Rv. **672927-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

M. *(LABONIA LUIGI) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria - Esperibilità nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto revocabile il contratto di locazione ultranovennale posto in essere dal terzo, avente causa dall'avente causa del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24196 del 2023 Rv. 668645-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31490** *del* **07/12/2024** (Rv. **672928-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

F. *(APREA FABIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/09/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da somministrazione di talidomide - Domanda di indennizzo ex art. 2, comma 363, l. n. 244 del 2007 - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Idoneità - Esclusione - Eccezione.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

La domanda di indennizzo ex art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007, da parte di soggetto affetto da patologia derivante dalla somministrazione di talidomide, non costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche per la domanda di risarcimento del danno derivante dallo stesso fatto, a meno che ad essa non sia riconducibile l'evidente volontà dell'avente diritto di agire per l'ottenimento di entrambe le prestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 7194 del 2015 Rv. 635105-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31436** *del* **07/12/2024** (Rv. **673012-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

G. *(MONTANARI MARCO SAVERIO) contro* F. *(NUZZACI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/10/2022

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Onere probatorio gravante sul creditore - Fondamento.

079209 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI In genere.

Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14653 del 2015 Rv. 636289-01 Rv. 636290-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31681** *del* **09/12/2024** (Rv. **672983-03**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

R. *(CARDARELLI MASSIMILIANO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2022

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Legitimatio ad processum - Acquisto della maggiore età della parte rappresentata dal genitore nel corso del processo - Contestuale nomina del genitore quale amministratore di sostegno - Conservazione della legitimatio ad processum in capo al genitore - Sussistenza - Effetti - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17113 del 2024 Rv. 671564-03, N. 29042 del 2024 Rv. 67265**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31684** *del* **09/12/2024** (Rv. **672982-05**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(ROMEO MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2022

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno patrimoniale per spese di assistenza - Natura - Danno emergente - Conseguenze - Liquidazione - Durata presumibile dell'esborso - Necessità.

Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) è un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 13881 del 2020 Rv. 658310-02, N. 11393 del 2019 Rv. 653799-01, N. 13727 del 2022 Rv. 666261-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31681** *del* **09/12/2024** (Rv. **672983-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

R. *(CARDARELLI MASSIMILIANO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2022

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'affermazione del principio, a partire da Cass. n. 10579 del 2021, secondo il quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", abbia determinato un prospective overruling trattandosi di evoluzione interpretativa giurisprudenziale del concetto di equità liquidatoria, posto a fondamento della norma sostanziale di cui all'art. 1226 c.c.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 101 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18290 del 2024 Rv. 671861-01, N. 4085 del 2024 Rv. 670265-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31681** *del* **09/12/2024** (Rv. **672983-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

R. *(CARDARELLI MASSIMILIANO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2022

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 5865 del 2021 Rv. 660926-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31684** *del* **09/12/2024** (Rv. **672982-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(ROMEO MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell'incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. E CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 7892 del 2024 Rv. 670461-01, N. 2433 del 2024 Rv. 67006**3-**02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31679** *del* **09/12/2024** (Rv. **673174-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(GIGLIO FILOMENA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2021

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 008486/2024 67066201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31680** *del* **09/12/2024** (Rv. **672929-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

V. *(CASTELLANO FABRIZIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/11/2021

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Art. 195 c.p.c. - Sospensione feriale dei termini - Svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione - Nullità della consulenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente edico-legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 18522 del 2018 Rv. 649735-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31684** *del* **09/12/2024** (Rv. **672982-03**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(ROMEO MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2022

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione - Necessità - Somme future - Estensione - Condizioni.

Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 8866 del 2021 Rv. 660994-01, N. 22331 del 2022 Rv. 667615-01, N. 7345 del 2022 Rv. 664249-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31686** *del* **09/12/2024** (Rv. **672981-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

M. *(TUCCILLO LUIGI) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/10/2021

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione per conto altrui - Legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo - Spettanza all'assicurato - Configurabilità - Conseguenze - Compagnia assicurativa in l.c.a. - Modalità - Insinuazione al passivo - Necessità.

Nell'assicurazione per conto altrui la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo spetta all'assicurato e non al contraente, con la conseguenza che, nel caso in cui la compagnia assicurativa sia posta in l.c.a., è l'assicurato a dover far valere il diritto all'indennizzo attraverso l'insinuazione al passivo secondo la procedura concorsuale e, ove sia escluso dallo stato passivo ovvero l'attivo sia incapiente, poter attivare la polizza assicurativa "a secondo rischio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 30653 del 2017 Rv. 646759-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31684** *del* **09/12/2024** (Rv. **672982-04**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(ROMEO MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2022

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito - Danno patrimoniale futuro - Liquidazione - Parametro dell’aspettativa di vita media - Applicazione - Necessità.

Il danno patrimoniale futuro correlato alla totale perdita della capacità lavorativa in conseguenza dell'illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell'aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non già di quella, inferiore, eventualmente accertata in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31811** *del* **10/12/2024** (Rv. **672980-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Q. *(MORGANTI DAVID) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2021

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie

Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola "on claims made", la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1369

Massime precedenti Conformi: N. 2173 del 2022 Rv. 663736-01

Massime precedenti Vedi: N. 32786 del 2022 Rv. 666341-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31831** *del* **10/12/2024** (Rv. **673197-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(D'ANGELO DONATO) contro* C. *(TORSELLI GIAMPAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2020

173004 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ANNOTAZIONE - ATTI E SENTENZE Sentenza dichiarativa di nullità di atto trascritto - Annotazione - Ordine giudiziale - Necessità - Esclusione.

L'annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art 2655 c.c., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2655

Massime precedenti Conformi: N. 532 del 1962 Rv. 250835-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31834** *del* **10/12/2024** (Rv. **672979-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(MELA PIETRO MARIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 04/09/2020

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione della causa innanzi al giudice competente - Atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Deposito cartaceo - Ammissibilità.

L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e può essere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente - telematica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 179 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31818** *del* **10/12/2024** (Rv. **672930-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

L. *(DINOI FABIO) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 30/03/2020

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Ricognizione di debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto sottostante - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di una pregressa ricognizione di debito da parte della debitrice, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa spiegata, sul presupposto che, a fronte della dedotta estinzione del corrispondente credito per compensazione, fosse la creditrice opposta a dover provare l'inoperatività della fattispecie ex art. 1241 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 20689 del 2016 Rv. 642050-03, N. 13506 del 2014 Rv. 631306-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31813** *del* **10/12/2024** (Rv. **673196-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

N. *(TREMOLANTI GABRIELE) contro* M. *(CUFFARO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/10/2019

138131 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE Onere di produzione a carico dell'istante - Sussistenza - Limiti.

In tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla

circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso, con la conseguenza che, ove manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19279 del 2014 Rv. 632020-01

Massime precedenti Vedi: N. 22078 del 2014 Rv. 633000-01, N. 13078 del 2016 Rv. 640231-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32015** *del* **11/12/2024** (Rv. **672932-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 18/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6639 del 2023 Rv. 66713**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32021** *del* **11/12/2024** (Rv. **673344-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(CLEMENTE MICHELE) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Mancata proposizione del giudizio penale per difetto di querela - Azione civile di risarcimento - Termine di prescrizione - Applicabilità dell'art. 2947, comma 3, c.c. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un

fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicazione del più lungo termine prescrizionale non ritenendo provato il fatto di reato secondo il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24988 del 2014 Rv. 63338**3-**01

Massime precedenti Vedi: N. 2350 del 2018 Rv. 647930-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27337 del 2008 Rv. 605537-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32014** *del* **11/12/2024** (Rv. **673046-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(MARCOLINI CLAUDIO BRUNO) contro* A. *(MAURIELLO CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 11/01/2023

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Ordinanza di vendita - Regime di pubblicità ex art. 490 c.p.c. - Ius superveniens - Applicabilità ai procedimenti in corso - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, il regime di pubblicità previsto dalla nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. si applica, quanto alle procedure in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull'erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l'aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all'attuale formulazione dell'art. 490 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 lett. B CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/12/2017

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-02, N. 31547 del 2023 Rv. 669471-01, N. 8113 del 2022 Rv. 664549-03

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32012** *del* **11/12/2024** (Rv. **672931-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(DATI SERGIO) contro* M. *(PELLEGRINI FIORELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/01/2023

079149 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Questioni relative all'effettiva portata del titolo esecutivo

o al quomodo dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione.

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12466 del 2023 Rv. 667582-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32016** *del* **11/12/2024** (Rv. **673011-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

P. *(CARSILLO TEODORO) contro* S. *(CICIARELLI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 15/12/2022

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31971** *del* **11/12/2024** (Rv. **673198-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(VALENTINI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2022

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di

appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 27169 del 2021 Rv. 66246**3-**01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31868** *del* **11/12/2024** (Rv. **673175-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

L. *(ZAMBELLI MARCO) contro* G. *(RIZZICA CECILIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/02/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 28990 del 2019 Rv. 655965-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32017** *del* **11/12/2024** (Rv. **673010-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(MATERA MASSIMILIANO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/01/2020

018099 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Contratto di assicurazione danni - Funzione - Alterazione dell'equilibrio contrattuale in fase genetica o in fase funzionale - Rapporto tra dichiarazioni inesatte o reticenti e aggravamento del rischio - Rispettive conseguenze.

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE In genere.

L'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava; tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta; nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1897, Cod. Civ. art. 1898

Massime precedenti Vedi: N. 7913 del 2024 Rv. 670462-01, N. 20011 del 2016

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31971** *del* **11/12/2024** (Rv. **673198-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(VALENTINI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2022

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi,

e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 27169 del 2021 Rv. 66246**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32019** *del* **11/12/2024** (Rv. **673047-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(CARLI ROBERTO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/05/2020

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Preclusione ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Limiti di operatività - Delibazione nel merito - Necessità - Sentenza di secondo grado fondata su ragioni processuali - Operatività - Esclusione - Fondamento.

Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente operatività della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c., solo nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito, non quando la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale, in quanto tale circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle due decisioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7724 del 2022 Rv. 66419**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32069** *del* **12/12/2024** (Rv. **673207-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

I. *(CIRILLO LUCA) contro* S. *(BELLOPEDE GIUSEPPE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2022

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di mancata partecipazione al processo penale - Fattispecie.

Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di truffa, rilevando che il danneggiato non si era costituito parte civile e, dunque, la mera pendenza

del processo penale non spiegava efficacia sospensiva del corso della prescrizione, il quale non era stato validamente interrotto da altri atti idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11190 del 2022 Rv. 664506-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32148** *del* **12/12/2024** (Rv. **672978-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(BAJETTO FABIO) contro* B. *(DE FILIPPIS LUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2022

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Procedimento di recupero esattoriale - Art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità nei confronti dei terzi prestatori di garanzie - Sussistenza - Insorgenza del credito in data antecedente all'entrata in vigore della norma - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 100 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis, Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Cod. Civ. art. 2745, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5

Massime precedenti Difformi: N. 33369 del 2023 Rv. 669609-01

Massime precedenti Vedi: N. 1005 del 2023 Rv. 666687-01, N. 9657 del 2024 Rv. 670771-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32072** *del* **12/12/2024** (Rv. **672933-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. *(BRUNETTI VINCENZO) contro* F. *(MANELLA DUILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/03/2022

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Danno iure proprio di congiunti di un lavoratore - Derivazione da inadempimento datoriale - Rilevanza - Esclusione - Regime probatorio ex art. 2087 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria del marito di un'infermiera, vittima di violenza sessuale ad opera di un paziente, che non aveva provato la colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 14615 del 2020 Rv. 658328-01, N. 2 del 2020 Rv. 656405-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32146** *del* **12/12/2024** (Rv. **673161-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.**

S. *(RUOTOLO DANIELA) contro* V. *(DUFFINI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/02/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Espropriazione forzata su beni costituiti in fondo patrimoniale - Limiti ex art. 170 c.c. - Onere probatorio del debitore - Contenuto - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale svolta personalmente dal coniuge - Sussistenza - Fondamento.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Difformi: N. 2904 del 2021 Rv. 66052**3-**01

Massime precedenti Vedi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472-02, N. 10166 del 2020 Rv. 657724-01, N. 36312 del 2023 Rv. 669739-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32447** *del* **13/12/2024** (Rv. **673110-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. *(VENTURINI FABIO) contro* V. *(BRAZESCO MARZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Declaratoria di improponibilità della domanda - Impugnazioni - Deduzione di soli vizi di rito - Omessa devoluzione della controversia nel merito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

È inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello avverso la pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 148 c.ass., a cagione della sua limitazione alla sola rimozione della pronuncia in rito, sia pure al fine di discutere sulla correlata condanna alle spese, senza reiterazione delle conclusioni sulla domanda di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Conformi: N. 402 del 2019 Rv. 652572-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32454** *del* **13/12/2024** (Rv. **673144-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(RUSSO EMILIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/11/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Violazione del termine di 15 giorni ex art. 5 d. lgs. n.28 del 2010 - Conseguenze - Improcedibilità della causa - Esclusione - Fondamento.

La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32456** *del* **13/12/2024** (Rv. **672977-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(CIPRIANI GIUSEPPE) contro* M. *(PASANISI BERNARDINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/09/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Eccezione di prescrizione – Controeccezione - Indicazione di un termine di prescrizione maggiore - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Eccezione basata su fatti storici già allegati - Ammissibilità nel giudizio di primo grado e di appello – Sussistenza.

La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3267 del 2024 Rv. 670110-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32546** *del* **14/12/2024** (Rv. **673071-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. *(LO FRANCO LUIGI) contro* F. *(CLEMENTE MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/01/2023

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Condotta del danneggiato avente incidenza causale esclusiva - Mancata individuazione della causa del danno - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7789 del 2024 Rv. 670630-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32545** *del* **14/12/2024** (Rv. **673070-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(SCALA GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISETTA, 15/03/2021

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18232 del 2024 Rv. 671665-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32563** *del* **14/12/2024** (Rv. **673072-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

P. *(ZINGARELLI LUIGI) contro* I. *(FALIVENE FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/05/2022

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Statuizione minima della sentenza - Individuazione - Fattispecie.

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella specie, riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso della vittima dell'errore medico, e di una c.d. "personalizzazione" nella misura massima) riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (nella specie, la rideterminazione complessiva, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, del grado di invalidità a carico della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 30728 del 2022 Rv. 666050-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32575** *del* **14/12/2024** (Rv. **673106-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

F. *(DE LUCA MASSIMILIANO) contro* P. *(GALLETTI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/06/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Consegna al familiare convivente nel luogo indicato sulla busta - Presunzione di coincidenza con la residenza, la dimora o il domicilio effettivo del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24852 del 2006 Rv. 59322**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32550** *del* **14/12/2024** (Rv. **673208-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PEDONE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/05/2022

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 - Ammissibilità - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in futuro percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero determinabili in base alla prova, già acquisita, dell'importo annuo corrisposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7345 del 2022 Rv. 664249-01

Massime precedenti Vedi: N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32585** *del* **14/12/2024** (Rv. **673073-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

E. *(LOY MICHELE) contro* F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Credito da rimborso di finanziamenti effettuati da un socio a favore di una società di capitali - Trasformazione di società di capitali in una società di persone - Cessione di credito in data antecedente - Controversia promossa in data successiva - Competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese - Esclusione - Fondamento.

La controversia inerente a un credito, oggetto di cessione a terzi, da rimborso di finanziamenti effettuati da un socio a favore di una società di capitali, se promossa in data successiva alla trasformazione della debitrice ceduta in società di persone, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, nemmeno in ipotesi di cessione antecedente alla trasformazione, perché ai fini della determinazione della predetta competenza rileva il requisito della natura di società di capitali, che, ex art. 5 c.p.c., deve sussistere al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24992 del 2021 Rv. 662437-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32547** *del* **14/12/2024** (Rv. **673369-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

P. *(FREDDI ROMOLO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/02/2023

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE Prova testimoniale - Mancata ammissione per genericità - Vizio di motivazione - Configurabilità - Fattispecie.

La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un'imbarcazione, non aveva ammesso la prova testimoniale perché generica, in quanto volta a dimostrare solo la predisposizione di preventivi, sebbene i capitoli di prova fossero diretti a dimostrare le circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'affondamento dell'imbarcazione e, di conseguenza, la riferibilità dei danni riportati all'evento dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34189 del 2022 Rv. 666179-01

Massime precedenti Vedi: N. 66 del 2015 Rv. 634076-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32556** *del* **14/12/2024** (Rv. **673112-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(BALDESI LIA CECILIA MARIA) contro* S. *(GURRERA LELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2022

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Fatto illecito imputabile a più persone - Regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto i medici responsabili in misura paritaria del danno patito dalla paziente senza tenere conto delle indicazioni emergenti dalla espletata CTU medico-legale e dalla cartella clinica, deponenti nel senso di una sequenza di comportamenti posti in essere in tempi e contesti diversi e secondo ruoli distinti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14378 del 2023 Rv. 667862-01, N. 28987 del 2019 Rv. 655790-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32545** *del* **14/12/2024** (Rv. **673070-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(SCALA GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISETTA, 15/03/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Strada cd. di penetrazione rurale - Obbligo di manutenzione - Estensione agli accessori e alle pertinenze - Sussistenza - Inosservanza - Responsabilità del Comune verso i terzi danneggiati - Condizioni - Fattispecie.

Il Comune è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che derivano dal difetto di manutenzione di una strada "di penetrazione rurale", se aperta al pubblico transito, e dei suoi accessori e pertinenze. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di un Comune per un sinistro stradale mortale cagionato dalla mancanza di barriere laterali idonee ad impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8879 del 2023 Rv. 667231-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32574** *del* **14/12/2024** (Rv. **673114-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

D. *(COSTA FABIO) contro* M. *(LEDDA FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2022

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare ad uso abitativo - Contratto verbale - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto in forma scritta - Art. 13 della l. n. 431 del 1998, come modif. dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 - Applicabilità al contratto originario - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto verbale e, poi, un altro contratto redatto in forma scritta e regolarmente registrato, non possono trovare applicazione con riferimento al contratto originario i meccanismi correttivi del canone di cui all'art. 13, commi da 5 a 7, della l. n. 431 del 1998, nel testo novellato dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, perché, per effetto della stipulazione del contratto posteriore, quello antecedente deve ritenersi definitivamente venuto meno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dichiarando la risoluzione per morosità del secondo contratto scritto contenente la previsione di un canone più alto rispetto al primo contratto verbale, aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione integrale dei canoni versati ab initio in misura eccedente rispetto ai criteri fissati dall'art. 13 della l. n. 431 del 1998).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 7 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8968 del 2023 Rv. 667239-01, N. 9475 del 2021 Rv. 661240-01, N. 26493 del 2022 Rv. 665667-02, N. 19808 del 2024 Rv. 671815-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32565** *del* **14/12/2024** (Rv. **673113-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

M. *(VITOLO GIUSEPPE) contro* H. *(LAURENTI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/03/2022

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente - Esclusione - Fondamento - Menomazioni preesistenti concorrenti - Liquidazione del danno alla salute - Criteri.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente; invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente; poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro; infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 21261 del 2024 Rv. 671935-02, N. 28986 del 2019 Rv. 656174-01 Rv. 656174-02, N. 28327 del 2022 Rv. 665955-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32538** *del* **14/12/2024** (Rv. **673111-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

S. *(CASTAGNETTI CLAUDIO) contro* I. *(ABBADESSA DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2022

140015 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE Data di deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Nullità - Sussistenza - Divergenza tra data di deliberazione e di pubblicazione - Presunzione di mero errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi "consolle e SICID" - che il giudice aveva sottoscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provvedimento necessariamente antecedente all'assunzione della decisione, in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Difformi: N. 3569 del 2021 Rv. 66059**3-**01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32556** *del* **14/12/2024** (Rv. **673112-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(BALDESI LIA CECILIA MARIA) contro* S. *(GURRERA LELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2022

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione - Estensione automatica della domanda attorea – Esclusione – Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva condannato il terzo chiamato, membro di una equipe medica, in solido con gli originari convenuti, al risarcimento dei danni

patiti dall'attrice in conseguenza della imperita e negligente assistenza sanitaria prestata in occasione del parto, nonostante la chiamata fosse stata svolta dal convenuto, altro medico membro dell'equipe, al solo fine di accertarne la corresponsabilità ed agire in regresso, previa graduazione delle colpe).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32574** *del* **14/12/2024** (Rv. **673114-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

D. *(COSTA FABIO) contro* M. *(LEDDA FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso volto a censurare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360, n. 4, c.p.c. - Requisito di ammissibilità di cui all'art. 360 bis n. 2 c.p.c. - Necessità - Criterio di valutazione - Carattere decisivo della violazione denunciata - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della fondatezza della censura in diritto circa la mancata ammissione dei mezzi di prova, trattandosi di capitoli di prova privi di valenza decisiva ai fini del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9674 del 2023 Rv. 667395-01, N. 26087 del 2019 Rv. 655459-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32539** *del* **14/12/2024** (Rv. **673176-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

T. *(APICELLA CIRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 20/12/2022

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva - Fatto estintivo successivo alla notifica della cartella esattoriale - Validità della notifica - Irrilevanza - Questione meramente esecutiva - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 23894 del 2023 Rv. 668578-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16986 del 2022 Rv. 664756-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32670** *del* **16/12/2024** (Rv. **673167-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CIAFFI VINCENZO) contro* M. *(FALCONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata registrata - Originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate - Autorizzazione del consulente ad eseguire l'accertamento sull'originale depositato - Ammissibilità.

Se è fatta valere in giudizio una scrittura privata oggetto di registrazione e prodotta in copia fotostatica, ma ritenuta conforme all'originale, depositato presso l'Agenzia delle Entrate, per difetto di contestazione o per accertamento giudiziale, al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione di una delle parti, il giudice può autorizzare il designato consulente tecnico d'ufficio a compiere le proprie attività direttamente sull'originale deternuto dall'Agenzia, o acquisendolo o autorizzando il perito ad operare presso il luogo di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 218

Massime precedenti Vedi: N. 19850 del 2024 Rv. 671778-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32670** *del* **16/12/2024** (Rv. **673167-02**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CIAFFI VINCENZO) contro* M. *(FALCONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata redatta in più originali e registrata - Riproduzione fotografica di uno dei plurimi originali, diverso da quello depositato - Inammissibilità dell'istanza di verificazione - Nullità dell'accertamento effettuato sull'originale depositato - Esclusione - Fondamento.

Se la copia fotostatica prodotta in giudizio (la cui conformità all'originale da cui è tratta non risulti contestata, ovvero sia comunque accertata) di una scrittura privata redatta in più originali e poi registrata, non costituisce la riproduzione fotografica dell'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, bensì di un altro dei plurimi originali, non si determina né l'inammissibilità dell'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., né la nullità dell'accertamento operato dal consulente tecnico sul documento depositato presso l'Agenzia, perché ciascuno degli originali deve ritenersi del tutto

equivalente agli altri (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla loro difformità) sotto il profilo dell'efficacia negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 19850 del 2024 Rv. 671778-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32696** *del* **16/12/2024** (Rv. **673100-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

B. *(SCOZZAFAVA FRANCESCO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2022

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Prestazione resa in difetto di "causa adquirendi" - Ripetizione - Anche in presenza di controprestazione non ripetibile - Sussistenza - Ragioni - Rimedio esperibile per ovviare allo squilibrio determinatosi - Azione ex art. 2041 c.c. - Fattispecie in tema di contratto di locazione nullo per difetto di forma e registrazione.

In materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la controprestazione non sia a propria volta ripetibile, stante l'eccezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione dei canoni versati in base ad un contratto di locazione dichiarato nullo perché privo della forma scritta e non registrato, dando rilievo al profilo dell'ingiustificato arricchimento del conduttore in difetto di domanda o eccezione riconvenzionale ex art. 2041 c.c. da proporsi da parte del locatore convenuto, rimasto contumace).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Conformi: N. 20383 del 2016 Rv. 642908-01

Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2019 Rv. 652741-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32789** *del* **16/12/2024** (Rv. **673105-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

C. *(PUOTI GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2022

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità del professionista - Interpretazione di legge o risoluzione di questioni opinabili - Colpa grave - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto scusabile l'errore del commercialista nell'interpretazione di una norma in tema di compensazione tributaria, stante l'assenza di prassi interpretative e l'ambiguità del testo di legge, non costituendo colpa grave la mancata formulazione di un interpello all'autorità amministrativa circa la corretta interpretazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 16846 del 2005 Rv. 584407-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32724** *del* **16/12/2024** (Rv. **673345-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

C. *(POLITO GIUSEPPE LUIGI) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2021

133027 PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza - Mancata comunicazione a taluna delle parti costituite - Nullità - Conseguenze sulla disposta cancellazione della causa dal ruolo – Fattispecie.

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO In genere.

Il mancato avviso al difensore della parte costituite del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza determina, a norma del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 c.p.c., la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato estinto il giudizio per sua tardiva riassunzione a seguito di ordinanza di cancellazione del ruolo, affermando che, essendo detto provvedimento affetto da nullità derivante dalla precedente mancata comunicazione dell'ordinanza istruttoria, nessun termine per la riassunzione poteva validamente decorrere dalla data della sua emanazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23720 del 2019 Rv. 655342-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32669** *del* **16/12/2024** (Rv. **673115-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

V. *(MICALETTO FRANCESCO) contro* P. *(PASTORE LUIGI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 06/07/2020

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Imposta di registro su decreto ingiuntivo - Soggetto obbligato - Creditore ricorrente - Sussistenza - Solidarietà con l'ingiunto - Esclusione.

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere.

In base al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis vigente, l'imposta di registro su decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13807 del 2024 Rv. 671242-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32670** *del* **16/12/2024** (Rv. **673167-03**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CIAFFI VINCENZO) contro* M. *(FALCONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Eccezione di prescrizione del diritto alla rendita - Verifica della prescrizione del diritto a riscuotere una o più rate - Necessità - Termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. - Applicabilità - Sussistenza.

La formulazione dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla riscossione della rendita vitalizia impone comunque la verifica della sua sussistenza, anche con riguardo al diritto a riscuotere uno o più ratei, rispetto al quale è applicabile, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., il termine di prescrizione quinquennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 1338 del 2012 Rv. 621371-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32720** *del* **16/12/2024** (Rv. **673146-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(RUSSO PIETRO) contro* G. *(TURCHETTA ATTILIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2020

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Danno risarcibile - Decorrenza di interessi e rivalutazione - Dal momento della costituzione in mora. - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile).

In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, applicabile

ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), che si identifica con quello della costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15900 del 2014 Rv. 63205**3-**01

Massime precedenti Vedi: N. 29924 del 2024 Rv. 672908-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32846** *del* **16/12/2024** (Rv. **672976-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

A. *(CATERA MARIA CONCETTA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/02/2022

138196 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA Relativa valutazione - Omissione - Conseguenze - Vizio di motivazione della sentenza - Esclusione - Fondamento.

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4837 del 2018 Rv. 648210-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32720** *del* **16/12/2024** (Rv. **673146-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(RUSSO PIETRO) contro* G. *(TURCHETTA ATTILIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2020

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Veicolo privo di copertura assicurativa - Morte del proprietario trasportato - Danno da perdita del rapporto parentale - Possibilità per l'impresa designata dal FGVS di opporre in compensazione il credito ex art. 292 c.ass. - Esclusione – Ragioni.

040074 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO In genere.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nell'ipotesi di decesso del proprietario trasportato a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa, l'impresa designata dal FGVS non può opporre in compensazione agli eredi della vittima, che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,

il credito nascente dalla speciale ipotesi di regresso ex art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, trasfuse e riordinate nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/103/CE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", dovendosi assimilare la posizione giuridica del proprietario trasportato a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente e non potendosi, conseguentemente, privare, in via di regresso, i soggetti che assommano la qualità di titolari di un credito risarcitorio "iure proprio", da perdita del rapporto parentale, e quella di potenziali obbligati alla restituzione del credito azionato o eccepito in via di regresso dall'assicuratore, di quanto conseguibile a titolo di risarcimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292, Decisione Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103

Massime precedenti Vedi: N. 11246 del 2022 Rv. 664511-02, N. 15982 del 2023 Rv. 667869-01, N. 34788 del 2021 Rv. 663119-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33009** *del* **17/12/2024** (Rv. **673107-03**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. *(PUCCI FABIO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2021

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno biologico terminale - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Insufficienza - Principio della personalizzazione del danno - Necessità - Fattispecie.

Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 1877 del 2006 Rv. 588996-01, N. 23725 del 2008 Rv. 604691-01, N. 4658 del 2024 Rv. 670231-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32933** *del* **17/12/2024** (Rv. **673101-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

R. *(ACCIARITO DOMENICO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/03/2022

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di merito - Mancata partecipazione di un litisconsorte necessario - Possibilità di prescindere dalla regolare evocazione per ragioni di economia processuale - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato; né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover prescindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 12515 del 2018 Rv. 648755-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32928** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

G. *(PISANI PASQUALE) contro* C. *(FACCO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/06/2023

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Manifestazioni teatrali o cinematografiche o altre forme di trattenimento in luogo pubblico - Funzioni di pubblica sicurezza - Delega al Comune - Conseguenze - Responsabilità per omessa adozione di misure di prevenzione da rischi e pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica - Sussistenza - Fattispecie.

163002 SPETTACOLI PUBBLICI - CINEMA - IN GENERE In genere.

Le funzioni di pubblica sicurezza inerenti manifestazioni teatrali o cinematografiche, o altre forme di trattenimento in luogo pubblico, regolate dal T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 sono state assegnate ai Comuni, conformemente ai loro fini istituzionali di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico - sociale della comunità locale, con la conseguenza che l'Ente deve ritenersi responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del Comune in ordine ai danni patiti da alcuni spettatori in conseguenza dell'imbizzarrimento di cavalli, in occasione di una sfilata di carrozze d'epoca all'interno di un parco cittadino, nonostante l'Ente avesse omesso di predisporre delle transenne ed una sorveglianza sull'adeguatezza del percorso in termini di scurezza per la pubblica incolumità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 19, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 68, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 69, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 81, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 3951 del 2012 Rv. 622079-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32933** *del* **17/12/2024** (Rv. **673101-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

R. *(ACCIARITO DOMENICO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/03/2022

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti.

Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11865 del 2021 Rv. 661476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33013** *del* **17/12/2024** (Rv. **673102-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. *(CONTESTABILE GIANFRANCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2022

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004275/2024 67013701

Massime precedenti Conformi: N. 4275 del 2024 Rv. 670137-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32959** *del* **17/12/2024** (Rv. **673177-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

S. *(SESTA ANTONIO) contro* A. *(COLOMBO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/03/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Oggetto del giudizio - Estensione - Valutazione di nuove prove - Legittimità.

La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo

procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14473 del 2019 Rv. 654222-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32932** *del* **17/12/2024** (Rv. **673193-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CONCHI EZIO) contro* B. *(LIONELLO TIZIANA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2022

043004 COMODATO - COMODANTE - DANNI PER VIZIO DELLA COSA Comodato - Obblighi e responsabilità del comodante - Danni per vizio della cosa - Responsabilità del comodante - Natura - Fondamento - Effetti.

La responsabilità del comodante per danni da vizi della cosa data in comodato non ha carattere contrattuale, perché l'obbligo di comunicare i vizi della res non inerisce al contenuto del contratto, e neppure deriva da culpa in contrahendo, atteso che la legge non ravvisa nel momento di perfezionamento del negozio il termine ultimo per la denunzia dei vizi conosciuti, ma ha carattere extra-contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di legge di avvertire il comodatario dei vizi conosciuti, sicché, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l'art 1812 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1812

Massime precedenti Conformi: N. 819 del 1963 Rv. 261131-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32932** *del* **17/12/2024** (Rv. **673193-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CONCHI EZIO) contro* B. *(LIONELLO TIZIANA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2022

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Qualificazione della domanda - Potere-dovere del giudice - Giudice di appello - Sussistenza - Limiti - Modifica dei fatti costitutivi della domanda - Ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla AUSL, a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto

costitutivo, non allegato, concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01, N. 10402 del 2024 Rv. 670900-01, N. 36272 del 2023 Rv. 669782-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33009** *del* **17/12/2024** (Rv. **673107-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. *(PUCCI FABIO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno morale terminale - Risarcibilità - Condizioni - Neonato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, non è configurabile in relazione al decesso di un neonato, dovendosi escludere, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la capacità di un organismo di minima età, al di là dell'eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisico, di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità di rappresentarsi e percepire distintamente, quale fatto oggettivabile in termini coscienziali, il senso di alcuna fine imminente. (Nella specie la S.C., confermando sul punto la sentenza di merito, ha escluso tale voce di danno in relazione al decesso di un bimbo di due mesi, avvenuto in ospedale, in conseguenza dei traumi sofferti al momento del parto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7923 del 2024 Rv. 670457-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33009** *del* **17/12/2024** (Rv. **673107-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. *(PUCCI FABIO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Danno da perdita della vita - Decesso immediato della vittima o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali - Risarcimento del danno "iure hereditatis" - Esclusione - Ragioni.

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute,

fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15350 del 2015 Rv. 635985-01

Massime precedenti Vedi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33203** *del* **18/12/2024** (Rv. **672972-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

L. *(SOTGIU NICOLA) contro* N. *(PALMISANO VINCENZO)*

Regola competenza

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Contenuto - Mancanza - Conseguenza - Foro convenzionale facoltativo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Sussistenza.

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348-01, N. 1838 del 2018 Rv. 647575-01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476-01, N. 5817 del 2024 Rv. 670486-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33132** *del* **18/12/2024** (Rv. **673074-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(SCHIAVONE VINCENZO) contro* Z. *(CONTE ANTONIO)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/09/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza carente di requisiti - Decisione collegiale - Contenuto - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Raddoppio del contributo unificato- Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui consista esclusivamente in un file contenente la procura a chiedere la decisione, il Collegio, fissata l'adunanza camerale, deve dichiarare estinto il giudizio, ma, al contempo, non essendo questo definito "in conformità alla proposta" in esito ad un'istanza di decisione, non può applicare l'ultima proposizione del terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c., né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'impugnazione non è rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31839 del 2023 Rv. 669478-01, N. 26975 del 2024 Rv. 672536-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33135** *del* **18/12/2024** (Rv. **673075-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(FERRARI MARIAGRAZIA) contro* C. *(SANTAGOSTINO GUIDO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 10/01/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale - Irrilevanza - Ragioni.

La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17974 del 2015 Rv. 636512-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33145** *del* **18/12/2024** (Rv. **673109-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CICCONE ALBERTO) contro* R. *(PISTONI GERARDINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/11/2020

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda nei confronti del terzo chiamato - Omessa impugnazione - Conseguenze - Scioglimento del vincolo di inscindibilità - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.

In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della

causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di un'espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 25417 del 2017 Rv. 646454-01, N. 17482 del 2012 Rv. 624142-01, N. 4722 del 2018, N. 35257 del 2023 Rv. 669777-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33211** *del* **18/12/2024** (Rv. **672994-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(BASILE ROSSANA) contro* F. *(LOPRIENO LUCIA)*

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di cassazione - Presupposti - Passaggio in giudicato della detta decisione - Necessità.

Ove sia ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e sia proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, la decisione del giudizio pregiudicante nelle more della decisione della Corte di cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, solo in caso di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14124 del 2023 Rv. 667891-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33130** *del* **18/12/2024** (Rv. **672973-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

Q. *(TAURINO LUCIANO) contro* U.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/12/2018

018153 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) Responsabilità civile da circolazione stradale - Assicuratore e responsabile civile - Solidarietà atipica verso il danneggiato - Conseguenze - Giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante - Opponibilità all’assicuratore - Esclusione.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato per "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicuratrice, sebbene con attribuzione ex lege al danneggiato dell'azione diretta verso l'assicuratore; ne consegue l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può essere fatto valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 289

Massime precedenti Vedi: N. 30552 del 2017 Rv. 647190-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33200** *del* **18/12/2024** (Rv. **673104-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

E. *(PINGUE FILIPPO) contro* T. *(EMANUELE CARLO FERDINANDO)*

Regola giurisdizione

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Contratto di vettoriamento e distribuzione di gas - Accordo derogatorio della competenza territoriale - Atto scritto e previsione espressa del carattere esclusivo - Necessità - Previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

058165 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA In genere.

In tema di contratto di vettoriamento e distribuzione di gas, pur potendosi ammettere che il contratto di distribuzione sia un negozio a forma libera, allorché le parti stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale, tale accordo deve necessariamente risultare da atto scritto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato, non potendosi a tal fine dare rilievo ad una previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione, la quale, operando quale clausola onerosa inserita in uno schema standardizzato, necessita della specifica approvazione per iscritto secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 15253 del 2020 Rv. 658728-01, N. 16439 del 2019 Rv. 654609-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33216** *del* **18/12/2024** (Rv. **672993-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

N. *(GIANNINI PIERLUIGI) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria per ordine del giudice - Inottemperanza - Conseguenze - Improcedibilità - Cessazione della materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio per le spese - Irrilevanza - Fondamento.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

L'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (nella specie, all'ordine disposto al momento del mutamento del rito in un procedimento di intimazione di sfratto per morosità) comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e occorre pronunziarsi sulle sole spese legali, poiché la statuizione su queste ultime presuppone comunque la valutazione della fondatezza (o meno) della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22805 del 2023 Rv. 66857**3-**01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33219** *del* **18/12/2024** (Rv. **673343-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

C. *(BATTAGLIA ATTILIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/12/2020

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Comunicazione telematica dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. - Mancata consegna per indirizzo P.E.C. non valido - Imputabilità al legale destinatario - Conseguenze - Invio dell'avviso da parte della cancelleria alla parte personalmente - Correttezza dell'adempimento - Fondamento.

In caso di mancata comunicazione telematica, da parte della cancelleria, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. a causa di invalido indirizzo p.e.c. del difensore (e, quindi, per causa imputabile al destinatario), è rituale la comunicazione effettuata all'indirizzo p.e.c. della parte, analogamente alle ipotesi in cui viene meno la difesa (ad esempio, per decesso del difensore), trattandosi di modalità più garantista di quella, pur corretta, della comunicazione in cancelleria ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (nalla formulazione "ratione temporis" vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806-01, N. 7510 del 2023 Rv. 667080-01, N. 3164 del 2020 Rv. 65701**3-**01, N. 6113 del 2005 Rv. 580322-01, N. 18388 del 2024 Rv. 671864-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33127** *del* **18/12/2024** (Rv. **673168-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. *(SPATARO ANGELO) contro* U. *(MORMINO ANNAPAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 03/03/2021

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Appello proposto in forma principale contro sentenza già appellata da altro soccombente - Conversione in appello incidentale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di impugnazione, anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, l'appello è ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso autonomo, benché depositato entro il termine indicato dall'art. 436 c.p.c. per la proposizione, tramite memoria, dell'appello incidentale nel corso del giudizio di impugnazione già promosso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Massime precedenti Vedi: N. 13104 del 2024 Rv. 67114**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33141** *del* **18/12/2024** (Rv. **673346-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

B. *(FREDDI ROMOLO) contro* C. *(STRAMIGIOLI ENRICO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2022

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Ingiunzione per spese condominiali - Giudicato sul rigetto dell'opposizione - Estensione alla validità della delibera - Esclusione - Caducazione della delibera - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

In tema di ingiunzione per spese condominiali, mentre il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione assembleare, la caducazione di quest'ultima, pronunciata in altro giudizio, può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione dal condomino debitore, trattandosi di fatto sopravvenuto all'emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso quest'ultimo, non rientra nella regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19938 del 2012 Rv. 624482-01, N. 35847 del 2021 Rv. 663280-01, N. 18129 del 2020 Rv. 658949-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4421 del 2007 Rv. 596312-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33128** *del* **18/12/2024** (Rv. **673199-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. *(BRANCATO PAOLO) contro* A. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 28/10/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario o concessionario di autostrada – Configurabilità – Fondamento - Prova liberatoria – Contenuto.

In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29632 del 2024 Rv. 672897-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33122** *del* **18/12/2024** (Rv. **673178-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

A. *(ANGELINI GIANLUCA) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 03/02/2021

001067 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE Acquedotto Pugliese spa - Compiti da assolvere nei comuni serviti - Obblighi - Responsabilità per i danni causati a terzi ex art. 2051 c.c. - Fondamento.

148017 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE In genere.

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità per cose in custodia, l'Acquedotto pugliese S.p.A. - poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima - ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei danni causati dall'attività svolta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 02/08/1938 num. 146, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8888 del 2020 Rv. 657841-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33135** *del* **18/12/2024** (Rv. **673075-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(FERRARI MARIAGRAZIA) contro* C. *(SANTAGOSTINO GUIDO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 10/01/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata - Onere di impugnazione tempestiva - Sussistenza - Fattispecie.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

Il soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata ha l'onere, una volta ricevutane la notificazione, di impugnarla tempestivamente nel cd. termine breve, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da colui che era stato condannato personalmente al pagamento delle spese processuali - per aver proposto opposizione agli atti esecutivi in qualità di legale rappresentante della società esecutata e già cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all'instaurazione del giudizio - e poi si era costituito in proprio senza ministero del difensore proponendo numerose istanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 11525 del 2014 Rv. 631026-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33129** *del* **18/12/2024** (Rv. **673169-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(FRANCO GIOVANNI) contro* C. *(VIVIANI FRANCESCO)*

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 29/06/2022

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento - Incertezza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20986 del 2023 Rv. 668584-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33128** *del* **18/12/2024** (Rv. **673199-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. *(BRANCATO PAOLO) contro* A. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 28/10/2021

167007 STRADE - AUTOSTRADE - IN GENERE Responsabilità del proprietario o del concessionario di autostrade - Natura contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenza in tema di onere probatorio - Fattispecie.

La responsabilità del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada, ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, configurandosi quest'ultimo quale "prezzo pubblico" e corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale, sicché ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del concessionario per l'inadempimento della prestazione, consistente nella messa a disposizione dell'autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza, il danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, non gravando su di lui un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale, perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai danni patiti dal conducente e dal passeggero di un veicolo che, nel transitare su un tratto autostradale soggetto a pedaggio, veniva violentemente colpito da un oggetto che sfondava il parabrezza, aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non assolto dal danneggiato l'onere di provare non solo l'esistenza del danno lamentato ma anche la sua riconducibilità al fatto del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 298 del 2003 Rv. 55962**3-**01, N. 12760 del 2024 Rv. 670936-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33138** *del* **18/12/2024** (Rv. **673108-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(CUCURACHI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia – Riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Modalità - Forma prevista per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile - Necessità - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

La riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, deve avvenire nella forma prevista per l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile, con la conseguenza che, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la riassunzione dell'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, effettuata con ricorso notificato oltre il termine fissato dal giudice tributario).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16166 del 2021 Rv. 661461-01, N. 6237 del 2023 Rv. 667141-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3008 del 2008 Rv. 601586-01, N. 25837 del 2016 Rv. 641792-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33147** *del* **18/12/2024** (Rv. **673103-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

N. *(CAIAZZO SALVATORE) contro* N. *(DE CESARE STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Invito alla negoziazione assistita ex d.l. n. 132 del 2014 - Comunicazione a mezzo raccomandata ordinaria - Temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento - Scadenza del periodo di 30 giorni di giacenza presso l'ufficio postale - Esclusione - Fondamento.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di invito alla negoziazione assistita prevista dal d.l. n. 132 del 2014, in caso di comunicazione effettuata a mezzo raccomandata ordinaria seguita dal deposito in giacenza presso l'ufficio postale, per temporanea assenza del destinatario, il termine di 30 giorni, trascorsi i quali la condizione di procedibilità si intende realizzata ex art. 3 del d.l. citato, decorre, non dalla scadenza del periodo di giacenza presso l'ufficio postale, bensì, ove non si ritenga operante la presunzione di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., allo scadere del decimo giorno dal tentativo di consegna, in analogia con quanto previsto in tema di notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Legge 20/11/1986 num. 890 art. 8, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481-01, N. 23851 del 2023 Rv. 66872**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33290** *del* **19/12/2024** (Rv. **673347-03**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

G. *(GIULIANO GUGLIELMO) contro* S. *(ARCANGELI GILBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/04/2022

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Danno da illegittima sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio - Illegittima privazione della libertà personale e sottoposizione contro la propria volontà a trattamenti sanitari non consentiti ed indesiderati - Danno risarcibile - Configurabilità - Sussistenza - Assenza di danno alla salute - Rilevanza - Esclusione.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, l'illegittima privazione della libertà personale e la sottoposizione contro la propria volontà a trattamenti sanitari non consentiti ed indesiderati

comportano un'ingiustificata compressione del diritto inviolabile alla libertà personale costituzionalmente tutelato e possono, pertanto, essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34 PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 17022 del 2018 Rv. 649442-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33290** *del* **19/12/2024** (Rv. **673347-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

G. *(GIULIANO GUGLIELMO) contro* S. *(ARCANGELI GILBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/04/2022

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio - Annullamento - Risarcimento del danno ingiusto - Presupposti - Esistenza del danno - Onere della prova - Sussistenza.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'annullamento del provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio non esonera il destinatario che agisce per il risarcimento del danno dall'onere di dimostrare l'esistenza di un pregiudizio ingiusto conseguente all'illegittimo trattamento subito, dovendosi escludere qualsiasi automatismo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34 PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2369 del 2018 Rv. 64759**3-**01, N. 11749 del 2018 Rv. 648644-01, N. 28985 del 2019 Rv. 656134-01, N. 25127 del 2024 Rv. 672137-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33473** *del* **19/12/2024** (Rv. **673145-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

L. *(DE VICARIIS FAUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Fideiussione prestata in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali - Diritto alla restituzione dei costi - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di restituzione dei costi delle fideiussioni prestate in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali e definiti in senso favorevole al contribuente appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, perché non viene in discussione il rapporto di garanzia, come tale soggetto alla cognizione del giudice ordinario, bensì il costo accessorio alla definizione giudiziaria del rapporto di credito tributario, devoluto alla relativa giurisdizione, anche in coerenza con il

principio di concentrazione delle tutele di cui è espressione l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24774 del 2008 Rv. 604925-01, N. 35668 del 2023 Rv. 669857-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33475** *del* **19/12/2024** (Rv. **673180-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

A. *(RANIERI FRANCESCOPAOLO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/04/2021

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Competenza per territorio - Clausole di deroga alla competenza - Previsione in favore di una soltanto delle parti - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.

È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15202 del 2020 Rv. 658705-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33360** *del* **19/12/2024** (Rv. **673236-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

T. *(GIUSTI GILBERTO) contro* B. *(COMINI STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/12/2022

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausola costitutiva del diritto reale di abitazione - Mancanza delle dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Nullità formale - Sussistenza - Fondamento.

La clausola dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta costitutiva del diritto reale di abitazione è nulla se mancano le dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, implicando la costituzione di un diritto reale immobiliare, rientra nell'ambito applicativo del citato comma 1-bis.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 4, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20526 del 2020 Rv. 659199-01, N. 7521 del 2022 Rv. 664209-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33464** *del* **19/12/2024** (Rv. **673179-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(POMPEI GIORGIO MARIA) contro* V. *(ROMA MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutiva - Cumulo con domanda subordinata di manleva avanzata dall'opponente nei confronti di un terzo - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Se all'opposizione esecutiva - sottratta alla regola della sospensione feriale dei termini - è cumulata una connessa domanda di manleva - alla quale la predetta regola si applica - svolta dall'opponente, in via subordinata e in caso di rigetto dell'opposizione, nei confronti di un terzo, la decisione che, senza sciogliere la connessione, interviene sulle cause cumulate è soggetta alla sospensione ai sensi della l. n. 742 del 1969, non essendo concepibili due distinti regimi per l'impugnazione, la quale investe la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della sentenza d'appello - che aveva confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva e l'accoglimento della subordinata domanda di manleva, già decisi in primo grado - in quanto il ricorso per cassazione del terzo chiamato in garanzia dall'opponente era stato notificato entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - conformemente alla norma applicabile "ratione temporis" - maggiorato del periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15449 del 2020 Rv. 658507-01, N. 7421 del 2021 Rv. 660914-01, N. 7824 del 2017 Rv. 644604-01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33394** *del* **19/12/2024** (Rv. **673209-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

contro

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE In genere

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 034590/2023 66953402

Massime precedenti Conformi: N. 34590 del 2023 Rv. 669534-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33412** *del* **19/12/2024** (Rv. **673210-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

C. *(Ortini avv Guerrino) contro* K.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/12/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.

In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 27606 del 2019 Rv. 655640-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33290** *del* **19/12/2024** (Rv. **673347-04**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

G. *(GIULIANO GUGLIELMO) contro* S. *(ARCANGELI GILBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/04/2022

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Illegittima sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio - Condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente - Condizione ostativa alla apprezzabilità da parte del danneggiato e alla valutabilità da parte del giudice delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito - Esclusione - Rilevanza ai fini dell’accertamento - Sussistenza - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

La condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non costituisce una condizione ostativa all'apprezzabilità da parte del danneggiato e alla valutabilità da parte del giudice delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, né quanto alla componente di sofferenza pura né per quanto riguarda il pregiudizio

nella sfera dinamico relazionale; essa, invece, assume rilevanza ai fini dell'accertamento del danno, nel quale si deve tenere conto della particolare condizione del potenziale danneggiato per verificare se la privazione della libertà personale ridondi in una particolare sofferenza o se, al contrario, venga limitatamente o non apprezzabilmente percepita come tale dal soggetto, così come si deve verificare se e in che misura il rapporto già eventualmente difficoltoso della persona psicologicamente fragile con gli altri sia stato negativamente intaccato, nell'immagine e nella considerazione sociale, dalla sottoposizione a TSO.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34 PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5282 del 2008 Rv. 602215-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33290** *del* **19/12/2024** (Rv. **673347-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

G. *(GIULIANO GUGLIELMO) contro* S. *(ARCANGELI GILBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/04/2022

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Illegittima sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio - Riparazione per ingiusta detenzione - Applicabilità dell'istituto - Esclusione - Fondamento - Azione civile per il risarcimento del danno ingiusto - Applicabilità .

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel caso di illegittima sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio, non trova applicazione l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione - il quale prevede un indennizzo forfettario calcolabile sulla base dei giorni di ingiustificata privazione della libertà a prescindere dalla prova del danno - trattandosi di previsione speciale e, come tale, di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione in via analogica ad altre ipotesi di ingiusta privazione della libertà personale, per le quali è proponibile un'ordinaria azione di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'ingiustificata compressione di tale diritto inviolabile e della sottoposizione a trattamenti sanitari non consentiti ed indesiderati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34 PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 17022 del 2018 Rv. 649442-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33402** *del* **19/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

V. *(HAZAN MAURIZIO) contro* C. *(MARCHETTI GRAZIANO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 27/06/2022

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro i danni - Clausola che prevede la riduzione

dell'indennizzo in ipotesi di riparazione del bene danneggiato in officina non convenzionata - Restrizione della libertà contrattuale verso i terzi - Significativo squilibrio - Esclusione - Fondamento.

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni che preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto a cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi né è produttiva di un significativo squilibrio per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al rapporto concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, che, analogamente allo scoperto e alla franchigia, delimita l'oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 25743 del 2023 Rv. 668878-01, N. 11757 del 2018 Rv. 648707-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33327** *del* **19/12/2024** (Rv. **673058-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. *(PASSANANTE MARIA LAURA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/12/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale - Prima udienza di trattazione - Necessità - Tardiva proposizione con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Omesso rilievo di parte e officioso - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Esclusione.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30745 del 2019 Rv. 656177-01, N. 5815 del 2023 Rv. 666968-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33483** *del* **19/12/2024** (Rv. **672992-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

C. *(TIANA GIUSEPPE) contro* S. *(SOLETTA GIORGIO)*

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 03/03/2023

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti - Idoneità di tale accertamento a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. a carico dell'altro - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7479 del 2020 Rv. 657167-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33630** *del* **20/12/2024** (Rv. **673331-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(PRINCIPE ARTURO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ordinanza che non autorizza la proposizione della querela di falso in via incidentale - Ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 33609 del 2021 Rv. 663267-01, N. 29841 del 2023 Rv. 669279-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33630** *del* **20/12/2024** (Rv. **673331-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(PRINCIPE ARTURO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso per cassazione proposto dalla parte in causa rientrante nell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - Comunicazione al P.G. presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore - Necessità - Fattispecie in tema di querela di falso.

142004 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In caso di ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.(nella formulazione successiva al d.l. n. 168 del 2016 e anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) relativo ad una controversia (nella specie, querela di falso) in cui il P.M. non è titolare del potere di

impugnazione, ma chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario comunicare il decreto di fissazione dell'adunanza e la proposta del relatore al Procuratore generale presso la S.C.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. N.5, Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Conformi: N. 3256 del 2019 Rv. 653002-01

Massime precedenti Vedi: N. 3252 del 2022 Rv. 664158-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33677** *del* **20/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

G. *(TASSONI FRANCO) contro* A. *(IODICE GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/07/2020

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Domanda di garanzia proposta nel corso della causa "principale" - Questione autonoma ed indipendente - Effetti - Estensione del giudicato - Rilevanza dell'identità del terzo danneggiato - Esclusione.

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO In genere.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la decisione sulla domanda di garanzia dell'assicurato contro l'assicuratore proposta nella causa "principale", intentata dal danneggiato contro l'assicurato per il ristoro dei danni patiti, costituisce capo autonomo della sentenza, in quanto risolutivo di una questione avente propria autonomia ed individualità, e il giudicato che, a mente dell'art. 324 c.p.c., si forma su di essa fa stato solamente tra le parti del rapporto assicurativo, senza che rivesta alcuna incidenza l'identità del terzo danneggiato, in quanto estraneo a quel rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Vedi: N. 21848 del 2019 Rv. 655366-01, N. 40276 del 2021 Rv. 663548-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33984** *del* **23/12/2024** (Rv. **673332-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

G. *(DRI ANDREA) contro* G. *(SANTORO DAVID MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/05/2022

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso - Conformità del prodotto agli standard tecnici - Soglia minima di sicurezza - Idoneità ad escludere tale responsabilità - Presupposti - Fattispecie in materia di farmaco (Pasta dentaria Polident imbattibile).

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità del produttore, la conformità del prodotto agli standard tecnici - che individuano una soglia minima di sicurezza il cui rispetto è indispensabile per ottenere la certificazione necessaria all'immissione in circolazione - non esclude la sua idoneità a provocare danni e, pertanto, non esonera da responsabilità il produttore che non ha fatto ricorso a misure precauzionali additive e nella sua disponibilità. (Nella specie, relativa a neuropatia da carenza di rame provocata dall'utilizzo di una pasta dentaria, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della casa produttrice, stante l'insufficienza di informazioni date dal produttore per un uso corretto del prodotto e per evitare i rischi connessi al suo uso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 104 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 122, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 1, Decisione Consiglio CEE 25/07/1985 num. 85 art. 7 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 29828 del 2018 Rv. 651844-02, N. 12225 del 2021 Rv. 661549-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007342/2022 66424801

Massime precedenti Conformi: N. 7342 del 2022 Rv. 664248-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34075** *del* **23/12/2024** (Rv. **673170-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. *(COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro* T. *(COLUCCIA SALVATORE)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE UDINE, 08/02/2022

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Soggettività giuridica - Esclusione.

Il "trust", previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee".

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 12, Legge 16/10/1989 num. 364, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2, Legge 27/12/1996 num. 296, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73

Massime precedenti Conformi: N. 1826 del 2022 Rv. 663754-01

Massime precedenti Vedi: N. 10105 del 2014 Rv. 631179-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34017** *del* **23/12/2024** (Rv. **673333-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

G. *(SANZIN SAMO) contro* H. *(OZBIC MITJA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/07/2020

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato dell'UE - Criterio di collegamento di cui all'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) - Luogo in cui si verifica il danno - Individuazione - Criteri - Distinzione tra danno evento e danno conseguenza - Rilevanza - Esclusione.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) individua il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno, da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l'evento lesivo (nella specie, incidente avvenuto in Slovenia), in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 4 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28427 del 2022 Rv. 665910-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34075** *del* **23/12/2024** (Rv. **673170-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. *(COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro* T. *(COLUCCIA SALVATORE)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE UDINE, 08/02/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Pignoramento trascritto nei confronti del trust, anziché del trustee - Illegittimità - Fondamento - Difetto di soggettività giuridica del trust.

Nell'ambito della verifica officiosa sulla sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, in quanto la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell'assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, dato che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 8, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. B, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 12, Cod. Civ. art. 2665

Massime precedenti Vedi: N. 2043 del 2017 Rv. 642711-01, N. 1826 del 2022 Rv. 663754-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34075** *del* **23/12/2024** (Rv. **673170-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. *(COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro* T. *(COLUCCIA SALVATORE)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE UDINE, 08/02/2022

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust interno - Nozione - Ammissibilità nell'ordinamento italiano - Conseguenze - Esigenza di "nazionalizzazione" dell'istituto - Esclusione.

Il trust interno (rectius, i trusts interni) - in cui l'ubicazione dei beni segregati, la residenza o il domicilio del trustee e lo scopo gravitano in Italia, mentre appartiene ad un altro ordinamento la disciplina regolatrice scelta dal disponente - è ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento, senza che ricorra alcuna esigenza di "nazionalizzazione" che, facendo uso di improprie analogie, ne snaturerebbe caratteristiche e struttura.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1989 num. 364, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 13, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 8, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 5, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 6, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10105 del 2014 Rv. 631179-01, N. 3128 del 2020 Rv. 65714**3-**01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34075** *del* **23/12/2024** (Rv. **673170-04**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. *(COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro* T. *(COLUCCIA SALVATORE)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE UDINE, 08/02/2022

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Successione nell'ufficio di trustee - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

La successione tra i trustee integra una forma di successione nella titolarità dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non a titolo universale, con la conseguenza che detta sostituzione soggettiva rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c. (Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi introdotta dal creditore anche nei confronti del trustee subentrato a quello originariamente designato).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 12, Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Proc. Civ. art. 111, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4741 del 2023 Rv. 666880-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Continuità delle trascrizioni - Necessità ai fini della vendita - Oneri del crditore - Mancanza di continuità - Improcedibilità - Vendita comunque disposta - Conseguenze - Invalidità o inefficacia degli atti di liquidazione - Esclusione - Fondamento - Revoca dell'aggiudicazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e di integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., ma - se la vendita è ciononostante disposta - la stessa non è affetta da alcun vizio implicante la sua invalidità o inefficacia e, una volta addivenuti all'aggiudicazione, né il giudice dell'esecuzione potrebbe dichiarare nulli (o revocare) gli atti di liquidazione già compiuti, né le parti potrebbero fondatamente proporre un'opposizione avverso detti atti o contro il decreto di trasferimento; tuttavia, poiché il controllo sulla continuità delle trascrizioni è funzionale alla massima tutela dell'aggiudicatario e al suo affidamento qualificato sull'esito della vendita giudiziaria, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, il giudice dell'esecuzione - a fronte del manifestato disinteresse dell'interessato a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con correlata assunzione a proprio carico del rischio di evizione o dei costi del ripristino della continuità - ha la potestà di revocare ex officio l'aggiudicazione qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti (come anche nelle ipotesi di difformità tali da integrare l'alienazione di "aliud pro alio" oppure di lesione dello "ius ad rem" a causa di sopravvenuti e gravi danneggiamenti del bene aggiudicato), sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato la revoca dell'aggiudicazione disposta dal giudice dell'esecuzione e fondata sulla mera volontà dell'aggiudicatario del lotto, anziché sulla doverosa tutela dell'interesse di quest'ultimo, potenzialmente pregiudicato dalle omesse trascrizioni ed esposto al rischio di evizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2650, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14765 del 2014 Rv. 631577-01, N. 15597 del 2019 Rv. 654474-01, N. 7708 del 2014 Rv. 630352-01, N. 11638 del 2014 Rv. 631302-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34239** *del* **23/12/2024** (Rv. **673334-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

A. *(BARILE RUGGERO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/06/2023

085011 FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA' Fideiussione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Liberta di forma - Prova - Presunzioni - Ammissibilità.

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1937

Massime precedenti Conformi: N. 3628 del 2016 Rv. 638630-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e rinvio ex art. 291 c.p.c. - Deposito della rinnovazione della notifica oltre il termine ex art. 371-bis c.p.c. - Conseguenze in caso di deposito della prova dell'originaria notifica dell'atto - Inammissibilità o improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora sia stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c. e la parte onerata depositi la rinnovazione della notifica oltre il termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c., non può pronunciarsi l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso se è stata comunque depositata, prima dell'inizio dell'adunanza camerale, la prova dell'originaria notificazione dell'atto introduttivo, perché essa dimostra che era già stato raggiunto "ab initio" lo scopo per cui era stato concesso il termine per la rinnovazione (l'instaurazione del contraddittorio) e non si è verificata alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, atteso che il rinvio non è dipeso, in ultima analisi, da un'inerzia della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8641 del 2019 Rv. 653531-01, N. 18539 del 2024 Rv. 671799-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34151** *del* **23/12/2024** (Rv. **673171-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

G. *(BANCHINI FRANCESCO) contro* S. *(SCHIVAZAPPA PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2022

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Esecuzione forzata - Ordine di reintegrazione nel possesso - Giudicato petitorio - Fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale - Esclusione - Fondamento.

125016 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

L'esecuzione forzata dell'ordine di reintegrazione nel possesso di un bene non è impedita dal sopravvenuto conseguimento, da parte del destinatario dell'ordine, di un giudicato petitorio, il quale non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale, perché solo dopo la piena attuazione, spontanea o forzata, della tutela possessoria - e sempre che non siano attivati, ad impulso dell'interessato, altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso - il diritto del proprietario può trovare piena estrinsecazione attraverso un'opportuna restitutio in integrum.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14979 del 2015 Rv. 636086-01, N. 24236 del 2022 Rv. 665558-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34419** *del* **24/12/2024** (Rv. **673336-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

S. *(FERRARI MARIA PAOLA) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/11/2021

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Adozione delle misure idonee ad impedire o ridurre la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro - Fondamento - Accertamento della specifica nocività rispetto a determinate patologie - Irrilevanza - Acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale tra esposizione alla sostanza nociva e patologia letale - Irrilevanza.

In tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 28458 del 2024 Rv. 672558-01, N. 26390 del 2024 Rv. 672589-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34420** *del* **24/12/2024** (Rv. **673172-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. *(RICCIO BIAGIO) contro* P. *(FRATINI FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Mandato - Assistenza in giudizio resa da avvocato stabilito - Difetto dei presupposti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 96 del 2001 - Nullità - Fondamento.

Se l'assistenza in giudizio è prestata da un avvocato stabilito senza l'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 7 del d.lgs. n. 96 del 2001, tesi ad evitare utilizzi decettivi o ingannevoli del titolo di avvocato, il contratto d'opera professionale è affetto da un vizio genetico, che ne determina la nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 7

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34414** *del* **24/12/2024** (Rv. **673335-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. *(CASAMENTO FABRIZIO) contro* P. *(FABBRI FABRIZIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2022

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Responsabilità contrattuale del notaio - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze in tema di onere della prova.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

In tema di responsabilità contrattuale del notaio, il danno evento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione di "facere" professionale (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto rogato), bensì nella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quello contrattualmente regolato) del creditore - cioè, la concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto -, ferma restando la necessità della prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 28991 del 2019 Rv. 655828-01, N. 27142 del 2024 Rv. 672541-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34421** *del* **24/12/2024** (Rv. **673181-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

J. *(LUGLI MANUELA) contro* F. *(MANZI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte in

sostituzione dell'udienza - Art.221, comma 4 del d.l. n.34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile - Deliberazione del provvedimento decisorio anteriore alla loro scadenza - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Applicabilità del principio anche nel caso di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. - Fondamento.

La deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34635** *del* **27/12/2024** (Rv. **673337-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

G. *(PIANA ALESSANDRA) contro* B. *(AMODIO GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2021

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo stampa - Danno alla reputazione - Prova - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Parametri.

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 13153 del 2017 Rv. 644406-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34710** *del* **27/12/2024** (Rv. **673416-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

P. *(FOLLIERI ROSARIO) contro* N. *(ANANIA CIRO MARCELLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/11/2021

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Prescrizioni presuntive - Operatività in favore di debitore obbligato alla tenuta delle scritture contabili - Sussistenza.

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un

soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9930 del 2014 Rv. 630656-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34710** *del* **27/12/2024** (Rv. **673416-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

P. *(FOLLIERI ROSARIO) contro* N. *(ANANIA CIRO MARCELLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/11/2021

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva applicato la prescrizione presuntiva in relazione a crediti per servizi alberghieri che il debitore assumeva di aver pagato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2959

Massime precedenti Conformi: N. 23751 del 2018 Rv. 650627-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34664** *del* **27/12/2024** (Rv. **673338-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

L. *(MARCUCCI MARIA CRISTINA) contro* P. *(ZENO ZENCOVICH VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2023

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Interesse all'impugnazione - Di sentenza non definitiva sull'an debeatur - Passaggio in giudicato della sentenza sul quantum - Conseguente cessazione dell'interesse - Esclusione.

Il passaggio in giudicato della sentenza sul quantum debeatur non determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione contro la sentenza non definitiva sull'an, alla cui permanenza è condizionata la decisione sul quantum.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Conformi: N. 13915 del 2014 Rv. 631349-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34678** *del* **27/12/2024** (Rv. **673415-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

B. *(SALANITRO UGO ANTONINO) contro* P. *(DISTEFANO ANTONINO GUIDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/11/2022

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Inserimento nel contratto di fideiussione di clausola di pagamento "a prima richiesta" - Deroga implicita all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento - Accertamento del giudice sulla concreta volontà manifestata dalle parti - Necessità.

La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16825 del 2016 Rv. 640904-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34787** *del* **28/12/2024** (Rv. **673340-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(TEDESCO GENNARO) contro* P. *(FEDE PELLONE GIULIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Omesso esame della relazione di a.t.p. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall'omesso esame, di per sé, della relazione redatta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo e ritualmente prodotta nel giudizio di merito, non trattandosi di un fatto storico bensì di un mero elemento istruttorio, sebbene dalla stessa sia possibile trarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso rilevando che il ricorrente non aveva dato conto degli specifici fatti storici decisivi che, accertati dalla consulenza tecnica acquisita, non erano stati esaminati dalla Corte di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16583 del 2024 Rv. 671547-01, N. 7716 del 2024 Rv. 670591-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34778** *del* **28/12/2024** (Rv. **673349-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(MURONI RAFFAELLA) contro* T. *(CALEGARI CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2021

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Notificazione alla controparte rimasta contumace - Art. 292 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non va notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., rileva d'ufficio una questione attinente alla legittimazione passiva della parte convenuta già dichiarata contumace, la quale, ritualmente avvisata del giudizio, accetta di non contraddire sulle possibili evoluzioni del processo, peraltro sempre verificabili con la costituzione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello, di conferma di quella di primo grado che - dopo aver rilevato d'ufficio il tema della legittimazione passiva della parte convenuta - a seguito delle conseguenti allegazioni dell'attore aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni derivanti da un furto con scasso di un armadietto all'interno di una palestra, proposta nei confronti di un ente diverso, gestore dei locali di spogliatoio, da quello con cui era stato stipulato il contratto di abbonamento ai servizi sportivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13876 del 2001 Rv. 550124-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34762** *del* **28/12/2024** (Rv. **673348-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

E. *(PERROTTA CARMINE) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda - Deducibilità come "error in procedendo" per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Vizio di motivazione - Sindacabilità - Limiti.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20373 del 2008 Rv. 604671-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34785** *del* **28/12/2024** (Rv. **673339-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

D. *(CIMINELLI AUGUSTA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2022

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Liquidazione coatta amministrativa di una banca - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l'interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 80 com. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18285 del 2024 Rv. 671667-01, N. 322 del 2024 Rv. 67032**3-**01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34831** *del* **29/12/2024** (Rv. **673341-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(BUCCERONI FRANCESCO) contro* M. *(MANCINI GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 14/04/2022

138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Natura - Funzione - Contenuto - Contestazione del rapporto - Prova delle prestazioni eseguite - Configurabilità - Esclusione.

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 299 del 2016 Rv. 638451-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **35062** *del* **30/12/2024** (Rv. **673237-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(SORRENTINO SILVIA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/07/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione contratta in ambiente ospedaliero - Responsabilità della struttura sanitaria - Mancata predisposizione o produzione della documentazione relativa all'adozione di misure precauzionali atte ad evitare il contagio - Principio della vicinanza della prova - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio. (Fattispecie in tema di danni patiti iure proprio dai congiunti della paziente defunta in conseguenza dell'infezione correlata all'assistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 5490 del 2023 Rv. 666812-01, N. 6386 del 2023 Rv. 667112-01, N. 16900 del 2023 Rv. 667849-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34984** *del* **30/12/2024** (Rv. **673350-03**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(GAROFALO LUIGI) contro* C. *(MORETTI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2021

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Obbligazioni solidali passive - Eccezioni opponibili - Compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro condebitore - Inopponibilità da parte degli altri condebitori - Limiti - Vicenda estintiva satisfattiva conseguente all'eccezione di compensazione sollevata con riguardo ad un credito personale - Opponibilità - Limiti - Fondamento - Conseguenze.

In tema di obbligazioni solidali passive, vanno distinte la possibilità di eccepire la compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro debitore e l'opponibilità da parte del condebitore della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore per un proprio credito personale: nel primo caso, opera la regola di cui all'art. 1302, comma 1, c.c. e il condebitore può opporre in compensazione al comune creditore il credito di cui è titolare un altro condebitore solo nei limiti della quota interna di quest'ultimo; nel secondo caso, l'opponibilità è consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e senza preclusioni di carattere processuale, con la conseguenza che l'effetto liberatorio può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1302, Cod. Civ. art. 1174

Massime precedenti Vedi: N. 14861 del 2001 Rv. 550542-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34984** *del* **30/12/2024** (Rv. **673350-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(GAROFALO LUIGI) contro* C. *(MORETTI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2021

114053 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE Appalto pubblico - Rescissione per frode o grave negligenza dell'appaltatore - Natura - Presupposti.

In tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio di cui all'art. 340 della l. n 2248 del 1865, all. F, che attribuisce alla pubblica amministrazione committente il diritto di rescindere autoritativamente il contratto di appalto per frode o grave negligenza dell'appaltatore, non integra un rimedio specifico contro l'inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell'ipotesi di difetto funzionale della causa del contratto ma un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica, concretando un'ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all'inadempimento dell'appaltatore, non è necessariamente collegata alle vicende del singolo contratto di appalto, ma alla persona dell'appaltatore medesimo allorché venga meglio il rapporto fiduciario costituitosi fra quest'ultimo e la pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1224 del 1976 Rv. 379920-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34984** *del* **30/12/2024** (Rv. **673350-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(GAROFALO LUIGI) contro* C. *(MORETTI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2021

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Obbligazioni solidali passive - Eccezioni opponibili - Eccezioni personali ad un condebitore - Inopponibilità da parte degli altri - Limiti - Cause estintive di carattere satisfattivo - Opponibilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di obbligazioni solidali passive, rispetto al regime generale dell'inopponibilità delle cause estintive personali ad altri debitori se non nei limiti della quota del rapporto estinto (ex art. 1302, comma 1, c.c.), opera l'eccezione della comunicazione degli effetti favorevoli delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie ogniqualvolta la causa estintiva (nel caso di specie, la compensazione), pur relativa al singolo rapporto, abbia tuttavia efficacia satisfattiva dell'interesse creditorio, perché in questa ipotesi si determina una fattispecie estintiva dell'obbligazione analoga a quella dell'adempimento, sicché all'effetto satisfattorio dell'interesse del creditore, pur realizzato mediante l'attività materiale o giuridica di uno solo dei condebitori, consegue l'effetto liberatorio anche per gli altri debitori in solido, con l'ulteriore conseguenza, sul piano processuale, che la liberazione può essere rilevata anche officiosamente dal giudice, qualora risulti comunque provata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1302, Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 14861 del 2001 Rv. 550542-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34949** *del* **30/12/2024** (Rv. **673342-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

P. *(GIACCHI CORRADO) contro* F. *(ROSI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2022

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Obbligo di procedere alla verifica della libertà e disponibilità del bene - Inclusione - Estensione della verifica anche oltre il ventennio - Condizioni.

Se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed è oggetto della prestazione d'opera professionale: il predetto obbligo di verifica va esteso anche oltre il ventennio in caso di atti anteriori alla data di entrata in vigore degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall'art. 62 della l. n. 69 del 2009, i quali prevedono un alleggerimento per i controlli notarili sulle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri conservativi riguardanti beni immobili, ma si applicano solo successivamente a tale data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2650, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21205 del 2022 Rv. 665205-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

DICEMBRE 2024

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **30784** *del* **02/12/2024** (Rv. **672944-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

B. *(RAFFAELLI NATALINA) contro* R. *(NAIMO GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/12/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato - Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE - Diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato - Contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE - Rilevanza - Giurisprudenza della CGUE - Limiti - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il diritto alla parità di trattamento potesse essere invocato da lavoratori assunti a termine prima dell'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE per il riconoscimento di differenze retributive relative al servizio pre-ruolo prestato fra il 1978 e il 1986).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38100 del 2022 Rv. 666300-01, N. 15231 del 2020 Rv. 658186-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **30816** *del* **02/12/2024** (Rv. **672945-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* K.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/03/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - Art. 29, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - Prestazione di natura assistenziale - Sussistenza - Conseguenze - Rilevanza del settore merceologico di inquadramento ex art. 49, l. n. 88 del 1989 - Esclusione.

L'indennità per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali dall'art. 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, è una prestazione di natura assistenziale a sostegno del reddito personale del lavoratore, sicché ai fini della sua concessione non rileva il settore merceologico in cui risulta inquadrato il datore di lavoro ex art. 49, della l. n. 88 del 1989, poiché la classificazione operata da tale norma vale ai differenti fini della disciplina dei rapporti fra impresa ed ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 29, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **30828** *del* **02/12/2024** (Rv. **672953-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(MASSA MANUELA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/11/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ambito di cognizione - Carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti della prestazione - Verifica anche dopo l'omologa - Ammissibilità - Conseguenze.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2587 del 2020 Rv. 656753-01, N. 26631 del 2024 Rv. 672635-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **30820** *del* **02/12/2024** (Rv. **672991-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

I. *(BOCCIA NERI MASSIMO) contro* I. *(PRISCO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/02/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) - Art. 28, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - Prestazione di natura assistenziale - Sussistenza - Conseguenze - Rilevanza dell'iscrizione ad una gestione speciale al momento dell'entrata in vigore del d.l. (17 marzo 2020) - Condizioni - Fattispecie.

L'indennità prevista dall'art. 28, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali per il commercio e l'artigianato dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), è una prestazione di natura assistenziale che presuppone solo che i suoi beneficiari fossero iscritti a una delle predette gestioni speciali al momento dell'entrata in vigore del citato d.l. (17 marzo 2020) e, al contempo, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla gestione separata. (Nella specie, in applicazione del principio "tempus regit actum", la S.C. ha rigettato il ricorso dell'INPS, il quale riteneva che, sulla base della previsione secondo cui l'indennità è riconosciuta "per il mese di marzo", questa spettasse solo a chi fosse già iscritto alle gestioni speciali al 1° marzo 2020).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 28, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31003** *del* **04/12/2024** (Rv. **673149-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

S. *(PELLEGRINO GIOVANNI) contro* C. *(DE GIORGI ANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/11/2022

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Segretari comunali e provinciali - Diritti di rogito quale ufficiale rogante - Abrogazione ex art. 10, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 - Contrasto con gli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. - Esclusione (Corte cost. sentenza n. 200 del 2023) - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 39 Cost. - Manifesta infondatezza - Spettanza dei diritti ex art. 37 c.c.n.l. 16/05/2001 - Esclusione.

Il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali non include i diritti di rogito per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, soppressi dall'art. 10, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, con la sola eccezione prevista dal comma 2-bis, le cui disposizioni sono state ritenute dalla Corte costituzionale - con la sentenza n. 200 del 2023 - non contrastanti con gli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. e non sono manifestamente in contrasto con l'art. 39 Cost., avendo il citato art. 10, comma 1, soppresso, con atto avente forza di legge, un'eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione del trattamento economico dirigenziale ed allineato la normativa concernente i segretari a quella base dei pubblici dipendenti, considerato altresì che l'art. 37 del c.c.n.l. 16/05/2001, modificato dal c.c.n.l. del 2020, stabilisce che i diritti di rogito sono dovuti se spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 37, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Costituzione art. 39, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/2020

Massime precedenti Vedi: N. 32232 del 2021 Rv. 662693-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31089** *del* **04/12/2024** (Rv. **672946-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* C. *(RIZZO ROBERTO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/07/2017

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Indennità di fine lavoro - Art. 2, comma 130, l. n. 191 del 2009 - Dottorandi di ricerca - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

L'indennità di fine lavoro disciplinata dall'art. 2, comma 130, della l. n. 191 del 2009, prorogata per il 2012 dall'art. 6, comma 1, lettera c), del d.l. n. 216 del 2011, convertito con l. n. 14 del 2012, non spetta ai dottorandi di ricerca universitari, che non svolgono attività riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, individuate, invece, ai fini dell'erogazione di detta indennità.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 130 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 6 com. 1 lett. C, Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5812 del 2024 Rv. 670329-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **30994** *del* **04/12/2024** (Rv. **672990-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(CARCAVALLO LIDIA) contro* E. *(STORACE ISIDE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/03/2023

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Pensione anticipata "quota cento" - Divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente ex art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, conv. con l. n. 26 del 2019 - Violazione - Conseguenze - Perdita totale del trattamento pensionistico - Durata - Fondamento.

In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 14 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31060** *del* **04/12/2024** (Rv. **672989-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

A. *(GAMBA DARIO TINO VLADIMIRO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/10/2020

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti - Art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995 - Interpretazione - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Differimento, con effetti retroattivi, dell'entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione - Conseguenze - Operatività per i contributi già prescritti all'entrata in vigore della norma.

L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10,

della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 9, Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6154 del 2024 Rv. 670349-03, N. 13820 del 2023 Rv. 667670-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31216** *del* **05/12/2024** (Rv. **673151-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

B. *(SANDRI MAURO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/06/2023

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - Personale scolastico - Art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, ratione temporis vigente - Violazione dell'art. 3 Regolamento CE n. 726 del 2004 - Insussistenza.

L'obbligo vaccinale stabilito per il personale scolastico dall'art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, non viola l'art. 3 del Regolamento CE n. 726 del 2004 in tema di autorizzazione al commercio dei medicinali, poiché l'espressa previsione di tale obbligo in funzione della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 va intesa nel senso che l'immunizzazione del singolo tramite il vaccino autorizzato aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Comunitario 31/03/2004 num. 726 art. 3

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31191** *del* **05/12/2024** (Rv. **672947-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(FERLETIC FRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/11/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Giudizio per conseguirlo - Nesso di causalità tra vaccinazione e patologia - Verbale della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 l. n. 210 del 1992 - Valore indiziario - Conseguenze - Soggezione al libero apprezzamento del giudice.

Nel giudizio proposto nei confronti del Ministero della Salute per conseguire l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, l'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia effettuato in sede amministrativa dalle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) - che sono articolazioni del Ministero della difesa, estranee, quindi, a quello della Salute - non ha valore di prova legale, ma costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, sicché non è precluso all'amministrazione convenuta contestare la sussistenza di tale nesso, seppure affermato nel verbale della CMO e, in tal caso, il giudice dovrà accertare tutti gli elementi costitutivi della prestazione richiesta, ivi compreso il nesso di causalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 36504 del 2023 Rv. 669740-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31215** *del* **05/12/2024** (Rv. **673150-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

L. *(FOSSON JACQUES) contro* R. *(CARLONI SILVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2022

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Requisiti per l'accesso - Condanne penali ostative - Estensione a quelle che a rapporto instaurato comporterebbero il licenziamento senza preavviso - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Sono ostative all'accesso al pubblico impiego non soltanto le condanne penali previste espressamente come tali dalla normativa, ma anche quelle che, a rapporto già esistente, comporterebbero il licenziamento senza preavviso secondo la contrattazione collettiva di riferimento, previa valutazione in concreto, da parte della P.A., delle circostanze e del rilievo delle condanne rispetto al rapporto da instaurare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il diniego di assunzione di un lavoratore manifestato da una Regione, dopo aver valutato la gravità della condotta addebitata, l'applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 3, comma 1, nn. 4 e 8, della l. n. 75 del 1958, la vicinanza temporale di quest'ultima, la sussistenza di altri precedenti penali minori, circostanze ritenute, nel loro insieme, incompatibili con l'assunzione).

Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4057 del 2021 Rv. 660534-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31216** *del* **05/12/2024** (Rv. **673151-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

B. *(SANDRI MAURO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/06/2023

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - Personale scolastico - Art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, ratione temporis vigente - Sospensione dall'attività lavorativa per inadempimento - Obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica - Art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022 - Norma speciale e irretroattiva - Sussistenza.

L'art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, come introdotto dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 24 del 2022, conv. dalla l. n. 52 del 2022, ratione temporis vigente,

che prevede che il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 è utilizzato dal dirigente in attività di supporto all'istituzione scolastica (c.d. repêchage), è norma speciale e irretroattiva, sicché il lavoratore inadempiente sospeso dal servizio prima della sua entrata in vigore non può dolersi della sua mancata applicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/03/2022 num. 24 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 19/05/2022 num. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15697 del 2024 Rv. 671433-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31237** *del* **05/12/2024** (Rv. **673164-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(PORCELLUZZI DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/04/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da contatto con sangue infetto - Indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, l. n. 210 del 1992 - Presupposti - Effetti dannosi indiretti - Estensione - Condizioni - Fattispecie.

L'indennizzo aggiuntivo, previsto dall'art. 2, comma 7, della l. n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da contatto con sangue infetto presuppone la sussistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento lesivo e l'ulteriore patologia successivamente insorta, coprendo, dunque, anche gli effetti dannosi indiretti dei quali sia oggettivamente prevedibile, secondo l'id quod plerumque accidit, la derivazione dall'originaria lesione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda volta alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo in favore di un operatore sanitario che aveva contratto l'epatite cronica, sul presupposto che il disturbo depressivo dallo stesso successivamente sviluppato fosse eziologicamente riconducibile, quale effetto collaterale, alla terapia da interferone necessaria per contrastare i postumi epatici).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19704 del 2018

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31350** *del* **06/12/2024** (Rv. **672948-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(COROMANO MICHELE) contro* S. *(MATTICOLI RITA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/01/2020

066003 DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO Medici di medicina generale - Compensi per prestazioni aggiuntive - Termine per la domanda di pagamento - Punto 4 dell'Allegato D dell'ACN del 2000 - Natura perentoria - Esclusione.

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE In genere.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento dei compensi aggiuntivi dei medici di medicina generale, di cui al punto 4 dell'Allegato D dell'A.C.N. del 2000, fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento delle prestazioni, ha natura meramente acceleratoria e non perentoria.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/03/2000 all. D com. 4, Contr. Coll. 09/03/2000 all. D com. 6, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31240** *del* **06/12/2024** (Rv. **673076-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

N. *(SARDANELLI GIUSEPPE) contro* R. *(COSCARELLA ANTONELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/07/2019

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Regione Calabria - Indennità incentivante all'esodo ex art. 7 della l.r. Calabria n. 8 del 2005 - Natura retributiva - Sussistenza - Prescrizione ex art. 2948, n. 5, c.c. - Applicabilità.

In tema di trattamento economico dei dirigenti della Regione Calabria, l'indennità incentivante all'esodo ex art. 7 della l.r. Calabria n. 8 del 2005 ha natura retributiva ed è riconducibile alla fase conclusiva del rapporto di lavoro, sicché l'azione volta ad ottenerne il pagamento, quale azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, è assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 5 c.c.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 02/03/2005 num. 8 art. 7, Cod. Civ. art. 2948 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25193 del 2022 Rv. 665492-01, N. 25270 del 2016 Rv. 642237-01, N. 12198 del 2020 Rv. 658067-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31403** *del* **06/12/2024** (Rv. **673118-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* P. *(FUSI RAMONA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/09/2018

129071 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI Prosecuzione della contribuzione volontaria per l'Assicurazione Generale Obbligatoria - Art. 1 d.P.R. n. 1432 del 1971 come sostituito ex art. 1 l. n. 47 del 1983 - Preclusioni ex art. 5 d.P.R. n. 1432 del 1971 - Tassatività delle preclusioni - Prestazione di attività lavorativa inidonea a far sorgere un valido rapporto obbligatorio previdenziale - Carattere ostativo - Condizioni - Potere dell'Inps di convertire la prosecuzione volontaria in integrazione al minimo - Esclusione - Fattispecie.

La prosecuzione volontaria dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per i lavoratori dipendenti è preclusa nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge, come quelle di sovrapposizione tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria per l'iscrizione in altra

gestione previdenziale sostitutiva o speciale ex art. 5 del d.P.R. n. 1432 del 1971, sicché tale prosecuzione non è impedita dallo svolgimento di lavoro agricolo per un periodo di tempo corrispondente a quello coperto da contribuzione volontaria, ma inidoneo a far sorgere un valido rapporto obbligatorio previdenziale senza l'integrazione facoltativa del minimo dei contributi di cui all'art. 4 del medesimo d.P.R., la quale non può essere disposta dall'INPS convertendo d'imperio la richiesta di prosecuzione volontaria in quella per detta integrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'illegittimità di tale conversione, che aveva impedito ad una lavoratrice, già autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'AGO, di conseguire la pensione secondo il più favorevole regime pro tempore vigente).

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, Legge 18/02/1983 num. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9932 del 1995 Rv. 494086-01, N. 26819 del 2018 Rv. 651241-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31352** *del* **06/12/2024** (Rv. **672988-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

A. *(GNOCCHINI LORENZO) contro* A. *(CAMPANATI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/02/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Lavoratori turnisti - Prestazione di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro normale - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Condizioni - Fattispecie.

Ai lavoratori turnisti della sanità pubblica che hanno eseguito la prestazione lavorativa per un numero di ore eccedenti il normale orario settimanale va riconosciuto il diritto al compenso per lavoro straordinario, a meno che il datore di lavoro eccepisca che, in concreto, il surplus orario è solo apparente, dovendo essere compensato con il minor numero di ore lavorate nelle settimane successive, stante la fisiologica flessibilità del lavoro su turni. (Nella specie, concernente rivendicazioni retributive per lavoro straordinario da parte di personale addetto al pronto soccorso con turni "h24", la S.C. ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria, limitatasi ad invocare, in astratto, la differenza fra surplus orario e lavoro straordinario, senza indicare tempi e modi per cui le ore lavorative rivendicate dal lavoratore erano solo apparentemente eccedenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 34, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 40

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31332** *del* **06/12/2024** (Rv. **673119-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

C. *(BARGHINI CESARINA) contro* C. *(D'AMATO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/03/2021

103047 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE Sbarco per avvicendamento - Atto di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di lavoro nautico, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal turno particolare, non costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto risolto il rapporto con la comunicazione di cancellazione dal turno particolare conseguente al rifiuto del marittimo di presentarsi per l'iscrizione nello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 343, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10279 del 2018

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31398** *del* **06/12/2024** (Rv. **673182-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

F. *(LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/11/2020

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 - Presupposti - Mancata fruizione del trattamento ordinario NASpI - Sussistenza.

In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) uno dei presupposti per la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettante al lavoratore, a titolo di incentivo all'"autoimprenditorialità" ex art.8 del d.lgs. n.22 del 2015, è costituito dal fatto che il richiedente non goda già del trattamento ordinario NASpI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 8 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31459** *del* **07/12/2024** (Rv. **672987-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

I. *(MONFORTE GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/01/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia tributaria e valutaria - Art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Principio di retroattività della legge più favorevole - Estensione alle altre sanzioni amministrative - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con l. n. 73 del 2002, il regime di decorrenza del termine

quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, più favorevole rispetto a quello disciplinato dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7689 del 2013 Rv. 626137-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 356 del 2010 Rv. 611221-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31514** *del* **08/12/2024** (Rv. **673382-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

B. *(UGOLINI SAVERIO) contro* A. *(AZZINI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/03/2019

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Medici in convenzione - Prescrizione indebita di farmaci - Art. 1, comma 4, d.l. n. 323 del 1996 - Diritto dell'azienda sanitaria al rimborso - Prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di medici convenzionati con il S.S.N., il diritto dell'azienda sanitaria al rimborso del costo dei farmaci indebitamente prescritti dal medico, previsto dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 323 del 1996, conv. con modif. in l. n. 425 del 1996, si prescrive nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data in cui l'apposita commissione ha emanato il parere sulle irregolarità riscontrate, trattandosi di azione di inadempimento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 1 com. 4, Legge 08/08/1996 num. 425 art. 1

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31517** *del* **08/12/2024** (Rv. **673152-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(CARIOLA AGATINO) contro* I. *(LICARI AGOSTINO FULVIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/04/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale - Mancato rilievo del giudice - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Censurabilità in cassazione per violazione di legge o ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Sussistenza.

Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell'atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 12259 del 2019 Rv. 653780-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31505** *del* **08/12/2024** (Rv. **673381-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

D. *(IAZZETTA FERDINANDO) contro* E. *(ZAMPELLA ARCANGELO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2022

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Tutela applicabile - Sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2024 - Conseguenze - Rilevanza anche per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del fatto inteso nella sua qualificazione giuridica - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, per effetto della simmetria con il licenziamento disciplinare imposta, sul piano della tutela applicabile, dalla sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024, assume rilevanza non solo l'insussistenza del fatto nella sua storicità o materialità, ma anche quella del fatto inteso nella sua idoneità a costituire un possibile giustificato motivo oggettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, accertato nella sua materialità il fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo ed affermata la sua inidoneità ad integrare tale causa giustificatrice del recesso, non aveva però applicato la tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 per la formulazione della norma vigente al momento della decisione, anteriore a detta pronuncia della Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18075 del 2024 Rv. 671852-01, N. 30469 del 2023 Rv. 669343-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31517** *del* **08/12/2024** (Rv. **673152-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(CARIOLA AGATINO) contro* I. *(LICARI AGOSTINO FULVIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/04/2019

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Costo del personale - Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria - Nullità - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa e la relativa invalidità va rilevata d'ufficio dal giudice, pure in appello e anche se non prospettata in primo grado o al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, emergendo dalle prove ritualmente ammesse e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal

giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 20170 del 2022 Rv. 665222-01, N. 1674 del 2024 Rv. 670028-01, N. 15364 del 2023 Rv. 667799-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31654** *del* **09/12/2024** (Rv. **673212-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(SOLINAS MARIA LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/08/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiegato - Componente R.S.U. - Trasferimento d'ufficio - Previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ex art. 22 della l. n. 300 del 1970 - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI In genere.

Il trasferimento d'ufficio del pubblico impiegato componente di r.s.u. può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, come previsto dall'art. 22 della l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), in quanto l'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di libertà e attività sindacale nelle pubbliche amministrazioni, rinvia alle forme di tutela contenute in detta legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rigettando il gravame dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva affermato che l'assunta incompatibilità ambientale del lavoratore, imputato in un processo penale, non esonerava il datore dall'obbligo di richiedere il preventivo nullo osta al trasferimento).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15548 del 2023 Rv. 668183-01, N. 13938 del 2017 Rv. 644347-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31653** *del* **09/12/2024** (Rv. **673211-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(TURCO PAOLO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/11/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE C.c.n.l. Regioni ed enti locali del 2001 - Funzionari di area D - Svolgimento delle funzioni di avvocato regionale - Retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

Ai funzionari regionali di area D del comparto enti locali, iscritti all'albo e che svolgono funzioni di avvocato, non compete - ai sensi del ccnl Enti locali del 5.10.2001, applicabile ratione temporis - la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff, in quanto la disciplina collettiva (cui è riservata la determinazione del trattamento retributivo nel pubblico impiego contrattualizzato

e di cui si deve presumere la conformità ai parametri di sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.) non prevede la spettanza dell'emolumento per tali figure professionali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/10/2001 all. A, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16094 del 2016 Rv. 640722-01, N. 12358 del 2014 Rv. 631040-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31664** *del* **09/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

M. *(BRUNI ALBERTO MARIA) contro* A. *(SORRENTI STEFANIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/03/2020

078001 ENTI PUBBLICI - IN GENERE Art. 10, comma 2, della l.r. Toscana n. 22 del 2015 - Successione tra enti - Trasferimento dei residui attivi e passivi - Esclusioni - Interpretazione restrittiva alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2018 - Conseguenze.

In tema di successione e trasferimento delle funzioni tra enti territoriali, l'art. 10, comma 2, della l.r. Toscana n. 22 del 2015, laddove esclude dalla successione "i residui attivi e passivi generati prima della data del trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo", deve essere interpretato restrittivamente alla luce della decisione della Corte cost. n. 110 del 2018, con esclusione cioè dalla successione ex lege dei soli debiti per i quali il procedimento di liquidazione è stato ultimato con l'emissione del mandato di pagamento e/o sui quali non sono sorte contestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2014 num. 56 art. 1 com. 96 lett. C), Legge Reg. Toscana 03/03/2015 num. 22 art. 10 com. 2

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31599** *del* **09/12/2024** (Rv. **673120-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

F. *(MACRI' DOMENICO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/03/2019

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Personale aeronautica militare - Transito in ENAV prima della maturazione del diritto a pensione - Costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ex art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1993 - Computo della contribuzione figurativa maturata in aeronautica - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'indennità una tantum ex art. 124 citato - Sussistenza - Disparità di trattamento con il personale rimasto in aeronautica - Esclusione.

Al dipendente dell'Aeronautica Militare, se transitato all'ENAV (Ente nazionale assistenza volo) prima della maturazione del diritto alla pensione, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, senza che ciò determini una violazione del principio della parità di trattamento, attesa l'eterogeneità delle situazioni a confronto; tuttavia, i periodi di contribuzione figurativa maturati

nell'Aeronautica non sono infruttuosi e rilevano ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum di cui al citato art. 124.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 19, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 124 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6343 del 2023 Rv. 666950-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31577** *del* **09/12/2024** (Rv. **673200-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

G. *(CENTO MARIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/01/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992 - Beneficiari - Operatori sanitari - Operaio specializzato in un settore tecnico - Estensione della tutela - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nella categoria degli operatori sanitari - ai quali compete, ex art. 2, comma 1, della l. n. 210 del 1990, l'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge - non sono ricompresi gli operai specializzati in un settore tecnico, in quanto la tutela indennitaria, accordata con scelta discrezionale e insindacabile in quanto non irragionevole, è stata riconosciuta dal legislatore solo a coloro che, in ragione della loro attività di cura e assistenza, assumono un rischio specifico di contagio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'emolumento ad un operaio specializzato che aveva contratto un'infezione da epatite C durante l'attività di spurgo delle condutture fognarie ospedaliere contenenti sangue e materiale ematico infetto).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31622** *del* **09/12/2024** (Rv. **673433-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

M. *(MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) contro* P. *(GRAZIANI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/10/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Visite personali di controllo - Art. 6 st.lav. - Portata - Fattispecie.

L'art. 6 st.lav. - che prevede i casi in cui sono consentite, ai fini della tutela del patrimonio aziendale, le visite personali di controllo sul lavoratore - riguarda unicamente le ispezioni corporali, ma non anche quelle sulle cose del lavoratore, atteso che la norma citata - da interpretarsi letteralmente - prevede solo la "visita personale", che nell'ordinamento processuale civile (artt. 118 e 258 c.p.c.) e penale (art. 309 c.p.p.) è tenuta distinta dall'ispezione di cose e luoghi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a seguito del rinvenimento di beni aziendali in una scatola che il dipendente, all'uscita dal luogo di lavoro, portava con sé e su cui era impresso

il nome di un fornitore e, quindi, chiaramente riconducibile all'azienda e non alla persona del lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 1461 del 1988 Rv. 457544-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31795** *del* **10/12/2024** (Rv. **673296-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

R. *(RUGGERI LORENZO) contro* A. *(ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2020

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenti medici - Orario fissato dal c.c.n.l. del 3.11.2005 in 38 ore settimanali - Flessibilità - Contenuto - Compatibilità con orari rigidi per certi ruoli ed attività - Sussistenza - Fattispecie.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

La flessibilità oraria prevista per la prestazione di lavoro dei medici dal c.c.n.l. del 3.11.2005 ha lo scopo primario di favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura sanitaria, tant'è che l'orario di trentotto ore settimanali è da intendere come orario minimo e può essere superato senza che sia dovuto il pagamento dello straordinario; non vi è dubbio quindi sulla sussistenza di poteri conformativi dell'orario da parte dei superiori gerarchici, anche con fissazione di orari rigidi, per certi ruoli ed attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato la legittimità dell'indicazione dell'orario 8.00-14.00 da parte del dirigente della struttura complessa nei confronti del dirigente della struttura semplice, preposto al coordinamento anestesiologico delle sale operatorie).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/11/2005 art. 14, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 16, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 16711 del 2020 Rv. 658639-01, N. 20796 del 2024 Rv. 671943-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31844** *del* **11/12/2024** (Rv. **673297-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(CALIULO LUIGI) contro* U. *(REGANATI LORENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/02/2020

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Ratei di pensione - Delega per l'incasso presso istituto di credito - Riscossione successiva al decesso del beneficiario - Responsabilità dell'istituto di credito - Natura contrattuale - Fondamento.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, ad avvenuto decesso del beneficiario, la banca paghi ratei di pensione al soggetto delegato alla riscossione, la responsabilità dell'istituto di credito verso l'INPS è di natura contrattuale, in ragione dello speciale affidamento plausibilmente riposto nell'adozione, da parte

dell'intermediario bancario, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del legittimato a ricevere il pagamento, vieppiù in considerazione della qualità professionale del banchiere, che gli impone uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e protezione dell'affidamento, rispetto a quello che ci si può attendere dal quisque de populo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25888 del 2024 Rv. 672481-01, N. 10534 del 2015 Rv. 635611-01, N. 19849 del 2024 Rv. 671777-03

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32121** *del* **12/12/2024** (Rv. **673298-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

R. *(LUSTRI' ELLIANA) contro* N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/11/2019

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Obbligazioni pensionistiche - Diritto applicabile - Legislazione dello Stato obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale - Ragioni - Fattispecie.

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE In genere.

In materia di pensioni di invalidità, vecchiaia o reversibilità deve essere applicata la legislazione dello Stato obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale, in quanto le prestazioni pensionistiche, stante la natura pubblicistica, sono sottratte all'ambito applicativo della l. n. 218 del 1995 e ricadono nella disciplina dell'art. 11 del Regolamento CE n. 883 del 2004, restando irrilevanti la residenza del pensionato in altro Stato membro come pure la maturazione del giudicato interno sulla giurisdizione italiana. (Principio affermato in relazione alla richiesta di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme corrisposte dalla Notarkasse A.D.O.R., proposta da un notaio tedesco stabilitosi in Italia da pensionato e integralmente soggetto al sistema di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 6776 del 2018 Rv. 647604-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32172** *del* **12/12/2024** (Rv. **673434-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(PALESANO SERGIO) contro* I. *(MARITATO LELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/04/2021

129117 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' Applicazione di una determinata disciplina collettiva - Obbligatoria apertura di posizione contributiva - Compatibilità - Verifica demandata al giudice del merito - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA In genere.

Spetta al giudice del merito verificare in concreto la compatibilità tra l'applicazione di una disciplina collettiva e l'obbligatoria apertura di una posizione contributiva, in quanto la fondatezza della relativa pretesa non può desumersi in via esclusiva dalla soggezione ad un determinato c.c.n.l. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione del Comune di Palermo avverso gli avvisi di addebito volti al recupero, da parte dell'INPS, del contributo di finanziamento dell'indennità economica di malattia per il periodo 2013-2016, relativa a lavoratori ex dipendenti della società Coime, assoggettata al c.c.n.l. edilizia, utilizzati dal Comune - per effetto dell'intervento straordinario contenuto nel d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986 - con reiterati contratti a termine e successivamente stabilizzati alle dipendenze dell'ente pubblico).

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 16 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 274 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25047 del 2008 Rv. 605113-01, N. 964 del 2006 Rv. 586855-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32168** *del* **12/12/2024** (Rv. **673220-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

B. *(LIGUORI STEFANO) contro* I. *(ROSSI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/01/2019

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Datore di lavoro responsabile dell'infortunio - Azione di regresso dell'INAI**L**Credito di lavoro - Esclusione - Conseguenze - Credito di valuta - Sussistenza - Conseguenze.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

*Al credito fatto valere dall'INAI**L**in via di regresso - nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non si applica l'art. 429 c.p.c., in quanto esso ha autonoma finalità di recupero delle somme erogate in favore dell'assicurato, diversamente dall'azione di surroga di cui all'art. 1916 c.c., e quindi non configura un credito di lavoro; esso costituisce invece credito di valuta soggetto al regime di cui all'art. 1224 c.c., per cui al creditore che li richieda devono essere riconosciuti gli interessi di mora, salvo il maggior danno, se provato.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4089 del 2016 Rv. 639145-01

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 1991 Rv. 471506-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5743 del 2015 Rv. 634625-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32414** *del* **13/12/2024** (Rv. **673301-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DI STEFANO DORANGELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2023

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Nuova istituzione del ruolo speciale della Protezione civile - Inserimento dei ruoli speciali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Procedura di mobilità - Esclusione - Speciale procedura di reclutamento ex art. 14 del d.l. n. 195 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2010 - Sussistenza - Finalità - Conseguenze - Parametro dell'inquadramento - Posizione economica risultante dalle disposizioni contrattuali - Esclusione - Tabelle istituite per le equiparazioni - Sussistenza.

L'inserimento nei ruoli speciali della Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della nuova istituzione del ruolo speciale della Protezione civile non consegue ad una procedura di mobilità, ex art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ma ad una procedura speciale di reclutamento ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 195 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2010, volta a razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, sicché il relativo inquadramento è stato legittimamente effettuato in base alle più recenti tabelle di equiparazione, anziché a partire dalla posizione economica risultante dalle disposizioni contrattuali.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/2010 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2009 num. 195 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 2

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32299** *del* **13/12/2024** (Rv. **673300-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

U. *(PRISCO PAOLO) contro* I. *(OTTOLINI TERESA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Art. 55, comma 5, l. n. 88 del 1989 - Dolo dell'accipiens - Elemento costitutivo della fattispecie di ripetizione dell'indebito Inai**L**Sussistenza - Requisito di portata generale - Sussistenza - Conseguenze - Natura previdenziale o assistenziale della prestazione - Irrilevanza - Fattispecie.

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO In genere.

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della l. n. 88 del 1989, il dolo dell'accipiens costituisce elemento costitutivo della fattispecie di ripetizione delle prestazioni erogate dall'INAIL e ne costituisce quindi requisito di portata generale, sicché è irrilevante stabilire - a detto fine - la natura previdenziale o assistenziale della prestazione. (Fattispecie in tema di assegno per l'assistenza personale continuativa).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55 com. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66 lett. 3)

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32280** *del* **13/12/2024** (Rv. **673435-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

I. *(ROSSI ANDREA) contro* B. *(CHIMENZ GIORGIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2019

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Inai**L**Azione di regresso - Decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Provvedimento conclusivo del procedimento penale - Reati ex artt. 589 e 590 c.p. - Necessità - Reati contravvenzionali collegati alla violazione di discipline antinfortunistiche - Irrilevanza.

Il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail decorre dal provvedimento conclusivo del procedimento penale ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 se questo ha ad oggetto i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., restando invece irrilevante, ai fini della prescrizione, l'esito del procedimento instaurato per soli reati contravvenzionali collegati alla violazione di norme antinfortunistiche.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32154 del 2018 Rv. 652027-01, N. 9190 del 1991 Rv. 473668-01, N. 20853 del 2015 Rv. 637421-01, N. 12777 del 2024 Rv. 670907-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32288** *del* **13/12/2024** (Rv. **673299-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

T. *(SELLITTI RAFFAELE) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 27/11/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto - Autonomia rispetto al diritto alla pensione - Sussistenza - Natura di prestazione previdenziale - Sussistenza - Domanda giudiziale dell'erede - Riconoscimento del diritto iure hereditatis in mancanza di domanda amministrativa del de cuius - Insufficienza - Fondamento.

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO In genere.

La rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto configura un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione, ma in quanto avente natura di prestazione previdenziale necessita della previa domanda amministrativa, che costituisce elemento costitutivo del corrispondente diritto; ne consegue che alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire la domanda giudiziale dell'erede, quando questi faccia valere il diritto iure hereditatis e pretenda il ricalcolo di ratei che non sono mai entrati nel patrimonio del dante causa.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11438 del 2017 Rv. 644255-01, N. 11574 del 2015 Rv. 635716-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32770** *del* **16/12/2024** (Rv. **673383-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. *(CARRATELLI NICOLA) contro* A. *(MALETTA GIUSEPPINA)*

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/12/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma del decreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondo comma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento di correzione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimento l'art. 391-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6607 del 2016 Rv. 639299-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32773** *del* **16/12/2024** (Rv. **673302-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(FAZZI FULVIA) contro* R. *(LICARI AGOSTINO FULVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/08/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Servizio idrico integrato - Art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, del settore idrico - Trasferimento ope legis, immediato e diretto, al nuovo gestore - Conseguenze - Consenso del lavoratore - Irrilevanza - Vincolo, per il gestore, del rispetto della garanzia di continuità occupazionale - Sussistenza.

Nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto - quanto al personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, con trasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cui effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suo carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispetto della garanzia di continuità occupazionale del personale trasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 fa rinvio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 173, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 3747 del 2023 Rv. 666622-01, N. 20918 del 2020 Rv. 658922-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32786** *del* **16/12/2024** (Rv. **673304-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(BARANELLO GIOVANNI) contro* B. *(DE MICHELE GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 13/02/2020

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Azienda speciale regionale Molise Acque - Natura di ente pubblico economico - Sussistenza - Conseguenze - Costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 27, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003 - Sussistenza - Modalità.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

L'Azienda speciale regionale Molise Acque è un ente pubblico economico, sicché nell'ipotesi di somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 276 del 2003 trova applicazione il disposto dell'art. 27, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 33763 del 2024 Rv. 673303-01

Massime precedenti Vedi: N. 19114 del 2023 Rv. 668105-02, N. 24408 del 2021 Rv. 662174-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33058** *del* **18/12/2024** (Rv. **673305-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* R. *(ZOLI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/08/2018

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 2549, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012 - Limite di tre associati in partecipazione - Superamento - Conseguenze - Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato - Verifica del superamento del limite - Riferimento all'unità produttiva - Esclusione – Riferimento a ciascun affare o attività produttiva dell'impresa - Sussistenza - Ragioni.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di trasformazione dei rapporti di associazione in partecipazione in rapporti di lavoro subordinato, l'art. 2549, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012 e vigente ratione temporis, si interpreta nel senso che il limite di tre associati in partecipazione - il superamento del quale comporta la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - va riferito non alla singola unità produttiva in cui è eventualmente articolata l'attività, ma a ciascun affare o a ciascuna delle attività produttive proprie dell'impresa, indipendentemente dal fatto che ognuna di esse è,

a sua volta, articolata in una pluralità di unità produttive, e ciò in ragione dell'interpretazione letterale dell'espressione "medesima attività" utilizzata dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25221 del 2020 Rv. 659541-01, N. 30435 del 2024 Rv. 673015-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33302** *del* **19/12/2024** (Rv. **673306-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(FARANDA RICCARDO) contro* B.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Cumulo di azioni subordinate - Appalto non genuino - Effettivo utilizzatore o subentrante nell'appalto - Costituzione del rapporto di lavoro - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla competenza.

Il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto cui è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni o, in subordine, con il subentrante nell'appalto, può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12232 del 2018 Rv. 648405-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33352** *del* **19/12/2024** (Rv. **673307-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARCOVECCHIO LORENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/04/2019

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Personale delle Forze Armate transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa - Determinazione dell'assegno ad personam ex art. 2, comma 8, del decreto interministeriale del 18 aprile 2002 - C.d. blocco stipendiale ex art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. con l. n. 122 del 2010 - Miglioramenti economici - Spettanza al momento del transito - Esclusione.

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere.

L'assegno ad personam previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto interministeriale del 18 aprile 2002 in favore del personale delle Forze Armate transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ex art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, durante il periodo di vigenza del c.d. blocco stipendiale stabilito dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla

l. n. 122 del 2010, va determinato senza tenere conto dei miglioramenti economici dei quali tale personale avrebbe beneficiato, al momento del transito, in assenza del predetto blocco stipendiale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 930, DM Difesa 18/04/2002

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33355** *del* **19/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(BOURSIER NIUTTA ENRICO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Personale già dipendente del soppresso ICE - Passaggio alle dipendenze dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane o del MISE - Direttore generale - Continuità giuridica del rapporto - Esclusione - Conseguenze - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Recesso giustificato dell'Agenzia - Sussistenza.

La continuità giuridica dei rapporti del personale già dipendente del soppresso ICE e distribuito tra il MISE e l'Agenzia ICE va invece esclusa - ex art. 14, comma 22, del d.l. n. 98 del 2022, conv. con legge n. 111 del 2011, come modificato dal d.l. n. 201 del 2011, conv. con l. n. 214 del 2011 - quanto alla posizione del direttore generale, in quanto la nuova posizione apicale delineata dal legislatore e dallo statuto dell'ente è specifica e non assimilabile a quella degli altri direttori generali, in particolare perché la nuova figura di vertice è chiamata ad interagire con la nuova compagine dell'Agenzia su base fiduciaria e per il perseguimento delle finalità istituzionali: ne consegue che è giustificato il recesso anticipato intimato da detta Agenzia - per impossibilità sopravvenuta della prestazione - al direttore generale dell'ICE.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 14 com. 22, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201, Legge 15/07/2011 num. 111, Legge 22/12/2011 num. 214, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 13914 del 2021 Rv. 661332-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33596** *del* **20/12/2024** (Rv. **673308-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

A. *(LICARI AGOSTINO FULVIO) contro* L. *(NICITA MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/04/2019

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Uffici stampa delle P.A. ex art. 9 l. n. 150 del 2000 - Personale addetto - Art. 1, comma 160, l. n. 160 del 2019 - Destinatari della disciplina - Impiegati di ruolo - Epoca antecedente all'entrata in vigore dei c.c.n.l. relativi al triennio 2016-2018 - Applicazione del c.c.n.l. giornalistico - Conservazione del trattamento retributivo in godimento - Condizioni.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 1, comma 160, della l. n. 160 del 2019 ha consentito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, della l. n. 150 del 2000, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei c.c.n.l. relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, possa essere mantenuto il trattamento economico già in godimento, se più favorevole rispetto a quello stabilito da tali c.c.n.l. e a condizione della previsione, da parte della futura contrattazione collettiva, di un assegno personale riassorbibile.

Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 160 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/2018

Massime precedenti Vedi: N. 11543 del 2020 Rv. 657975-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33734** *del* **21/12/2024** (Rv. **673309-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

C. *(MALARA ALESSANDRO) contro* P. *(LIPANI DAMIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2022

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Falsificazione di certificato medico - Accertamento della falsità - Proposizione della querela di falso - Non necessarietà - Fattispecie.

138125 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento per giusta causa del lavoratore, intimato per aver egli prodotto certificati medici falsi, non è necessario ai fini dell'accertamento della falsità che il datore di lavoro proponga querela di falso, poiché la procedura di verificazione è prescritta solo per le scritture provenienti dai soggetti del processo e in ipotesi di negazione della propria firma da parte di colui contro il quale esse sono state prodotte. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto provata la falsità dei certificati attraverso la testimonianza del medico cui era stata attribuita la loro compilazione e sottoscrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7830 del 2018 Rv. 647821-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33835** *del* **21/12/2024** (Rv. **673312-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Natura bifasica - Verifica della competenza per territorio - Rilevabilità dell'incompetenza nella fase di opposizione ad ATP - Inammissibilità - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. ha natura contenziosa bifasica, diversa da quella dell'accertamento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., e il tribunale deve verificare la propria competenza territoriale già nella prima fase sommaria, mentre il rilievo dell'incompetenza è precluso nella fase di opposizione, atteso che, stante l'identità dell'oggetto del giudizio nelle due fasi, nella seconda il giudice non può negare quella competenza per territorio che ha dato per presupposta, decidendo il merito della domanda all'esito della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 26631 del 2024 Rv. 672635-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33746** *del* **21/12/2024** (Rv. **673310-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(ZOLI CARLO) contro* M. *(DANESI ANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/10/2023

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Discriminazioni di genere - Offese a connotazione sessuale - Denuncia della vittima di discriminazione - Contestazione disciplinare a suo danno - Mancata applicazione di sanzioni - Condizioni per uso legittimo del potere disciplinare - Insussistenza - Conseguenze - Carattere discriminatorio della contestazione - Vittimizzazione secondaria vietata da convenzioni internazionali - Sussistenza - Fondamento.

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE In genere.

La contestazione disciplinare mossa ad una lavoratrice, per l'asserita falsità della sua denuncia di condotte discriminatorie subite sul posto di lavoro (nella specie offese a connotazione sessuale), costituisce a sua volta trattamento discriminatorio se formulata in assenza delle condizioni per un uso legittimo del potere disciplinare, che postula - ex art. 54-bis, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - quantomeno la colpa grave di chi ha sporto denuncia, per la sua manifesta infondatezza positivamente verificabile fin dall'origine; una contestazione siffatta, anche se non seguita dall'applicazione di sanzione, costituisce una forma di vittimizzazione secondaria, vietata anche da convenzioni internazionali perché fonte di effetti umilianti e inibitori della proposizione di ulteriori ed analoghe denunce.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 26, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis, Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 16, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 18 com. 3, Tratt. Internaz. 21/06/2019 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 23286 del 2016 Rv. 641579-01, N. 11631 del 2024 Rv. 671116-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33763** *del* **21/12/2024** (Rv. **673303-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

A. *(BARANELLO GIOVANNI) contro* C. *(DE MICHELE GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 05/10/2019

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Azienda speciale regionale Molise Acque - Natura di ente pubblico economico - Qualificazione ex art. 1, l.r. Molise n. 37 del 1999 - Compresenza di elementi marcatamente pubblicistici - Conseguenze - Costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 27, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003 - Esclusione.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

L'Azienda speciale regionale Molise Acque, stante l'espressa qualificazione di cui all'art. 1 della l.r. Molise n. 37 del 1999, ha natura di ente pubblico economico; tuttavia, la compresenza e la reciproca integrazione, nella stessa l.r. e nello statuto, di caratteri privatistici con altri di tipo marcatamente pubblicistico, quali l'obbligo del pareggio di bilancio e l'applicazione del c.c.n.l. del comparto Regioni e autonomie locali, esclude la possibilità di costituire alle sue dipendenze di rapporti di lavoro per effetto della conversione di contratti di somministrazione irregolari, come invece previsto per il lavoro privato dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Legge Reg. Molise del 1999 num. 37 art. 1, Legge Reg. Molise del 1999 num. 37 art. 17, Legge Reg. Molise del 1999 num. 37 art. 20

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33816** *del* **21/12/2024** (Rv. **673311-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

E. *(MENICUCCI MARCO) contro* C. *(FERRARI FABIO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/03/2020

035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITA' 141005 035023 Commissario straordinario nominato ex lege n. 225 del 1992 - Centro d'imputazione autonomo di rapporti - Sussistenza - Soggettività limitata nel tempo - Conseguenze nei rapporti tra enti.

141005 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Il commissario straordinario nominato ex lege n. 225 del 1992 ratione temporis vigente, per emergenze di protezione civile, costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici autonomo rispetto agli enti territoriali, alla Presidenza del consiglio dei ministri e ai Ministeri interessati, ma tale soggettività è limitata nel tempo, sicché il venir meno della situazione di emergenza e, con questa, della struttura commissariale integra il presupposto di una successione necessitata nei rapporti dalla stessa instaurati, che va regolata secondo le ordinarie competenze degli enti rispetto agli interventi oggetto di tale situazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28970 del 2023 Rv. 669339-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33816** *del* **21/12/2024** (Rv. **673311-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

E. *(MENICUCCI MARCO) contro* C. *(FERRARI FABIO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/03/2020

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Avvalimento - Nozione - Delega di Funzioni - Assenza - Modifica del rapporto di impiego dei dipendenti "in avvalimento" - Esclusione - Conseguenze.

141005 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

L'avvalimento si verifica quando una P.A., per lo svolgimento di una funzione di sua competenza, utilizza gli uffici di un altro ente, al quale tuttavia non viene delegata la funzione stessa, che rimane nella titolarità e responsabilità della prima; pertanto l'avvalimento, afferendo al rapporto fra enti, non determina alcuna modifica del rapporto di impiego dei dipendenti dell'ente che fornisce l'ufficio utilizzato, i quali restano incardinati presso questo, con la conseguenza che le obbligazioni retributive continuano a gravare sull'ente datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Ordin. Minist. Interno 22/02/1997 num. 2509

Massime precedenti Vedi: N. 13482 del 2018 Rv. 648986-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3043 del 2013 Rv. 624901-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33891** *del* **22/12/2024** (Rv. **673313-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2021

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Cassa integrazione guadagni - Anticipazione del datore di lavoro - Conguaglio con i contributi previdenziali dovuti - Decadenza ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148 del 2015 - Decorrenza - Situazioni irrilevanti.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

In materia di cassa integrazione guadagni, l'importo del trattamento salariale anticipato dal datore di lavoro può essere oggetto di conguaglio con i contributi previdenziali dallo stesso dovuti, purché esso sia effettuato, ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148 del 2015, entro il termine di decadenza (coincidente con il giorno sedici del mese successivo alla fine del periodo paga in corso al momento della scadenza del semestre decorrente dal termine di durata di concessione della cassa integrazione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della stessa), non rilevando a tal fine se il conguaglio viene effettuato, entro l'anzidetto termine, in misura erronea, o se sono comunicate in modo erroneo o tardivo le denunce telematiche mensili previste dall'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 7 com. 3, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 1, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10512 del 2010 Rv. 613484-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34058** *del* **23/12/2024** (Rv. **673314-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

I. *(GUADAGNINO ANGELO) contro* F. *(GNOCCHI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2020

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Mobilità tra pubbliche amministrazioni - Regime previdenziale - Mobilità volontaria - Art. 30, comma 2-quinques, d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis vigente - Applicazione del regime previdenziale dell'ente di destinazione anche per il periodo precedente - Opzione per la conservazione del regime previdenziale dell'ente di provenienza - Art. 6 l. n.554 del 1988 - Limite temporale di vigenza - Sussistenza.

In caso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, al dipendente trasferito si applica in via esclusiva, per effetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 2-quinques, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigente, il trattamento previdenziale previsto per l'ente di destinazione, anche con riguardo al periodo precedente al trasferimento, in quanto l'opzione per la conservazione del regime previdenziale dell'ente di provenienza, contemplata dall'art. 6 della l. n. 554 del 1988, è stata possibile fino a che tale disposizione è rimasta in vigore e, dunque, non oltre il 23.4.1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 29 bis, DPCM 26/06/2015, DPCM 30/11/2023, Legge 29/12/1988 num. 554 art. 6

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34273** *del* **24/12/2024** (Rv. **673384-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(SANDULLI MICHELE) contro* R. *(GENTILI MARIA PAOLA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/07/2023

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Principio del "pro rata" - Attinenza al calcolo della misura della pensione - Sussistenza - Attinenza anche alla maturazione del diritto a pensione - Esclusione - Rilevanza ai fini dei trattamenti pensionistici introdotti ex novo - Esclusione - Conseguenze - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti - Pensione di vecchiaia anticipata introdotta dal Regolamento della Cassa del 2012 - Fattispecie.

Il principio del pro-rata, previsto dall'art. 1, comma 12, l. n. 335 del 1995, attiene ai meccanismi di calcolo della pensione e non ai requisiti di maturazione del corrispondente diritto, e quindi non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali; ne consegue che la pensione anticipata di vecchiaia, introdotta dall'INARCASSA per gli ingegneri e architetti liberi professionisti con il Regolamento approvato nel 2012, e maturata in vigenza di quest'ultimo, rinviene solo in esso la disciplina dei relativi requisiti, senza alcun rilievo del principio anzidetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva disapplicato, perché contrastante con il principio del pro-rata, detto Regolamento, che aveva introdotto ex novo la pensione di vecchiaia anticipata senza prevedere, a differenza di quanto fatto per la soppressa pensione di anzianità, il diritto all'integrazione al minimo).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31454 del 2021 Rv. 662874-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34340** *del* **24/12/2024** (Rv. **673436-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro* D. *(GALIANO CIRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2023

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Recesso del datore di lavoro - Atto unilaterale recettizio - Art. 1334 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Regime - Art. 26, comma 1-quinquies d.l. n. 104 del 2020 conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020 - Assenza per positività al Covid-19 sofferta in epoca precedente - Licenziamento intimato in epoca successiva - Computabilità nel periodo di comporto - Esclusione - Conseguenze - Nullità.

Il recesso del datore di lavoro è un negozio unilaterale recettizio che produce effetto, ex art. 1334 c.c., nel momento in cui il lavoratore ne riceve l'intimazione, rispetto al quale deve pertanto compiersi la verifica dei requisiti per la sua validità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la nullità del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, intimato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma 1-quinques del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. in l. n. 126 del 2020 che - ad integrazione dell'art. 87, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - ha escluso la computabilità in detto periodo dell'assenza dovuta alla positività al Covid-19, rigettando il ricorso con cui si sosteneva l'inapplicabilità di tale esclusione all'assenza così motivata, ma verificatasi in epoca precedente all'integrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 26 com. 1, Legge 13/10/2020 num. 126 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 87 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18911 del 2006 Rv. 592418-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34283** *del* **24/12/2024** (Rv. **673315-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(TRIOLO VINCENZO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2019

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Individuazione delle mensilità - Periodo di riferimento - Computo - Tempo trascorso per la "Diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza.

In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il tempo trascorso tra la richiesta d'intervento ispettivo alla Direzione Territoriale del Lavoro e l'adozione,

da parte di quest'ultima, della diffida accertativa di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 non può essere considerato nel computo dei dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, previsto all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80 del 1992, ai fini dell'individuazione delle tre mensilità di retribuzione indennizzabili dal Fondo anzidetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33550 del 2022 Rv. 666212-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34299** *del* **24/12/2024** (Rv. **673316-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

G. *(BAVA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/02/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Evento da cui è scaturita la lesione - Caratteristiche - Concretizzazione del rischio specifico - Necessità.

Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29204 del 2021 Rv. 662580-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34439** *del* **25/12/2024** (Rv. **673437-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

R. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* I. *(CIMINO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/05/2019

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Lavoro a tempo parziale - Tipo "misto" - Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 61 del 2000, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Necessità di previa disposizione collettiva autorizzatoria e regolatoria - Insussistenza - Attribuzione alla fonte collettiva di compiti specificativi - Sussistenza - Esame congiunto ex art. 2, lett. B) del CCNL Autoferrotranvieri del 14.12.2004 - Mancanza - Conseguenze.

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61 del 2000, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile, non contempla la necessità che la fonte collettiva autorizzi o regolamenti tale forma contrattuale, ma riserva ad essa compiti solo specificativi della normativa primaria, sicché il mancato svolgimento dell'esame congiunto tra azienda e

rappresentanze sindacali di cui all'art. 2, lett. B), del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 14.12.2004, non preclude comunque la possibilità di attivare contratti part-time del predetto tipo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 46, Contr. Coll. 14/12/2004

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **34439** *del* **25/12/2024** (Rv. **673437-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

R. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* I. *(CIMINO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/05/2019

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Lavoro a tempo parziale - Percentuali di utilizzo stabilite dalla contrattazione collettiva - Superamento - Conseguenze - Trasformazione in lavoro a tempo pieno - Esclusione - Fattispecie relativa all'art. 2/A del CCNL Autoferrotranvieri del 14.12.2004.

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'eventuale superamento delle percentuali di utilizzo stabilite nella contrattazione collettiva non determina, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso da parte della legge o della fonte collettiva, la trasformazione del medesimo in un rapporto a tempo pieno. (Fattispecie relativa all'art. 2/A del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 14.12.2004, ratione temporis applicabile, il quale, secondo quanto rilevato nella decisione confermata dalla S.C., pur contemplando percentuali di utilizzo delle forme contrattuali a tempo parziale, non ricollega all'eventuale loro superamento alcuna sanzione, né prevede, per tale ipotesi, la conversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro part-time).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4229 del 2016 Rv. 639201-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34491** *del* **26/12/2024** (Rv. **673317-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* G. *(CARDONI CESARE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Lavoratori che hanno lavorato nel 2012 - Presupposti - Art. 7, comma 3, d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. con l. n. 160 del 1988 - Regime transitorio di cui all'art. 2, comma 24, l. n. 92 del 2012 - Assorbimento delle prestazioni spettanti nella mini-ASpI.

In applicazione della disciplina transitoria ex art. 2, comma 24, l. n. 92 del 2012, i lavoratori che hanno lavorato nell'anno 2012, per i quali sussistono i presupposti per l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti di cui all'abrogato art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. con l. n. 160 del 1988, hanno diritto, alle condizioni previste da tale disposizione, al trattamento inerente le prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34602** *del* **27/12/2024** (Rv. **673319-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MAGLIONE NICOLA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/10/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità territoriale del personale docente - Mobilità ex art. 1, comma 108, l. n. 107 del 2015 - Insegnanti provenienti da graduatorie di merito del 2012 assunti dalle fasi B e C per l'anno scolastico 2015-2016 - Trattamento attribuito rispetto ai docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da graduatorie ad esaurimento (GAE) - Distinzione fra mobilità endoprovinciale ed interprovinciale su ambito.

In tema di mobilità dei docenti di ruolo di scuola pubblica per l'anno 2016/2017 disposta ai sensi dell'art. 1, comma 108, della l. n. 107 del 2015, il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 e l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 hanno previsto che gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 sono ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ambito, con la conseguenza che essi sono preferiti, rispetto all'ambito richiesto, ai docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (cd. GAE), in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C della mobilità 2016/2017, da svolgersi espressamente sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, per la mobilità interprovinciale su ambito, gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, poiché nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono stati ammessi in fase D, mentre quelli provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/04/2016, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 4 com. 2, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 10, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 462 com. 7, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 1, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 2, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7354 del 2024 Rv. 670534-01, N. 1055 del 2024 Rv. 669770-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34602** *del* **27/12/2024** (Rv. **673319-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MAGLIONE NICOLA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/10/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità territoriale del personale docente - Bollettini Ufficiali del Ministero dell'istruzione per i trasferimenti - Funzione di pubblicità-notizia - Sussistenza.

In tema di personale docente, i bollettini ufficiali del MIUR - concernenti i trasferimenti provinciali e interprovinciali relativi all'assegnazione ai docenti delle sedi definitive - svolgono solamente una funzione di pubblicità notizia.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34706** *del* **27/12/2024** (Rv. **673321-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* A. *(ROCCO DI TORREPADULA ELOISA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2019

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Art. 1, comma 114, l. n. 190 del 2014 - Sgravi contributivi ex art. 8, comma 2, terzo periodo, l. n. 223 del 1991, ratione temporis vigente - Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste della c.d. "piccola mobilità" - Condizioni per la fruizione.

Gli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, della l. n. 223 del 1991, in virtù dell'art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014, spettano al datore di lavoro che ha trasformato in contratto a tempo indeterminato il contratto di lavoro a termine stipulato con un lavoratore assunto dalle liste della cd. piccola mobilità, a condizione che tale trasformazione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2012 e non in data posteriore, a nulla rilevando che l'originario contratto a termine, presupposto dell'autonomo sgravio disciplinato dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, della l. n. 223 del 1991, sia stato concluso prima del 31 dicembre 2012.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 114 art. 1 com. 114 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 4 com. 1, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6184 del 2009 Rv. 607128-01, N. 12554 del 2018 Rv. 648659-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34503** *del* **27/12/2024** (Rv. **673318-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

L. *(SALERNI ARTURO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici a favore delle vittime di reati di criminalità organizzata e dei loro familiari - Reati commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. - Artt. 1, comma 2, e 4 l. n. 302 del 1990 - Eventi delittuosi per cui sono riconoscibili i benefici - Obiettivi indicati dall'art. 416-bis c.p. - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di benefici a favore delle vittime di reati di criminalità organizzata, ricorrono le condizioni per il riconoscimento delle provvidenze ex artt. 1, comma 2, e 4 l. n. 302 del 1990, quando l'azione delittuosa è commessa per incrementare la forza del sodalizio di tipo mafioso, nella sua influenza o capacità d'azione e, quindi, per realizzare taluno degli obiettivi indicati dall'art. 416-bis c.p., tra cui quello generico di conseguire profitti o vantaggi ingiusti, individuabili nell'apparire e affermarsi come gruppo egemone di una determinata comunità. (Nella specie, la S.C. ha affermato il ricorrere di dette condizioni in relazione ad un omicidio che, pur avendo quale movente la tutela dell'onore familiare del mandante secondo i canoni della subcultura

'ndranghetista, aveva altresì lo scopo di preservare la sua posizione di prestigio e preminenza all'interno dell'organizzazione criminale).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 4, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34605** *del* **27/12/2024** (Rv. **673320-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

G. *(CORONELLA LUIGI) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età - Comparto scuola - Decorrenza.

Il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età del personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal primo settembre dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 509 CORTE COST., DPR 11/01/2001 num. 101 art. 1, DPR 28/04/1998 num. 351 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24372 del 2017 Rv. 646346-01, N. 9345 del 2012 Rv. 622803-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34605** *del* **27/12/2024** (Rv. **673320-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

G. *(CORONELLA LUIGI) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Art. 4 l. n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico - Istituti statali di istruzione superiore - Applicabilità.

L'art. 4 della l. n. 260 del 1958 - che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza il vizio concernente l'errata indicazione della persona a cui l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato, senza che lo stesso possa essere successivamente prospettato o rilevato dal giudice - trova applicazione anche qualora il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore agisca per far valere diritti relativi al rapporto di lavoro e convenga in giudizio, in luogo del Ministero di appartenenza, l'Istituto scolastico presso il quale presta servizio.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8049 del 2019 Rv. 653292-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34714** *del* **28/12/2024** (Rv. **673322-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

P. *(TARTAGLIA ANGELO FIORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/06/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e categorie equiparate - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Attribuzione ex art. 4, lettera b), del d.P.R. n. 243 del 2006 - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma - Esclusione - Dalla data di riconoscimento dei presupposti di legge.

L'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 anche alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (1.1.2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4 com. 1 lett. B

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34861** *del* **29/12/2024** (Rv. **673323-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* T. *(GIOVANNINI MARZIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2018

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Integrazione salariale per il personale dipendente da vettori aerei - Svolgimento di attività lavorativa - Omessa comunicazione preventiva all'INPS - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con l. n. 160 del 1988 - Conseguenze - Decadenza dal diritto all'integrazione - Eccezione - Attività finalizzata esclusivamente alla conservazione delle pregresse licenze di volo - Fattispecie.

In tema di integrazione salariale - nella specie per il personale dipendente del settore aereo - la decadenza dai benefici - comminata, ex art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 conv. con l. n. 160 del 1988, per il caso di mancata preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento di nuova attività lavorativa - è esclusa nei soli casi in cui l'attività svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. (La S.C., in applicazione del principio, ha affermato detta decadenza per difetto di comunicazione all'Inps dell'attività svolta, in quanto questa non era funzionale al solo mantenimento e rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo, ma anche alla conclusione del contratto di lavoro con altro vettore).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/2004 num. 2249 art. 1 bis, Decreto Legge 05/10/2004 num. 2249 art. 1 ter, Legge 03/12/2004 num. 291, Legge 31/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3116 del 2021 Rv. 660348-01, N. 24644 del 2023 Rv. 668813-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34866** *del* **29/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

F. *(MEZZINA VITTORIA) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità - Requisito dell'anzianità aziendale ex art. 16, comma 1, l. n. 223 del 1991, ratione temporis vigente - Nozione - Anzianità maturata alle dipendenze dell'impresa che ha attivato la procedura - Anzianità complessiva di servizio - Irrilevanza – Fondamento - Conseguenze - Cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. - Computo nell'anzianità aziendale - Esclusione.

Ai fini del conseguimento dell'indennità di mobilità è richiesta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. n. 223 del 1991 ratione temporis vigente, la maturazione di una anzianità, non di servizio, ma aziendale presso il datore che ha attivato la procedura, tanto in ragione dell'indissolubile legame richiesto dalla norma tra anzianità ed azienda, sicché sono irrilevanti e non possono essere computate per il compimento del lasso temporale richiesto, le ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16, Cod. Civ. art. 1406

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34797** *del* **29/12/2024** (Rv. **673121-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

F. *(ANNECCHINO MARCO) contro* V. *(GHIRLANDA SEBASTIANO)*

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Controversie attinenti ad obblighi previdenziali nascenti da c.c.n.l. - Competenza per territorio - Individuazione.

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva (nella specie, accertamento del diritto a ricevere la pensione di reversibilità dal Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Lorenzo Casella") appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15620 del 2015 Rv. 636583-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34943** *del* **30/12/2024** (Rv. **673326-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

I. *(PREDEN SERGIO) contro* D. *(PATERNOSTER GIOVANNI FRANCESCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/06/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Previa domanda amministrativa - Necessità - Mancanza - Effetti - Intrasmissibilità del diritto agli eredi - Fattispecie.

La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente all'erogazione della prestazione, sicché, in mancanza di tale domanda, che ha carattere costitutivo, il relativo diritto, non essendo stato acquisito al patrimonio del lavoratore, neppure è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto del coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità, alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, non avendo la moglie deceduta presentato domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11574 del 2015 Rv. 635716-01

Massime precedenti Vedi: N. 27149 del 2024 Rv. 672761-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34937** *del* **30/12/2024** (Rv. **673325-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

B. *(STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro* E. *(SQUILLACI VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/03/2019

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Fondo di previdenza generale assicurati ENPAM - Pensione ai superstiti - Decorrenza - Art. 28, comma 4, del regolamento del Fondo - Termine di presentazione della domanda - Natura di termine decadenziale convenzionale - Sussistenza - Natura di termine prescrizionale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di Fondo di previdenza generale per gli assicurati ENPAM, l'art. 28 del relativo regolamento introduce una causa di decadenza convenzionale dal diritto alla pensione ai superstiti, laddove prevede una specifica modalità formale e temporale di esercizio del diritto, costituita dalla presentazione della domanda nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius, di modo che, non venendo in rilievo un'ipotesi di prescrizione, non si pone né il problema del rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 2946 c.c. per la prescrizione decennale, né della mancanza di una previsione in tal senso nell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, rilevando, invece, i limiti stabiliti in via generale dall'art. 2965 c.c. per le decadenze convenzionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2965, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34894** *del* **30/12/2024** (Rv. **673324-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* M. *(DEL NEVO CLAUDIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2018

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità ASpI ex art. 2 della l. n. 92 del 2012 - Nuova occupazione di durata superiore a sei mesi - Decadenza - Reddito derivante - Irrilevanza - Fondamento - Differenza con l'indennità NAspI - Sussistenza.

Nella vigenza del trattamento ASpI ex art. 2 della l. n. 92 del 2012, qualsiasi nuova occupazione derivante da contratto di lavoro subordinato, ove superiore a sei mesi, determina il venir meno della prestazione per mancanza del requisito della disoccupazione, intesa quale condizione di privazione del lavoro ex art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 181 del 2000, ratione temporis vigente, cui fa rinvio la l. 92 del 2012, a prescindere dal reddito percepito, che diviene invece rilevante, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 22 del 2015, con l'introduzione della NASpI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 9, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 1 com. 1 lett. C)

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

DICEMBRE 2024

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30792** *del* **02/12/2024** (Rv. **672965-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.**

G. *(ZANGHI' FABIO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 26/06/2017

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Impugnazione di cartella di pagamento - Contestazione per vizi relativi non solo alla validità o regolarità degli atti esecutivi - Generale legittimazione passiva dell'agente della riscossione - Sussistenza - Obbligo di chiamare in giudizio l'ente titolare del diritto di credito - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 3955 del 2020 Rv. 657310-01, N. 27737 del 2024 Rv. 672767-01, N. 24678 del 2018 Rv. 650656-01, N. 29798 del 2019 Rv. 656156-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30841** *del* **02/12/2024** (Rv. **672966-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

E. *(MAMMOLA DOMENICO) contro* E. *(FRONTICELLI BALDELLI ENRICO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/10/2015

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 - Mancata risposta dell'Agenzia delle entrate entro 220 giorni - Conseguenze - Annullamento di diritto del ruolo - Sospensione giudiziale o amministrativa o sub iudice - Cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria - Esclusione - Risposta tardiva dell'Amministrazione finanziaria - Ammissibilità.

In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero

quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 538 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2024 Rv. 671061-01, N. 28354 del 2019 Rv. 655725-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30821** *del* **02/12/2024** (Rv. **673069-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BALDASSARRA STEFANO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 17/03/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica eseguita ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Consegna dell'atto a persona di famiglia - Raccomandata informativa - Necessità.

In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2868 del 2017 Rv. 642888-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30922** *del* **03/12/2024** (Rv. **673055-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/06/2020

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica della cartella di pagamento a mezzo pec - Formato ".pdf" o ".p7m" - Irrilevanza - Protocollo di trasmissione mediante pec - Riferibilità della cartella all'organo - Sufficienza - Contestazioni - Onere della prova del ricevente - Sussistenza.

La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 19405 del 2021 Rv. 661660-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30895** *del* **03/12/2024** (Rv. **673122-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(COEN STEFANO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/03/2015

279459 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE Art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imprenditore commerciale - Nozione - Distinzione dalla nozione civilistica - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di Iva, la nozione civilistica e quella tributaristica di "imprenditore commerciale" divergono per il requisito della necessità della "organizzazione", indispensabile per il diritto civile, ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della "professionalità abituale", anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e del valore delle alienazioni di opere d'arte rilevate nel corso di un triennio e non, invece, secondo una valutazione frazionata delle singole annualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6874 del 2023 Rv. 667379-02, N. 8982 del 2017 Rv. 643643-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30950** *del* **03/12/2024** (Rv. **673268-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(PACE ANTONIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/12/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Ricorso introduttivo - Redazione e sottoscrizione cartacee - Trasformazione in copia-immagine - Notificazione a mezzo pec - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Fondamento.

Il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1 lett. A, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30938** *del* **03/12/2024** (Rv. **673123-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/05/2021

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Regole sull'imputazione temporale - Inderogabilità - Imputazione dei ricavi all'esercizio di competenza indicato dalla legge - Necessità - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative ed inderogabili, sicché non è consentito al contribuente - e neanche all'Amministrazione - ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza".

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 21, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 26665 del 2009 Rv. 610993-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30901** *del* **03/12/2024** (Rv. **673125-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

G. *(LIUZZI GUIDO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni a mezzo posta - Operatore postale privato privo di titolo abilitativo - Regime post l. n. 124 del 2017 - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Disconoscimento - Ammissibilità.

La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7978 del 2024 Rv. 670857-01, N. 19369 del 2021 Rv. 661878-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30945** *del* **03/12/2024** (Rv. **673051-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

P. *(GRECO CESARE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/10/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - Mancanza di sottoscrizione dell'addetto postale - Irrilevanza - Timbro dell'addetto postale e timbro postale - Riferibilità dell'attività informativa alle poste ed al dipendente - Sufficienza.

In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19526 del 2016 Rv. 641245-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30910** *del* **03/12/2024** (Rv. **673054-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

D. *(COPPOLA VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 28/10/2020

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Ricorso in cassazione - Interesse ad impugnare - Sentenza sfavorevole di appello - Domanda di definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Accettazione dell'Amministrazione - Perfezionamento - Estinzione ex lege - Mancata sospensione atto impositivo - Irrilevanza.

Il contribuente che ricorre per cassazione avverso una sentenza sfavorevole d'appello - deliberata dopo la tempestiva e regolare proposizione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, con conseguente accettazione da parte dell'Amministrazione - difetta dell'interesse ad impugnare in ragione dell'estinzione ex lege del giudizio per effetto dell'intervenuto perfezionamento del suddetto beneficio, giusta la presentazione in sé della relativa istanza seguita dall'eventuale pagamento della prima rata, non rilevando la mancata sospensione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15057 del 2024 Rv. 671424-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30952** *del* **03/12/2024** (Rv. **673387-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Impugnazione dell'estratto di ruolo - Accoglimento in primo grado senza appello dell'Amministrazione - Ricorso in cassazione del contribuente per le spese - Rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse ad agire in capo al contribuente - Assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Vaglio d'ammissibilità - Giudicato interno - Insussistenza - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25639 del 2024 Rv. 672451-01, N. 3812 del 2023 Rv. 667177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31203** *del* **05/12/2024** (Rv. **672967-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/03/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Gestione e locazione di immobili da parte di un ente di previdenza obbligatoria - Finalità istituzionali - Destinazione dei proventi - Vigilanza della autorità governativa - Onere della prova della natura imprenditoriale dell'attività a carico della Amministrazione - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Disciplina agevolatrice - Applicabilità.

L'accertamento della natura imprenditoriale dell'attività di gestione e locazione di immobili da parte di un ente della previdenza obbligatoria, come l'ENPAM, rientra nell'onere probatorio a carico dall'Amministrazione che la assume, avendo detto Ente natura istituzionalmente non imprenditoriale e svolgendo attività vincolata nei fini dalla legge, in condizioni di equilibrio di bilancio, con la destinazione dei proventi alle prestazioni previdenziali che ha in carico e sotto la vigilanza dell'autorità governativa, per cui, in assenza di riscontri positivi, i relativi proventi costituiscono redditi di natura fondiaria e, quando gli immobili rivestono interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939 (oggi art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004),

rientrano nella disciplina agevolatrice, ratione temporis applicabile, di cui all'art. 11 della l. n. 413 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16906 del 2020 Rv. 658656-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31196** *del* **05/12/2024** (Rv. **673052-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

V. *(VERNACCHIO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione nel processo tributario - Notificazione a mezzo posta - Spedizione in busta chiusa - Conseguenze - Mera irregolarità - Condizioni - Perfezionamento della notifica - Scissione soggettiva - Applicabilità - Fondamento.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3234 del 2020 Rv. 656963-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31409** *del* **06/12/2024** (Rv. **672971-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2021

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Vizio di ultrapetizione - Decadenza - Eccezione - Erronea qualificazione del termine come prescrizione - Irrilevanza - Fondamento.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Se il giudice riqualifica l'eccezione di prescrizione come di decadenza e la accoglie, non incorre nel vizio di ultrapetizione, perché si tratta di eccezioni fondate sugli stessi elementi costitutivi - il decorso del tempo e la mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare - e ha il potere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 20611 del 2018 Rv. 649931-02, N. 14850 del 2020 Rv. 658345-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31391** *del* **06/12/2024** (Rv. **672970-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

L. *(COPPOLA PAOLA) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/10/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali - Affidamento del servizio a RTI - Requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo - Distinzioni.

In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un RTI, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un RTI di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 11/09/2000 num. 289

Massime precedenti Vedi: N. 35338 del 2022 Rv. 666412-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31346** *del* **06/12/2024** (Rv. **672968-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(PICCIOLI ALESSANDRO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 13/06/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Accertamento - Enti non lucrativi - Esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, quale richiamato

dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011- Immobile concesso in comodato - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g, della l. n. 160 del 2019, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del 2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche in caso di concessione in comodato dell'immobile, quando: a) l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientra tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986; b) l'ente comodatario è collegato funzionalmente e strutturalmente all'ente comodante - ponendosi, rispettivamente, quale ausiliario rispetto alle attività istituzionali di quest'ultimo, nell'ambito di una relazione sinergica di collaborazione fondata su un autonomo titolo, e quale ente collocato in posizione subordinata rispetto ad una pluralità di enti, con ruoli diversificati nel contesto di una organizzazione di tipo orizzontale o verticale, vincolato ad agire come longa manus dell'ente comodante - per cui la concessione in comodato dell'immobile costituisce il mezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario per conto e nell'interesse dell'ente comodante; c) l'ente comodatario utilizza l'immobile per lo svolgimento esclusivo, con modalità non commerciali, di "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 759 lett. G CORTE COST., Legge 30/12/2023 num. 213 art. 1 com. 71 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8073 del 2019 Rv. 653398-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31372** *del* **06/12/2024** (Rv. **672956-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

T. *(MAURO VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/04/2016

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Reddito da plusvalenza - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 201**5**Efficacia retroattiva - Conseguenze - Accertamento - Valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro - Rilevanza - Esclusione - Onere della prova - Riparto.

In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12131 del 2019 Rv. 653854-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31274** *del* **06/12/2024** (Rv. **672969-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

K. *(BORZI ALFREDO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/11/2020

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Registrazione contabile di acquisti intracomunitari - Inversione contabile (cd. reverse charge) - Contabilizzazione delle sole fatture di acquisto - Conseguenze - Disponibilità delle informazioni da parte dell'Amministrazione per la detrazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di IVA per acquisti intracomunitari, la registrazione contabile - mediante il meccanismo del cd. "reverse charge" - delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità, la circostanza che l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell'imposta, persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l'esperimento dei controlli nei confronti di questo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8283 del 2022 Rv. 664144-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31447** *del* **07/12/2024** (Rv. **673166-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

T. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MARONE GUIDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 04/09/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Motivi di ricorso - Mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - Inammissibilità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione che si limita a reiterare acriticamente i motivi dell'appello, chiedendo una rivisitazione del fatto e una riqualificazione della domanda, è inammissibile, poiché consiste in una mera contrapposizione della valutazione del ricorrente al giudizio espresso nella sentenza impugnata e si risolve sostanzialmente nella proposizione di un "non motivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22478 del 2018

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31482** *del* **07/12/2024** (Rv. **673124-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

P. *(SABATINO LIVIA) contro* C. *(NAPOLIELLO MARIA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/09/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricato non iscritto in catasto - Criteri alternativi - Iscrizione dell'immobile in catasto - Soggezione all'imposta - Sufficienza - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non è ancora iscritto al catasto, atteso che tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1993 num. 504 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14673 del 2006 Rv. 591774-01, N. 11646 del 2019 Rv. 653723-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31497** *del* **08/12/2024** (Rv. **673187-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

W. *(ROMOLI FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 16/12/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Imposta di registro - Sopralluogo eseguito da funzionari dell'amministrazione finanziaria - Contestazioni del valore del bene - Osservanza dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis - Esclusione - Fondamento.

In tema di accesso o verifica ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), ai fini dell'accertamento dell'imposta di registro, il sopralluogo eseguito da funzionari dell'amministrazione finanziaria - ancorché all'interno di un'area appartenente al contribuente, senza la comunicazione di un preavviso e diretto alla sommaria constatazione ab externo dello stato complessivo di un fabbricato, al fine di redigerne una stima particolareggiata, per l'eventuale rettifica del valore venale e la conseguente liquidazione della maggiore imposta di registro rispetto alla relativa compravendita - non è soggetto all'osservanza del citato art. 12, essendo finalizzato all'acquisizione di dati o informazioni sottratti alla disponibilità del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2012 num. 212 art. 12 com. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 12412 del 2022 Rv. 664498-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31648** *del* **09/12/2024** (Rv. **673269-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(PICCIOLI ALESSANDRO) contro* C. *(CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 13/06/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Concessione in comodato dell'immobile - Esenzione dall'imposta - Condizioni - Collegamento funzionale - Collegamento strutturale - Presupposti.

In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g), della l. n. 160 del 2019, così come interpretata alla luce dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del 2023, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, ratione temporis applicabile, anche in caso di concessione in comodato dell'immobile, purché l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante, intendendosi, per "collegamento funzionale", una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizione ausiliaria, e, viceversa, per "collegamento strutturale", l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, che colloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 759 lett. G CORTE COST., Legge 30/12/2023 num. 213 art. 1 com. 71 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2024 Rv. 671892-01, N. 17100 del 2023 Rv. 668242-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31649** *del* **09/12/2024** (Rv. **673215-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(PARATORE SALVATORE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/09/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio dei termini - Regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 201**5**Presupposti - Condizioni.

In tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 (applicabile alle sole fattispecie non ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non oggetto di abrogazione), per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro i termini ordinari fissati dai precedenti commi 130 e 131.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num.

208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11620 del 2018 Rv. 648527-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31761** *del* **10/12/2024** (Rv. **673244-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

S. *(FULCHERI RAIMONDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/09/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo erariale unico sulle somme giocate (cd. PREU) - Art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003 - Presunzione legale - Applicazione retroattiva - Esclusione - Conseguenze.

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO In genere.

In tema di accertamento, l'art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 67, della l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), nel prevedere che l'importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell'IVA, istituisce una presunzione legale che, come previsto dal successivo comma 171, non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità, potendo, invece, l'amministrazione finanziaria per tali periodi di imposta procedere all'accertamento mediante il ricorso a presunzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 67 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 171 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18990 del 2024 Rv. 671637-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31750** *del* **10/12/2024** (Rv. **673243-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

O. *(SALDUTTI ANDREA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/05/2017

279379 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO Società di persone a ristretta base familiare - Indagini bancarie - Risultanze di conti correnti intestati ai soci - Utilizzazione - Legittimità - Conseguenze.

In tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di società di persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a loro intestati, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendo, tra l'altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, circostanziati indizi, idonei

a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30098 del 2018 Rv. 651555-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31726** *del* **10/12/2024** (Rv. **673221-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

C. *(COLPI ANGELA) contro* I.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 08/02/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Avviso di accertamento - Diniego di esenzione - Motivazione - Condizioni.

In tema di IMU, l'avviso di accertamento deve motivare le ragioni del diniego dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove essa sia stata specificamente richiesta da parte del contribuente, tramite la dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale, predisposto con il d.m. 26 giugno 2014.

Riferimenti normativi: DM min. EFI 26/06/2014, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29845 del 2024 Rv. 673081-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31840** *del* **10/12/2024** (Rv. **673217-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/12/2020

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 - Terreni e relative pertinenze - Presupposti - Vincolo pertinenziale - Accertamento in concreto - Condizioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il riferimento dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010, agli "atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti," implica la ricorrenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio, che va accertato in concreto, prescindendo, quindi, dal classamento catastale e dall'annotazione di ruralità delle unità immobiliari, le quali non debbono essere necessariamente qualificate come rurali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 9783 del 2023 Rv. 667724-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31827** *del* **10/12/2024** (Rv. **673216-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/02/2020

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione merito" e non "impugnazione annullamento" - Conseguenze - Poteri ed obblighi del giudice tributario - Valutazione sostitutiva - Contenuto - Condizioni.

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio e, pertanto, il giudice tributario, quando ritiene invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale, e non meramente formali, è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Conformi: N. 27560 del 2018 Rv. 650957-01

Massime precedenti Vedi: N. 12722 del 2024 Rv. 670925-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31928** *del* **11/12/2024** (Rv. **673222-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CIAVARELLA VITTORIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Contestazione del contribuente - Esame del contenuto della delega - Potere-dovere del giudice - Vizio di ultra-petizione - Esclusione.

In tema di processo tributario, ove il contribuente contesti, con il ricorso di primo grado, la carenza di legittimazione di colui che ha sottoscritto l'atto impositivo impugnato, per l'assenza di rituale delega di firma ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 600 del 1973, il giudice ha il potere-dovere di verificare se il contenuto della delega prodotta in giudizio sia idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni, non incorrendo, pertanto, in ultra petizione il giudice d'appello che si pronunci sullo specifico contenuto della delega già depositata, in sede di gravame contro la sentenza di primo grado e poi nella fase rescissoria, in conseguenza della cassazione con rinvio della prima sentenza d'appello.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2018 Rv. 651222-01, N. 19190 del 2019 Rv. 654755-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **31950** *del* **11/12/2024** (Rv. **673251-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

C. *(PALTRINIERI GIAMPIERO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/05/2019

279099 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - COMUNIONI DERIVANTI DA DIVERSE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Successione mortis causa - Variazione soggettiva delle masse - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva, per effetto di successione ereditaria, di uno dei comproprietari di più masse patrimoniali da dividere è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, non determinando né la nascita di una nuova comunione, né l'alterazione oggettiva delle masse già esistenti tra gli originari comproprietari.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27645 del 2018 Rv. 651175-01, N. 27075 del 2014 Rv. 633731-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31928** *del* **11/12/2024** (Rv. **673222-02**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CIAVARELLA VITTORIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Sottoscrizione meccanografica - Nullità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento, la delega di firma alla sottoscrizione dell'avviso, anche se rilasciata con firma meccanografica anziché autografa, non è nulla, in base al combinato disposto degli artt. 21-septies della l. n. 241 del 1990, 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigenti, stante il principio di tassatività delle cause di nullità.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8814 del 2019 Rv. 653352-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31981** *del* **11/12/2024** (Rv. **673252-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 18/04/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento dei redditi - Ricostruzione induttiva dei ricavi - Principio della deduzione forfettaria dei costi sul reddito ricostruito - Ambito di applicazione - Criteri.

In tema di accertamento dei redditi, il principio secondo cui, in assenza di una dichiarazione dei redditi, è dovuta la deduzione forfettaria dei costi sui ricavi induttivamente determinati si estende, per esigenza logica, anche alla maggiorazione, analogamente ricostruita, del reddito rispetto a quanto dichiarato e si applica sia agli imprenditori, sia ai lavoratori autonomi e, in particolare, ai professionisti che, al pari dei primi, svolgono attività economiche soggette a costi e ai predetti fini sono equiparati agli imprenditori dalla legislazione eurounitaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2581 del 2021 Rv. 660477-01, N. 7122 del 2023 Rv. 667432-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **31918** *del* **11/12/2024** (Rv. **673245-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 26/04/2022

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA per cassa (c.d. cash accounting) - Accesso al regime speciale - Concrete modalità formali - Valutazione complessiva del giudice - Carenze - Comportamento concludente del contribuente - Integrazione - Limiti.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, le concrete modalità formali di accesso al regime speciale del cd. cash accounting (IVA per cassa), individuate da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, cui la disciplina primaria rinvia, vanno esaminate nel loro complesso, al fine di comprendere se, ove non siano state osservate nella loro totalità, tale carenza possa essere sopperita valorizzando il comportamento concludente del contribuente, purché questo non ne abbia comportato il totale svuotamento di ogni funzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 32 bis, Legge 07/08/2012 num. 132, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19799 del 2024 Rv. 671647-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **31938** *del* **11/12/2024** (Rv. **673270-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CONTRINO ANGELO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/01/2019

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni ex art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 452 del 2001 - Fondamento - Applicazione - Condizioni.

In tema di accise su gasolio per autotrazione, le agevolazioni in favore del trasporto pubblico di passeggeri su strada, riconosciute dall'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 452 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 16 del 2002, così come quelle a vantaggio del trasporto merci su strada per conto terzi, riconosciute dal d.P.R. n. 277 del 2000, trovano giustificazione nel perseguimento di politiche di sostegno ad attività che versano in condizioni critiche, assicurando misure compensative rispetto al costo del combustibile e, pertanto, volendosi agevolare l'esercizio del trasporto su strada e non la tipologia di veicolo in sé, vanno applicate anche ai filobus a motore ibrido elettrico, con supporto di alimentazione a gasolio delle batterie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 5 com. 1, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 5 com. 2, Legge 27/02/2002 num. 16, DPR 09/06/2000 num. 277

Massime precedenti Vedi: N. 24598 del 2023 Rv. 668832-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **31935** *del* **11/12/2024** (Rv. **673246-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

L. *(LONGOBARDI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 19/04/2021

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni- Dichiarazione ex art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Titolarità di depositi o di distributori privati - Omessa indicazione - Conseguenze.

In tema di agevolazione d'accise sul gasolio per autotrazione, l'omessa indicazione, nella dichiarazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, della titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi, come indicato nel comma 2, nonché delle ulteriori attestazioni richieste dal comma 4 della medesima norma, impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 2, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36175 del 2023 Rv. 669879-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32179** *del* **12/12/2024** (Rv. **673247-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

F. *(BRIGUGLIO EUGENIO) contro* C. *(TOMMASINI SILVIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Inagibilità - Nozione - Condotte contra legem del proprietario - Esclusione - Condizioni.

In tema di IMU, gli eventi imputabili o riconducibili a condotte contra legem del proprietario - alterazione della vocazione originaria dell'edificio ovvero realizzazione di costruzione in difformità rispetto al progetto originario - esulano dalla nozione di inagibilità a fini fiscali, intesa come situazione oggettivamente idonea a pregiudicare o compromettere l'uso conforme alla destinazione abitativa o commerciale del fabbricato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B) CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29966 del 2019 Rv. 656338-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32081** *del* **12/12/2024** (Rv. **673253-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

V. *(VACCARO GIUSEPPE) contro* R. *(FIDELIO ANTONELLA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 25/01/2016

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Estratto di ruolo - Accesso alla tutela giurisdizionale - Principio generale della preclusione della tutela anticipata - Eccezione.

La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12459 del 2024 Rv. 671380-01, N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32092** *del* **12/12/2024** (Rv. **673254-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

E. *(ESCALAR GABRIELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2016

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.

Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952-01

Massime precedenti Vedi: N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01, N. 29529 del 2022 Rv. 665839-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31024 del 2019 Rv. 656074-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32255** *del* **13/12/2024** (Rv. **673273-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

G. *(D'ARRIGO DOMENICO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/03/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte ipotecarie e catastali - Cessione di edificio - Convenzione con il Comune per la sopraelevazione - Vendita di area edificabile - Esclusione.

In materia di imposte ipotecarie e catastali, la compravendita di un fabbricato, in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione, non può essere riqualificata, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, come vendita di un'area edificabile, anziché di un fabbricato, dovendosi assicurare una ricostruzione uniforme sia per le imposte dirette che indirette.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 39133 del 2021 Rv. 663157-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32291** *del* **13/12/2024** (Rv. **673275-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

C. *(SICCARDI SILVIA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/10/2021

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Accertamento analitico-induttivo - Attività di taxista - Rideterminazione ricavi - Criteri - Corsa media - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di accertamento analitico-induttivo, la rideterminazione dei ricavi relativi all'attività di taxista può essere effettuata sulla base del criterio della corsa media, purché tale dato sia

supportato dalla dimostrazione della sua ricorrenza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4944 del 2018 Rv. 647549-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32252** *del* **13/12/2024** (Rv. **673272-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(MARTELLI MARIO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/12/2015

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE IVA - Fatturazione omessa o irregolare - Obblighi del cessionario o committente - Controllo di regolarità formale - Necessità - Approfondimento di merito - Condizioni.

In tema di IVA, il cessionario di un bene e il committente di un servizio, avendo l'obbligo di regolarizzare l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o prestatore, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, sono tenuti, in caso di omessa o irregolare fatturazione, a verificare, ove abbiano elementi valutativi ulteriori rispetto alla fattura, pertinenti alla sfera imprenditoriale in conseguenza dei rapporti contrattuali con il cedente o prestatore, non solo la regolarità formale dell'operazione, ma anche la coerenza estrinseca della qualificazione fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 24133 del 2024 Rv. 672205-01, N. 26183 del 2014 Rv. 633620-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32244** *del* **13/12/2024** (Rv. **673271-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.** *Relatore:* **FLAMINI MARTINA.**

C. *(COCCA ROSA) contro* I. *(RUSSO FABIO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 27/03/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Versamento in misura ridotta - Alloggi popolari - Presentazione di apposita dichiarazione - Obbligo - Esclusione.

Ai fini del versamento in misura ridotta dell'IMU, per l'annualità d'imposta 2013 (c.d. mini-IMU), i titolari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, non devono presentare un'apposita dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 93, Decreto Legge 21/05/2013 num. 54, Legge 18/07/2013 num. 85, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 CORTE COST., Legge

28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Decreto Legge 30/11/2013 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/01/2014 num. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28931 del 2023 Rv. 669250-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32262** *del* **13/12/2024** (Rv. **673274-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

D. *(GIRELLI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 12/12/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE IVA - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Sanzione ex art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Illegittimo computo in detrazione - Sanzione ex art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Differenze - Conseguenze.

In tema di IVA, l'illecito di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce la presentazione di una dichiarazione indicante un'imposta inferiore a quella dovuta utilizzando fatture per operazioni inesistenti, non consuma né ricomprende anche quello di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce, invece, l'illegittimo computo in detrazione dell'imposta, non essendovi assorbimento del secondo nel primo, poiché si tratta di illeciti materialmente e giuridicamente distinti per condotta, struttura, tempi e modi di consumazione e per bene giuridico tutelato; pertanto, la circostanza che il primo implichi automaticamente il secondo costituisce in realtà una consecutio meramente fattuale, priva di alcuna rispondenza ad una necessità logico-giuridica, tant'è che, in via di fatto, nulla esclude che, a fronte di un'illegittima detrazione, la dichiarazione possa non essere presentata affatto oppure possa esserlo, diversamente, per le più svariate ragioni, con appostazioni corrette.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27963 del 2020 Rv. 659818-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32303** *del* **13/12/2024** (Rv. **673276-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(GARAVOGLIA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/10/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall’art. 10-bis della l. n. 212 del 2000 - Condotte atipiche - Contenuto - Costruzioni di puro artificio - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostituito dall'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto elusiva la trasformazione di un prestito infruttifero in prestito obbligazionario, avendo consentito

alla società di dedurre gli interessi passivi, prima non deducibili, ed ai soci di conseguire l'utile finanziario derivante dagli interessi attivi, sottoposti ad un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai dividendi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Conformi: N. 2224 del 2021 Rv. 660447-02

Massime precedenti Vedi: N. 29936 del 2023 Rv. 669268-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32326** *del* **13/12/2024** (Rv. **673277-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

D. *(PERSICO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2023

279416 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' IVA - Attività imponibili ed esenti - Costi promiscui - Detraibilità del pro rata - Criteri - Onere della prova.

In tema di IVA, il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell'imposta assolta concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili che ad attività esenti, prende in considerazione il volume d'affari annuo delle stesse, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova che l'applicazione di un metodo differente può determinare un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 22305 del 2021 Rv. 662123-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32274** *del* **13/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

G. *(PISANI ALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/09/2019

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento - Attività dirette di verifica - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

Il potere di accertamento tributario non è condizionato dall'esercizio di dirette attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente successivamente attinto dall'avviso, la cui legittimità, pertanto, non è condizionata dalla previa redazione di un processo verbale di constatazione in contraddittorio con lo stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32480** *del* **14/12/2024** (Rv. **673278-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

D. *(CARANNANTE ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/06/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze.

In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, giusta sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora il tema della mancanza di una valida sottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché, per effetto della natura impugnatoria del processo tributario, l'ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite di un rapporto ormai esaurito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5177 del 2020 Rv. 657340-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32610** *del* **15/12/2024** (Rv. **673280-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/11/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato - Violazione del diritto unionale - Disapplicazione delle norme processuali sul giudicato - Esclusione - Limiti.

In tema di giudicato, il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel rispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, non impone al giudice nazionale, anche in tema di tributi armonizzati, di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale da parte di tale decisione, fatte salve situazioni eccezionali, come in caso di aiuti di Stato e pratiche abusive in tema di Iva, in cui il giudicato, in ossequio ai principi di equivalenza e di effettività, non può impedire al giudice nazionale di applicare le norme comunitarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18642 del 2018 Rv. 649770-01, N. 5939 del 2021 Rv. 660663-01, N. 25633 del 2023 Rv. 669002-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32597** *del* **15/12/2024** (Rv. **673279-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(LUCATTONI PIERLUIGI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/06/2021

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Valore delle merci da importare - Diritti di licenza pagati a soggetto terzo - Inclusione - Condizioni.

In tema di dazi doganali, per determinare il valore delle merci da importare, il prezzo effettivamente pagato o da pagare va integrato con i corrispettivi ed i diritti di licenza che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci stesse, con la conseguenza che, ove tali diritti non siano pagati al venditore ma ad un soggetto terzo, proprietario o licenziante degli stessi, occorre esaminare il contenuto negoziale del contratto di licenza e di vendita, per accertare se il venditore sia disposto a vendere la merce senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza e se sussista un potere di controllo del licenziante sul licenziatario, che incida sul ciclo di produzione e non sulla qualità del prodotto.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 20931 del 2013 Rv. 628162-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32671** *del* **16/12/2024** (Rv. **673255-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

B. *(PICIOCCHI PIETRO) contro* E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/06/2016

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento - Vizio di notifica - Successiva notifica di atto di pignoramento presso terzi - Valore equipollente - Conseguenze - Onere di impugnazione.

In tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione; sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32657** *del* **16/12/2024** (Rv. **673281-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/11/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Illegittima sottoscrizione - Deduzione da parte del contribuente - Potere-dovere del giudice - Contenuto - Conseguenze.

In tema di processo tributario, qualora il contribuente contesti, con il ricorso di primo grado, la carenza di legittimazione di colui che ha sottoscritto l'atto impositivo impugnato, per l'assenza di rituale delega di firma, ai fini dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice ha il potere-dovere di verificare se il contenuto della delega prodotta in giudizio dall'amministrazione finanziaria è idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni, non incorrendo, pertanto, in ultrapetizione il giudice d'appello che si pronunci, anche in caso di contumacia del contribuente appellato, sullo specifico contenuto della delega posta dall'Agenzia a base del gravame.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5177 del 2020 Rv. 657340-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32690** *del* **16/12/2024** (Rv. **673282-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(CANNAS LUCIANA) contro* F.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 03/04/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile destinato ad attività assistenziali e sanitarie in convenzione con il SSN - Applicabilità - Condizioni.

In materia di IMU, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (in forza del rinvio disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. n. 200 del 2012, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, ma è necessario che quest'ultima - oltre ad assolvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, nelle forme stabilite dall'art. 6 del d.m. n. 200 del 2012, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione (anche in caso di utilizzazione "mista") - dimostri che le attività a cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità "non commerciali" nell'accezione sancita dalla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl.

14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 6 CORTE COST., DPCM 29/11/2011, Decr. Minist. min. EFI 19/11/2012 num. 200 art. 3, Decr. Minist. min. EFI 19/11/2012 num. 200 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17100 del 2023 Rv. 668242-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32690** *del* **16/12/2024** (Rv. **673282-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(CANNAS LUCIANA) contro* F.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 03/04/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Svolgimento di attività sanitaria - Immobile utilizzato da una Fondazione in regime di convenzione con il SSN - Condizioni per usufruire del beneficio - Fattispecie.

In materia di ICI, per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica. (Nella specie, la S.C., applicando il principio all'IMU, ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'esenzione andava riconosciuta agli immobili destinati allo svolgimento di attività psichiatriche, attesa l'integrale copertura pubblica del costo del servizio, e negata a quelli destinati ad R.S.A. e C.D.I., attese le modalità commerciali delle attività svolte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 281, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24044 del 2022 Rv. 665500-01

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2020 Rv. 657546-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32965** *del* **17/12/2024** (Rv. **673284-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/01/2017

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Consulenza Tecnica d'Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia

concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17403 del 2024 Rv. 671570-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32989** *del* **17/12/2024** (Rv. **673258-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(CARDASCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/06/2021

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dogana - Art. 303, comma 3, lett. e), del TULD - Sanzioni - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità - Conseguenze - Disapplicazione - Ammissibilità.

In tema di tributi doganali, ove i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento siano maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, il giudice deve verificare se sia possibile, ai fini della determinazione della sanzione tributaria, l'interpretazione conforme dell'art. 303, comma 3, del TULD al principio di proporzionalità, tenuto conto della natura e della gravità della violazione e dell'obiettivo di garantire l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure di politica comune, relative agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale, dovendo procedere, in caso contrario, alla disapplicazione della norma.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3 lett. E, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 3, Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 20058 del 2023 Rv. 668347-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32897** *del* **17/12/2024** (Rv. **673283-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

A. *(ATTINGENTI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/10/2016

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposta ipotecaria - Reclamo avverso la riserva del Conservatore - Annotazioni - Finalità - Interesse privato del richiedente la trascrizione - Soggetto tenuto al pagamento dell'imposta.

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE In genere.

In tema di imposta ipotecaria, le annotazioni del reclamo avverso la riserva del Conservatore e dei relativi provvedimenti avvengono al fine di realizzare l'interesse privato di colui che ha chiesto la trascrizione, il quale è tenuto, pertanto, al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 347 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32982** *del* **17/12/2024** (Rv. **673257-02**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

E. *(DE GIROLAMO DAVIDE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENETO, 25/03/2021

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sul gas naturale - Traslazione dell'imposta - Impedimento del diritto al rimborso - Onere della prova - A carico dell'Agenzia delle dogane - Presunzioni - Ammissibilità - Conseguenze in caso di voce generica nel bilancio d'esercizio.

Spetta all'Agenzia delle dogane l'onere di dimostrare la traslazione delle accise sul gas naturale, in quanto fatto impeditivo del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990 (anche dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della l. n. 13 del 2007), e la prova può essere data anche per presunzioni, purché gravi precise e concordanti; ne consegue che l'appostazione di una generica voce del bilancio d'esercizio dell'imprenditore tenuto al pagamento delle accise, in quanto mero indizio, non è idonea di per sé sola a integrare la prova della traslazione dell'imposta su terzi, salvo che dal bilancio si evinca che l'imposta pagata all'imprenditore è stata collocata tra i costi di produzione del reddito, dei quali si tiene normalmente conto ai fini della determinazione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 06/02/2007 num. 13 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 4891 del 2023 Rv. 666819-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32963** *del* **17/12/2024** (Rv. **673256-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

E. *(COSTANZA DINO) contro* D. *(PIRRELLI ANTONIO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 18/11/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN

GENERE Annullamento d'ufficio dell'atto impositivo - Eliminazione di contrasto tra le parti - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse - Ragioni.

Nel processo tributario, l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto esattivo impugnato elimina ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/2021 num. 41 art. 4 com. 4, Legge 21/05/2021 num. 69

Massime precedenti Vedi: N. 33587 del 2018 Rv. 652001-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32982** *del* **17/12/2024** (Rv. **673257-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

E. *(DE GIROLAMO DAVIDE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENETO, 25/03/2021

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sul gas naturale - Traslazione dell'imposta - Contribuente consumatore finale - Ammissibilità - Conseguenze.

In tema di accise sul gas naturale, la traslazione dell'imposta può avvenire qualora il contribuente tenuto al pagamento sia anche il consumatore finale del gas e, cioè, utilizzi direttamente il prodotto per la produzione di energia elettrica, posto che in tal caso il contribuente di fatto o soggetto inciso coincide col consumatore dell'energia elettrica prodotta.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22067 del 2024 Rv. 672249-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33217** *del* **18/12/2024** (Rv. **673289-02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

O. *(JACCHIA ROBERTO A.) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/09/2016

177212 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI Cessione di azienda - Debiti fiscali - Responsabilità solidale del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ratio.

In tema di cessione di azienda, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti fiscali, prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone che egli, con la sua condotta, abbia reso possibile una frode dei crediti tributari, avendo scelto di dismettere l'impiego del criterio di diligenza, per porsi in una condizione di illiceità condivisa con il cedente, con conseguente estensione degli effetti economici, di cui all'art. 3, comma 133, lett. c), della l. n. 662 del 1996, della medesima violazione, cui ha contribuito a dar causa in uno schema concorsuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29722 del 2020 Rv. 660039-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33248** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

G. *(TASCO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2022

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA IVA - Procedura di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto svincolato da limiti temporali - Possibilità di formalizzare sine die - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, la nota di variazione, resa nell'ambito della procedura di variazione dell'imposta e dell'imponibile di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche ove consegua ad un presupposto svincolato da limitazioni temporali, non può essere formalizzata sine die, poiché il diritto alla detrazione può essere esercitato al massimo con la dichiarazione annuale e, di conseguenza, la stessa deve essere formalizzata entro il medesimo termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all'anno di verificazione in corso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33103** *del* **18/12/2024** (Rv. **673287-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004448/2023 66674401

Massime precedenti Conformi: N. 4448 del 2023 Rv. 666744-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33252** *del* **18/12/2024** (Rv. **673259-02**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MARROSU PAOLA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 05/05/2015

177510 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI

Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Modifica dell'investimento programmato - Conseguenze - Perdita del beneficio - Esclusione - Condizioni.

In tema di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000, la modifica dell'investimento programmato non determina la perdita del beneficio quando ha ad oggetto elementi secondari che non ne mutano le caratteristiche essenziali e non compromettono in maniera significativa la possibilità dell'Amministrazione di monitorare i presupposti del relativo credito d'imposta, come, ad esempio, la collocazione dell'immobile in una strada, del medesimo Comune, diversa da quella indicata nell'istanza.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 18994 del 2018 Rv. 649720-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33252** *del* **18/12/2024** (Rv. **673259-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MARROSU PAOLA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 05/05/2015

177510 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Avvio dell'investimento - Momento determinante - Individuazione.

In tema di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000, l'avvio dell'investimento di cui al comma 1-bis, da realizzarsi a pena di disconoscimento del beneficio successivamente alla data di presentazione dell'istanza e comunque entro sei mesi dalla stessa, coincide con qualsiasi atto giuridicamente rilevante diretto in modo non equivoco a realizzarlo, opponibile all'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15512 del 2020 Rv. 658646-01, N. 18424 del 2018 Rv. 649618-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33260** *del* **18/12/2024** (Rv. **673290-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

T. *(BRASCA LEONARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/01/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione dell'avviso di rettifica dei redditi - Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci - Sussistenza - Fondamento - Trasformazione in corso di causa dell'ente in società di capitali - Irrilevanza.

Nel processo tributario sussiste un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, compresi gli accomandanti, stante l'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, senza che assuma per tale ragione rilevanza la trasformazione, in corso di causa, dell'ente in società di capitali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7026 del 2018 Rv. 647553-01

Massime precedenti Vedi: N. 6285 del 2018 Rv. 647465-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33076** *del* **18/12/2024** (Rv. **673286-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

F. *(RICCIONI ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 09/01/2017

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Imposta sugli intrattenimenti - Determinata in via forfetizzata - Accertamento preceduto dal contraddittorio con il contribuente - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di IVA determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli intrattenimenti, gli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640 del 1972, ratione temporis vigenti, non impongono che l'accertamento sia preceduto dal contraddittorio con il contribuente e concluso da p.v.c. e consentono all'Amministrazione di procedere, in alternativa, attraverso iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 ter, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quater, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 30686 del 2024 Rv. 673025-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33229** *del* **18/12/2024** (Rv. **673328-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 10/05/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso dell'eccedenza detraibile ex art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Acquisto di beni strumentali ammortizzabili - Nozione - Materiale indisponibilità dei beni - Conseguenze.

In tema di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile ex art. 30, comma 2 (già comma 3), lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'acquisto da cui origina il credito azionato in rimborso deve avere ad oggetto beni ammortizzabili, dotati, dunque, di strumentalità qualificata, da intendersi quale materiale e durevole asservimento all'esercizio dell'attività d'impresa, che il richiedente è tenuto a dimostrare specificamente attraverso elementi non solo formali, con la conseguenza che non spetta il diritto al rimborso a chi, sorpreso nella materiale indisponibilità dei beni acquistati, alleghi di averli alienati dopo l'acquisto e tale alienazione, per tempi e modalità, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, risulti ragionevolmente incompatibile con il concreto utilizzo dei beni stessi nel ciclo produttivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24779 del 2015 Rv. 637641-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33189** *del* **18/12/2024** (Rv. **673288-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/10/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Difetto di sottoscrizione - Contestazione da parte del contribuente - Ripartizione degli oneri probatori - Contenuto.

La contestazione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere attraverso il deposito in giudizio di documentazione comprovante la sussistenza della delega di firma, mentre il contribuente può limitarsi a contestare la validità della documentazione prodotta, senza la necessità di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma, in difetto di specifica contestazione, il giudice in applicazione del principio di acquisizione della prova, deve valutare autonomamente detta documentazione ai fini dell'effettiva sussistenza della delega di firma, senza che possa ritenere valida la sottoscrizione dell'atto impositivo in applicazione del principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18707 del 2024 Rv. 671632-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33217** *del* **18/12/2024** (Rv. **673289-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

O. *(JACCHIA ROBERTO A.) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/09/2016

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale - Cessione di azienda - Notifica al cessionario quale condebitore solidale - Validità - Condizioni.

Gli atti della riscossione notificati al cessionario di un'azienda, quale debitore solidale del cedente, per l'interezza delle pretese formate nei confronti di questi sono correttamente motivati laddove, dall'intestazione degli stessi al cessionario, ovvero da elementi concorrenti, tra cui la notificazione al medesimo diretta, possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titolo legittimante.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14736 del 2021 Rv. 661425-01, N. 29722 del 2020 Rv. 660039-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33025** *del* **18/12/2024** (Rv. **673285-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/06/2018

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE IVA - Cessione gratuita della merce - Rivalsa facoltativa - Conseguenze - Indeducibilità ex art. 99, comma 1, TUIR.

In tema di IVA, nelle ipotesi di cessione gratuita dei beni, la possibilità della rivalsa, sia pure facoltativa, comporta l'indeducibilità dell'imposta ex art. 99, comma 1, primo periodo, TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2519 del 2024 Rv. 670147-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33481** *del* **19/12/2024** (Rv. **673292-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

B. *(TODINI CHIARA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/07/2018

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Contratto abusivo - Presupposti - Incoerenza tra l'interesse perseguito dalle parti e l'effetto tipico - Sindacato dell’amministrazione finanziaria - Limiti - Fattispecie in tema di leasing nautico.

In materia di IVA, l'opzione per uno schema contrattuale fiscalmente più conveniente non è, di per sé, sufficiente ad integrare una condotta elusiva, poiché le parti, nell'alternativa tra una figura e l'altra, sono libere di prediligere quella che, meglio soddisfacendo le loro esigenze, realizza al contempo un maggior risparmio d'imposta, competendo all'amministrazione finanziaria la sola verifica della rispondenza, ai fini fiscali, tra il concreto assetto di interessi perseguito e l'effetto caratteristico dello schema contrattuale prescelto, onde evitare che questo sia distorto allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che, ritenendo sproporzionato l'importo dell'anticipo, comprensivo del cd. maxicanone, rispetto al valore dell'imbarcazione, aveva riqualificato il contratto di leasing nautico come una ordinaria cessione di beni).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25374 del 2008 Rv. 605520-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33424** *del* **19/12/2024** (Rv. **673291-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

R. *(ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/06/2017

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Società non operative - Società in perdita fiscale equiparate alle società di comodo - Art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE - Interpretazione - Sent. Corte UE del 7 marzo 2024 in causa C-341/22.

Alle società considerate non operative perché in perdita fiscale, "ratione temporis" equiparate alle società di comodo dall'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, non può essere negata la qualità di soggetto passivo dell'IVA, posto che, in base all'art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2024, in causa C-341/22, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell'eccedenza di credito e al rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 36, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 36, Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 18807 del 2017 Rv. 645119-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33350** *del* **19/12/2024** (Rv. **673260-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

B. *(CORALLO LIDIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 08/07/2020

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento - INE - Nozione - Ratio - Differenza con gli studi di settore - Esclusione - Medesima disciplina - Applicazione.

In tema di accertamento tributario, gli indicatori di normalità economica (INE), facendo parte dello studio di settore e mirando al perfezionamento dei risultati del programma di calcolo al fine di verificare la ricorrenza di situazioni di effettiva incoerenza, pur a fronte della formale congruità dei dati dichiarati, hanno la stessa natura degli studi di settore, con conseguente applicazione della medesima disciplina.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40936 del 2021 Rv. 663525-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33312** *del* **19/12/2024** (Rv. **673264-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/06/2017

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Atto impositivo - Particolare complessità degli accertamenti e dei conteggi indicati nel PVC - Conseguenze - Annullabilità ex art. 7 della l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Accertamento del rapporto sostanziale controverso - Necessità.

La particolare complessità degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione finanziaria e dei conteggi posti alla base del PVC fondato su dati ricavati dalla contabilità del contribuente, richiamati per relationem nell'atto impositivo impugnato, non può costituire causa di annullamento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, potendo il giudice avvalersi di tutti gli strumenti indicati nella normativa processuale, compresa l'eventuale consulenza tecnica, al fine di accertare il rapporto sostanziale controverso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15472 del 2018

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33587** *del* **20/12/2024** (Rv. **673293-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BARBATO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/02/2017

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Ricorso introduttivo cumulativo - Valore autonomo di ogni atto impositivo - Condizione di procedibilità del reclamo - Dies a quo del termine di costituzione del ricorrente - Adempimento necessariamente unico - Fondamento.

In tema di processo tributario, la proposizione di un ricorso cumulativo da parte del contribuente, per impugnare due atti impositivi connessi, comporta l'autonomo apprezzamento del valore di ciascuno di essi al fine della verifica dell'applicabilità del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente); ne consegue che, se anche uno soltanto degli atti contestualmente impugnati risulta sottoposto alla condizione di procedibilità del reclamo, il dies a quo del termine di costituzione del ricorrente, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, è regolato unicamente dall'art. 17-bis, comma 9, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), non potendo sdoppiarsi l'adempimento, necessariamente unico, del deposito del ricorso cumulativo notificato alla controparte ed introduttivo di un unico rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37386 del 2022 Rv. 667620-01, N. 25607 del 2024 Rv. 672382-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33651** *del* **20/12/2024** (Rv. **673329-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(FIORELLA PIETRO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/08/2022

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Mancato perfezionamento della prima notifica - Verifica della imputabilità - Notificazione al difensore domiciliatario del circondario - Successivo mutamento di domicilio - Riscontro delle risultanze dell'albo professionale - Necessità - Conseguenze.

In tema di appello tributario, la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della prima notifica presso l'indirizzo del difensore domiciliatario, come risultante dalla sentenza di prime cure o dal ricorso di primo grado, presuppone - in caso di mutamento di domicilio del difensore domiciliatario nel foro del luogo di svolgimento del mandato, che esclude l'obbligo della sua comunicazione alla controparte - un accertamento da parte dell'Agenzia sull'effettivo domicilio del difensore, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale; ne consegue che - dovendo il mutamento di domicilio del difensore presumersi noto al notificante o comunque conoscibile tramite la consultazione dell'albo professionale- in assenza di apposite previe ricerche il mancato perfezionamento della prima notifica è imputabile all'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01, N. 3818 del 2009 Rv. 607092-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33642** *del* **20/12/2024** (Rv. **673294-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

M. *(LEONARDI RICCARDO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 08/09/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione delle spese di lite - Valori "prossimi ai minimi" - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908-01

Massime precedenti Vedi: N. 22762 del 2023 Rv. 668570-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33830** *del* **21/12/2024** (Rv. **673186-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(ROSELLI ANNA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 30/05/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Processo tributario - Sentenza penale di non luogo a procedere - Rilevanza ai sensi dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Inidoneità strutturale al giudicato - Manifesta infondatezza d'illegittimità costituzionale - Fondamento.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

La sentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essere revocabile con ordinanza; ne consegue la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale in relazione all'inapplicabilità del citato art. 21-bis alla predetta sentenza, perché questa non è assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che, presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23570 del 2024 Rv. 672125-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33839** *del* **21/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/03/2021

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni doganali - Prova dell'elemento soggettivo - Presunzione di colpa - Applicabilità - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Fondamento.

In tema di sanzioni doganali, la sufficienza della colpa, anche solo come mera negligenza e che si presume, per l'ascrizione soggettiva dell'illecito all'autore, comporta l'onere della prova contraria a carico di quest'ultimo per esimersi da responsabilità, che consiste nella dimostrazione del difetto assoluto di colpa, in funzione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari – previe, se del caso, opportune verifiche anche sostanziali, pur nei limiti della ragionevolezza – per evitare di commettere (o comunque di cadere nel)l'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14030 del 2012 Rv. 623655-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33773** *del* **21/12/2024** (Rv. **673158-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

I. *(RUGGIERO SALVATORE) contro* C. *(IACOVELLI MATTEO CARMINE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 17/11/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019 - Abrogazione art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - Esclusione - Esonero pagamento IMU per i fabbricati-merce - Presentazione della dichiarazione - Necessità - Surrogabilità - Conoscenza acquisita aliunde dal Comune delle condizioni fattuali generatrici del beneficio - Esclusione.

In tema di IMU, l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020, non ha abrogato, neppure implicitamente, l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per cui l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce continua a essere subordinato alla necessaria presentazione della dichiarazione, non altrimenti surrogabile, nemmeno dalla conoscenza acquisita aliunde dal Comune delle condizioni fattuali generatrici del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28931 del 2023 Rv. 669250-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33761** *del* **21/12/2024** (Rv. **673157-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CAMOSCI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/12/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Pagamento dell'accisa - Presupposti - Noleggio a freddo di gruppi elettrogeni - Qualifica di officina di produzione - Apparati di produzione di elettricità - Fondamento - Materiale produzione di energia al domicilio dei noleggianti - Irrilevanza.

Il noleggio "a freddo" di gruppi elettrogeni, che non rientra nei casi previsti dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, è soggetto al pagamento dell'accisa, poiché il noleggiatore riveste la qualifica di officina di produzione quando pone in essere un'attività organizzata, con abitualità e professionalità, finalizzata a consentire la produzione di energia elettrica attraverso il noleggio di apparati di produzione di elettricità, non rilevando che la materiale produzione di energia avviene nel domicilio dei noleggianti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 38126 del 2022 Rv. 666598-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33752** *del* **21/12/2024** (Rv. **673156-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

C. *(ATTANASIO ANNA) contro* C. *(LAVIOLA LEONARDO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/02/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - Presupposto - Dichiarazione del possesso dei requisiti - Necessità - Termine di decadenza - Inosservanza - Conseguenze.

In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, presuppone la presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti per godere della stessa, entro il termine ordinario previsto per le variazioni relative all'imposta municipale propria, la cui inosservanza determina la decadenza dal beneficio fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28931 del 2023 Rv. 669250-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33799** *del* **21/12/2024** (Rv. **673185-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

C. *(MANZITTI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/03/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Procedura DOCFA - Beni con destinazione speciale - Criteri di stima - Modalità di calcolo.

In tema di classamento di immobili con destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l'accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto - che si fonda sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e la detrazione delle spese e delle eventuali perdite - ovvero indiretto - che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., DM Finanze 19/04/1994 lett. 701, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7854 del 2020 Rv. 657551-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33779** *del* **21/12/2024** (Rv. **673184-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

O. *(TOSSANI TOMMASO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/02/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) - Partita di olio di oliva extravergine - Conformità del prodotto alla categoria dichiarata - Parametri fisico-chimici - Analisi organolettica - Procedimento c.d. panel test - Contraddittorio - Necessità - Esito negativo - Possibilità di due controanalisi - Ammissibilità - Svolgimento delle prove - Contestazione dell'operatore - Fondamento.

Nel regime agevolativo di traffico di perfezionamento attivo, di cui all'art. 114 e ss. del Reg. CEE n. 2913/1992, l'accertamento della conformità di una partita di olio d'oliva alla qualità extravergine - ai fini del rispetto dei parametri fisico-chimici di cui all'Allegato I, punto 1, del Regolamento CEE n. 2568/91 e del superamento dell'analisi organolettica di cui all'Allegato XII dello stesso regolamento - si svolge attraverso il c.d. panel test (prova di assaggio), in contraddittorio con la parte interessata, la quale, quando il panel di prima istanza non conferma la categoria dichiarata, può richiedere due controanalisi da parte di altri panel riconosciuti e può sindacare, in ogni caso, la competenza ed esperienza del gruppo degli assaggiatori concretamente incaricati e/o le modalità di svolgimento della prova medesima; ne consegue che la formazione della prova organolettica, pur non integrando una presunzione assoluta, è l'esito di una rigida procedura tipizzata dal legislatore comunitario, nel rispetto del principio del contraddittorio, che vincola il giudice di merito quando quest'ultima è svolta in ossequio ai parametri predefiniti dal legislatore.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 all. I, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 all. XII

Massime precedenti Vedi: N. 13474 del 2020 Rv. 658110-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33777** *del* **21/12/2024** (Rv. **673159-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

I. *(RUGGIERO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 20/01/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019 - Esonero pagamento per gli immobili c.d. "beni-merce" - Dichiarazione del contribuente - Necessità - Abrogazione art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - Esclusione - Sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione - Applicabilità.

L'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13145 del 2022 Rv. 664655-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33748** *del* **21/12/2024** (Rv. **673155-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PIVA GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/07/2015

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite su crediti - Deducibilità - Anno di competenza - Individuazione - Criteri - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi di impresa, le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio di competenza in cui sono emesse le note di credito poiché si realizza la certezza che il credito non può più essere soddisfatto e che è divenuto irrecuperabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 23330 del 2017 Rv. 645649-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33741** *del* **21/12/2024** (Rv. **673248-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

G. *(SANTACROCE BENEDETTO) contro* C. *(CHIESA CATERINA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 27/04/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Aree portuali - Imponibilità ICI - Criterio della funzione - Sussistenza - Criterio di ubicazione - Esclusione - Conseguenze - Interesse pubblico delle attività portuali - Irrilevanza - Fondamento.

L'imposizione fiscale delle aree portuali ai fini ICI presuppone una classificazione catastale fondata sul criterio della funzione - secondo il quale occorre accertare l'eventuale svolgimento negli immobili di un'attività realizzata secondo parametri imprenditoriali - e non sui criteri dell'interesse generale e della localizzazione, in ragione del valore preponderante che assume lo sfruttamento dell'area; ne consegue che l'utilizzo delle aree da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva attribuisce alle stesse la caratteristica di autonome unità immobiliari, potenzialmente produttive di reddito, inidonee ad essere ricondotte catastalmente nella categoria E, propria degli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23067 del 2019 Rv. 655054-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33895** *del* **22/12/2024** (Rv. **673261-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

N. *(GASTALDO ANDREINA) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/04/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007116/2023 66734101

Massime precedenti Conformi: N. 7116 del 2023 Rv. 667341-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33967** *del* **23/12/2024** (Rv. **673295-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BONITO OLIVA LUCIANO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/06/2020

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Tassazione ex art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993 - Proventi derivanti da attività illecita - Fondamento - Sottoposizione del contribuente a sequestro o confisca penale - Spossessamento - Causa di esclusione dell'imponibilità - Fondamento.

In tema di rapporti tra confisca e imposizione ai fini IRPEF nello stesso periodo di imposta, l'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione ratione temporis applicabile) consente la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite solo in assenza di loro sequestro o confisca, per evitare la loro esclusione dalla imposizione fiscale, costituendo comunque espressione di capacità contributiva; in caso contrario, la confisca dei proventi illeciti, con spossessamento del contribuente, incide sulla sua effettiva forza economica tramite l'atto ablatorio disposto dal giudice penale e comporta il venir meno del presupposto dell'imposizione personale in capo allo stesso, che legittima il prelievo tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28375 del 2019 Rv. 655895-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34194** *del* **23/12/2024** (Rv. **673183-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

S. *(TODARO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 08/01/2016

177339 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE Istanza di discussione in pubblica udienza - Notifica alle altre parti costituite - Necessità.

In tema di contenzioso tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 - proponibile nel termine di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. citato, nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, come anche in ulteriori memorie - deve essere notificata a cura dell'istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27162 del 2011 Rv. 620734-01

Massime precedenti Vedi: N. 10678 del 2009 Rv. 607507-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33973** *del* **23/12/2024** (Rv. **673201-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

D. *(DOMINICI REMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/02/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Interpello del contribuente - Inammissibilità ex art. 5, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 201**5**"Formale conoscenza" per attività di accertamento nei confronti di società controllante - Estensione nei confronti di società controllata - Esclusione - Fondamento.

*In tema di interpello del contribuente, l'art. 5, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 201**5**che prevede l'inammissibilità dell'istanza concernente questioni sulle quali sono già state avviate attività di controllo di cui il contribuente è formalmente a conoscenza - non è applicabile alla società controllata, quando la "formale conoscenza" dell'attività dell'Amministrazione finanziaria non deriva da una relazione diretta con la stessa, ma indirettamente, tramite la società controllante del gruppo quale società verificata; ne consegue che l'aver fatto menzione nell'atto di interpello dell'attività di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti della società controllante e l'essere il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, la stessa persona fisica, non sono circostanze sovrapponibili, ai fini dell'inammissibilità dell'istanza di interpello, non realizzandosi alcuna interferenza con l'esercizio dei poteri accertativi ai fini di una eventuale revisione degli esiti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 15 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 1321 del 2022 Rv. 663747-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33999** *del* **23/12/2024** (Rv. **673263-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(TROMBELLA LORENZO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/01/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Iva - Innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale - Violazione - Condotta sanzionata e misura della sanzione immutate - "Ius superveniens" - Applicabilità del principio del "favor rei" - Esclusione - Mero fenomeno di successione di leggi nel tempo - Disvalore della condotta e sanzione - Permanenza - Fondamento.

In tema di Iva, l'innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti d'imposta in seguito alla modifica delle norme extra-precetto, di cui all'art.34, comma 1, della l. n. 388 del 2000, non comporta alcuna "abolitio criminis", in quanto rimangono immutate la condotta sanzionata - quale la compensazione in misura superiore al limite annuo, equivalente ad un omesso versamento alle scadenze previste - e la misura della sanzione; ne consegue che lo "ius superveniens", pertanto, non determina i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", realizzando un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha abrogato la suddetta fattispecie incriminatrice, ma ha solo innalzato – in forza della modifica della norma extra-precetto- la soglia di tale tetto annuo, mantenendo il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 9 com. 2, Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13145 del 2022 Rv. 664655-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33975** *del* **23/12/2024** (Rv. **673213-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/04/2023

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Confisca di prevenzione ex d.lgs. n. 159 del 2011 - Consolidamento in definitiva - Ablazione del diritto - Estinzione per confusione dei debiti tributari erariali - Annullamento confisca - Risoluzione "ora per allora" del vincolo - Restituzione del compendio al soggetto colpito - Revocazione della confisca ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Disponibilità di tutti i rapporti, non solo attivi ma anche passivi, inclusi quelli tributari - Fondamento.

In tema di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. "codice antimafia"), la confisca che diviene definitiva realizza l'ablazione del diritto, con contestuale sua ricostituzione in capo allo Stato, determinando così l'estinzione per confusione dei debiti tributari erariali; al contrario, l'annullamento con decisione irrevocabile risolve "ora per allora" il vincolo, già risalente al sequestro (avente meri effetti anticipatori), e impone la restituzione del compendio (o dell'equivalente, in caso di autorizzate alienazioni) al soggetto che ne è stato colpito; del pari, la revocazione della confisca, ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, produce eguali effetti restitutori, paragonabili a quelli della revisione ex art. 630 c.p.p., per cui il contribuente rientra nella disponibilità di tutti i rapporti, non solo attivi ma anche passivi, inclusi quelli tributari, nella consistenza risultante dalla gestione per suo conto medio tempore effettuata, di cui non ha mai dismesso la titolarità, posto che la confisca acquisisce e mantiene esecutività ablatoria solo con la definitività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11487 del 2023 Rv. 667854-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33979** *del* **23/12/2024** (Rv. **673262-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

F. *(CRAMAROSSA FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/09/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale - Limite annuale ex art. 34 della l. n. 388 del 2000 e successivi innalzamenti di soglia - Rimborsi infrannuali disposti dagli Uffici - Esclusione - Contribuenti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite di compensabilità infrannuale avuto riguardo al trimestre di riferimento, ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999.

In tema di compensazione dei crediti di imposta, l'utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale soggiace, in via generale, al limite annuale di cui all'art. 34 della l. n. 388 del 2000 - e successivi innalzamenti di soglia – il quale, tuttavia, non opera nel caso di rimborsi infrannuali disposti dagli Uffici e per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i quali l'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 prevede un limite di compensabilità infrannuale avuto riguardo soltanto al trimestre di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31309 del 2023 Rv. 669714-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34360** *del* **24/12/2024** (Rv. **673330-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

S. *(CANNATA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/01/2016

154174 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' SOLIDALE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE Coniugi - Redditi - Dichiarazione congiunta - Responsabilità solidale ex art. 17 della l. n. 114 del 1977 - Sopravvenuta separazione personale tra i coniugi - Rilevanza ostativa - Esclusione - Responsabilità personale di ogni coniuge - Sanzioni - Applicabilità - Fondamento.

La dichiarazione dei redditi congiunta, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 114 del 1977, costituisce una facoltà prevista per i coniugi non separati, la quale, essendo espressione di una libera scelta degli interessati, comporta tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che ne connotano il peculiare regime normativo, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio, quale la sopravvenuta separazione personale tra i coniugi; ne consegue che ogni coniuge assume la responsabilità personale per quanto dichiarato congiuntamente e per eventuali sanzioni, avendo consapevolmente e volontariamente aderito ad un regime dichiarativo che comporta, tra l'altro, anche tale responsabilità solidale.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 144 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 462 del 2018 Rv. 646909-01, N. 17160 del 2014 Rv. 632184-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34349** *del* **24/12/2024** (Rv. **673214-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MAVIGLIA BRUNO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 04/07/2022

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Accertamento dei redditi ai fini Irpef - Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Applicabilità all'anno di imposta 2009 - Vigenza dalla pubblicazione in G.U. - Riconducibilità ai tributi periodici - Esclusione - Fondamento.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI In genere.

In tema di accertamento dei redditi ai fini Irpef, l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, concernente la presunzione di evasione per l'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, a decorrere dall'anno di imposta 2009 con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non rientrando l'Irpef tra i tributi periodici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, secondo il quale le modifiche normative trovano attuazione solo dal periodo di imposta successivo a quello della entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2023 num. 219 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18061 del 2024 Rv. 671625-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34382** *del* **24/12/2024** (Rv. **673218-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(CORNOLDI CLAUDIO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 27/12/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio - Limiti - "Ius superveniens" - Applicabilità.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto e, pertanto, viene

meno quando quella disciplina è stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1995 del 2015 Rv. 634291-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34500** *del* **26/12/2024** (Rv. **673249-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(SERAFINI BERARDO) contro* C. *(BAIOCCHI CRISTIAN)*

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 19/05/2023

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Avviso di accertamento - Difficoltà nell'individuazione dell'indirizzo del contribuente - Notificazione a soggetto diverso e sovraordinato - Impugnazione di quest'ultimo - Improponibilità - Ragioni - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, se l'avviso di accertamento è notificato a un soggetto diverso dal contribuente, ancorché a causa della difficoltà pratica di individuare l'indirizzo di quest'ultimo ed in ragione della posizione di sovraordinazione del primo, il destinatario della notifica non può proporre l'impugnazione dell'atto, perché la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata, che, in ragione della difficoltà di reperimento dell'indirizzo delle due parrocchie destinatarie dell'atto, aveva ritenuto valida la notifica di un avviso di accertamento effettuata alla diocesi, in quanto ente sovraordinato e dotato di potere e autorità sulle parrocchie, la cui autonomia giuridica era stata pretermessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34472** *del* **26/12/2024** (Rv. **673219-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(AMATO CARLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 07/07/2015

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Test di operatività - Periodo di osservazione - Chiusura di almeno due esercizi anteriori a quello in accertamento - Insussistenza - Inapplicabilità della presunzione legale di non operatività - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.

In tema di società di comodo, il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, ai fini dell'applicazione del test di operatività previsto dall'art. 30, comma 1, primo periodo, della l. n. 724 del 1994, ricomprende l'esercizio relativo al periodo

d'imposta in verifica ed i due precedenti, per come previsto dal successivo comma 2; ne consegue che - quando il test predetto e la connessa presunzione di un reddito minimo imponibile, stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis del citato articolo, non sono applicabili nei confronti delle società e degli enti per non avere chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento - l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare l'eventuale non operatività di tali soggetti senza potersi avvalersi del descritto meccanismo presuntivo legale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 3, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16472 del 2022 Rv. 664729-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34530** *del* **27/12/2024** (Rv. **673250-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(PICCIONE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/09/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990 - Rimborso di imposta - Autodichiarazione per il periodo antecedente al 31 maggio 2017 - Ammissibilità - Momento di concessione del beneficio - Necessità - Percezione del beneficio - Irrilevante - Triennio di riferimento per la autodichiarazione - Fondamento.

In tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione del contribuente - eccezionalmente ammessa come prova e relativa al rispetto della disciplina de minimis per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l'autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003.

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, Legge 24/12/2012 num. 234 art. 52, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27053 del 2022 Rv. 665860-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34530** *del* **27/12/2024** (Rv. **673250-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(PICCIONE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/09/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990 - Rimborso di imposta - Limite degli aiuti di Stato - Registro

centrale degli aiuti di Stato - Deroga alle disposizioni processuali nazionali - Prova del rispetto della disciplina "de minimis" mediante autodichiarazione del contribuente - Ammissibilità.

In tema di rimborso di imposta previsto dalla normativa per il Sisma Sicilia 1990, in deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato - di cui al §2 dell'art. 6 del Regolamento UE/1407/13 e dell'art. 52 della l. n 234 del 2012 - individuata al 31 maggio 2017, coincidente con l'entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro con d.m. n. 115 del 2017.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 6, Decr. Minist. min. SEC 31/05/2017 num. 115 art. 10, Legge 24/12/2012 num. 234 art. 52, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 27053 del 2022 Rv. 665860-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34549** *del* **27/12/2024** (Rv. **673266-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(MARINO ROSARIO) contro* A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 27/01/2020

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004536/2020 65732301

Massime precedenti Conformi: N. 4536 del 2020 Rv. 657323-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34530** *del* **27/12/2024** (Rv. **673250-03**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(PICCIONE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/09/2021

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990 - Rimborso di imposta - Autodichiarazione per il periodo antecedente al 31 maggio 2017 - Ammissibilità - Modalità ex d.P.R. n. 445 del 2000 - Accesso in sede di giudizio tributario di merito - Ammissibilità.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina

"de minimis" per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 234 art. 52, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27053 del 2022 Rv. 665860-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34582** *del* **27/12/2024** (Rv. **673265-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

R. *(GRASSI CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 27/06/2019

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Versamento per intero da uno dei comproprietari - Possibilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante da compravendita di terreni ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il pagamento dell'imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, anche quando il versamento dell'intero importo è eseguito solo da uno dei comproprietari secondo il valore di perizia.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10695 del 2018 Rv. 647973-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34655** *del* **27/12/2024** (Rv. **673327-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Regime speciale per i lavoratori impatriati - Reddito imponibile - Agevolazione fiscale ex art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 201**5**Scadenza del termine stabilito dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate ex art. 3, comma 3-nonies, del d.l. n. 244 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 19 del 2017 - Decadenza dal beneficio fiscale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di regime speciale di imposizione sul reddito dei lavoratori impatriati, la scadenza del termine stabilito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ex art. 3, comma 3-nonies, del d.l. n. 244 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 19 del 2017, per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo l'esclusione della possibilità di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il

sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente che intenda recuperare la maggiore imposta versata l'onere di richiedere il rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 16 com. 4, Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 art. 3 com. 3, Legge 27/02/2017 num. 19 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34621** *del* **27/12/2024** (Rv. **673351-02**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CARIDI VINCENZO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/06/2016

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Obbligazioni tributarie - Accertamento fiscale - Notifica al solo contribuente fallito - Efficacia nei confronti del fallimento - Esclusione - Conseguenze.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di obbligazioni tributarie, la notifica dell'accertamento fiscale nei soli confronti del contribuente fallito - e non anche del curatore fallimentare - è inopponibile al fallimento e, quindi, inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione del curatore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18002 del 2016 Rv. 641129-01, N. 28707 del 2018 Rv. 651274-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34872** *del* **29/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(BASILAVECCHIA MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/01/2020

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione di partecipazioni in società - Attività economica rilevante ai fini IVA - Limiti - Esclusione - Assegnazione al socio di partecipazione totalitaria quale distribuzione di utili e riserve in natura - Negozio unitario - Applicabilità imposta di registro - Fondamento.

La cessione di partecipazioni societarie non costituisce presupposto impositivo dell'IVA - applicabile per i versamenti nell'ambito di una attività economica diretta a realizzare un'interferenza, diretta o indiretta, nella gestione delle società o quale prolungamento diretto, permanente e necessario, di siffatta attività - ma dell'imposta di registro in misura fissa, quando è funzionale all'assegnazione al socio di una partecipazione societaria, come forma di distribuzione di utili e di riserve disponibili in natura, tramite un negozio giuridico unitario, secondo valori corrispondenti.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131

Massime precedenti Vedi: N. 5156 del 2021 Rv. 660662-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34872** *del* **29/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(BASILAVECCHIA MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/01/2020

159200 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - IN GENERE Riserve - Trasferimento di quote sociali - Sovrapprezzo - Incremento del patrimonio o aumento del capitale - Fondamento.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

279125 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETA' E DI ASSOCIAZIONI In genere.

Le riserve, a seguito del trasferimento di quote sociali come forma di distribuzione di dividendi e riserve secondo valori corrispondenti, costituiscono, quale sovrapprezzo, un ulteriore versamento di capitale effettuato dall'azionista/acquirente rispetto a quello rappresentato dal valore nominale della partecipazione, da cui deriva un incremento del patrimonio o un aumento di capitale, disciplinato dalla lettera a) dell'art. 4 della tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e compiuto mediante l'assegnazione di cui alla lettera d) dello stesso articolo, che soggiace a tassazione fissa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 lett. A, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 lett. D

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34800** *del* **29/12/2024** (Rv. **673126-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CARIDI VINCENZO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/06/2016

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Obbligazioni tributarie - Accertamento fiscale - Notifica al solo contribuente fallito - Efficacia nei confronti del fallimento - Esclusione - Conseguenze.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di obbligazioni tributarie, la notifica dell'accertamento fiscale nei soli confronti del contribuente fallito - e non anche del curatore fallimentare - è inopponibile al fallimento e, quindi, inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione del curatore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18002 del 2016 Rv. 641129-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34906** *del* **30/12/2024** (Rv. **673153-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

R. *(FUSI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 10/12/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Documenti richiamati - Obbligo di allegazione all'atto impositivo - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che il contenuto essenziale delle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodotto nell'avviso di accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacità operativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delle operazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commerciale dichiaravano di avere posto in essere).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22257 del 2024 Rv. 672316-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **35254** *del* **31/12/2024** (Rv. **673154-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 10/02/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma in Molise - Sospensione dei termini per i versamenti tributari - Ambito applicativo - Agevolazione fiscale di stretta interpretazione - Estensione al reddito del socio - Esclusione.

L'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2002 - che ha disposto, per il sisma in Molise del 2002, la sospensione di tutti gli obblighi di natura tributaria ai soggetti aventi sede o residenza nell'area del cd. cratere ovvero che in tale area esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione - non è applicabile, trattandosi di una agevolazione fiscale di stretta interpretazione, al socio e con riferimento al reddito derivante dalla partecipazione in società avente sede nell'area del cd. cratere in quanto non riconducibile a qualsivoglia attività di tipo lavorativo ovvero a quella di funzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26928 del 2023 Rv. 669050-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

DICEMBRE 2024

---

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31137** *del* **05/12/2024** (Rv. **672849-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(SCOCCINI ENRICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/04/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all'Amministrazione di appartenenza - Ammissibilità - Art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996 e art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

*Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 200**5***il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/1997 num. 97 art. 18 com. 1, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 bis com. 10 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19195 del 2013 Rv. 628381-01

Massime precedenti Vedi: N. 18046 del 2022 Rv. 664987-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5918 del 2011 Rv. 616308-01, N. 3887 del 2020 Rv. 656955-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **31837** *del* **10/12/2024** (Rv. **672862-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

A. *(LATTANZI FILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/10/2023

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Concessione per la gestione di apparecchi da intrattenimento - Ingiunzione di pagamento degli oneri di cui all'art. 1, comma 81, lett. f), della l. n. 220 del 2010 - Domanda di annullamento - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di annullamento della nota con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ingiunto al concessionario di apparecchi di gioco il pagamento degli oneri di cui all'art. 1, comma 81, lett. f), della l. n. 220 del 2010 (che prevede una ripartizione tra tutti gli interessati del corrispettivo per il mantenimento degli apparecchi eccedentari che non sia stato possibile ricondurre a un singolo concessionario), trattandosi di un'obbligazione ex lege che si colloca a valle del contratto di concessione, rientrando nella nozione di "indennità, canoni e altri corrispettivi", di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a..

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 81 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28212 del 2019 Rv. 655592-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32365** *del* **13/12/2024** (Rv. **673356-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

G. *(GATTI GLORIA) contro* V. *(BIGARDI ELENA ALESSANDRA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2024

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 202**2**Principio della perpetuatio iurisdictionis - Applicazione retroattiva del nuovo rito - Divieto - Fondamento.

L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, nel disporre che il citato decreto si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, è esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge, contenuto nell'art. 11 disp.prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14104 del 2024 Rv. 671461-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **32562** *del* **14/12/2024** (Rv. **673421-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

T. *(STELLA RICHTER ELENA) contro* E.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico di linea per collegamento dell'aeroporto alla città - Qualificazione come attività commerciale "aviation" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa agli atti del gestore aeroportuale (nel caso, lettera d'invito per l'assegnazione degli stalli per la discesa e la salita delle persone) riguardanti il servizio di trasporto pubblico di linea a mezzo autobus per il collegamento tra l'aeroporto (nella specie, Malpensa) e la città (di Milano), trattandosi di attività commerciale strettamente collegata e strumentale a quelle "aviation", in quanto avente ad oggetto un'estensione e integrazione dei servizi di trasporto aereo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 1, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 28, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23377 del 2024 Rv. 672159-01, N. 15154 del 2015 Rv. 635999-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33138** *del* **18/12/2024** (Rv. **673108-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(CUCURACHI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia – Riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Modalità - Forma prevista per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile - Necessità - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

La riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, deve avvenire nella forma prevista per l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile, con la conseguenza che, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la riassunzione dell'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, effettuata con ricorso notificato oltre il termine fissato dal giudice tributario).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16166 del 2021 Rv. 661461-01, N. 6237 del 2023 Rv. 667141-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3008 del 2008 Rv. 601586-01, N. 25837 del 2016 Rv. 641792-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33473** *del* **19/12/2024** (Rv. **673145-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

L. *(DE VICARIIS FAUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Fideiussione prestata in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali - Diritto alla restituzione dei costi - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di restituzione dei costi delle fideiussioni prestate in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali e definiti in senso favorevole al contribuente appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, perché non viene in discussione il rapporto di garanzia, come tale soggetto alla cognizione del giudice ordinario, bensì il costo accessorio alla definizione giudiziaria del rapporto di credito tributario, devoluto alla relativa giurisdizione, anche in coerenza con il principio di concentrazione delle tutele di cui è espressione l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24774 del 2008 Rv. 604925-01, N. 35668 del 2023 Rv. 669857-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34017** *del* **23/12/2024** (Rv. **673333-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

G. *(SANZIN SAMO) contro* H. *(OZBIC MITJA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/07/2020

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato dell'UE - Criterio di collegamento di cui all'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) - Luogo in cui si verifica il danno - Individuazione - Criteri - Distinzione tra danno evento e danno conseguenza - Rilevanza - Esclusione.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) individua il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno, da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l'evento lesivo (nella specie, incidente avvenuto in Slovenia), in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 4 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28427 del 2022 Rv. 665910-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34495** *del* **26/12/2024** (Rv. **673422-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO FOGGIA, 24/04/2024

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21950 del 2015 Rv. 636982-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34499** *del* **26/12/2024** (Rv. **673423-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(GIULIANO GINO) contro* R. *(MURRA RODOLFO)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/01/2024

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie - a fronte dell'impugnazione, da parte della concessionaria, del diniego di prolungamento della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale - la S.C. ha escluso la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice amministrativo, il quale aveva negato il diritto al prolungamento - per essere state eseguite opere di ripristino su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione - sulla scorta dell'interpretazione di una specifica disposizione del disciplinare di concessione, pienamente rientrante nei limiti della giurisdizione amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19244 del 2021 Rv. 661657-01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279-01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320-01

2. COMPETENZA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30836** *del* **02/12/2024** (Rv. **672923-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.**

U. *(FALCONERI DEBORAH) contro* M. *(PIRRO ANTONELLA)*

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di incompetenza - Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20553 del 2019 Rv. 654948-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **30956** *del* **03/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CAPPELLA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2019

013016 ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Pubblica amministrazione - Declinatoria della competenza arbitrale - Atto processuale - Conseguenze - Proponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato.

In tema di controversie relative ad appalti pubblici, la declinatoria della competenza arbitrale operata dall'ente pubblico ex art. 47 del d.P.R. 1063 del 1962 non consiste in una modifica pattizia, ma in un atto eminentemente processuale che, non comportando alcuna modificazione

del compromesso o della clausola compromissoria, integra una mera decisione di natura tecnico-giuridica demandata al procuratore della parte e, per la Pubblica Amministrazione, all'Avvocatura dello Stato, con la conseguente esclusione della necessità di una preventiva deliberazione degli organi cui spettano la formazione della volontà dell'ente pubblico e la rappresentanza dello stesso nei rapporti con i terzi.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31121** *del* **04/12/2024** (Rv. **672985-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

T. *(VERDICCHIO ANDREA) contro* S. *(GUARINO GIULIO)*

Regola competenza

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 20597 del 2018 Rv. 650350-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31117** *del* **04/12/2024** (Rv. **672975-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(ARGERI ROBERTO) contro* I. *(GARAVELLI MARCO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Contratto misto di affitto di azienda e di promessa di vendita condizionata - Prevalenza della causa traslativa su quella di godimento - Disciplina applicabile - Competenza.

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO In genere.

In caso di contratto atipico, ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda e della promessa di vendita condizionata, con prevalenza della causa traslativa su quella di godimento, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, con la conseguenza che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c, prevista per il contratto

di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10421 del 2024 Rv. 670782-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32585** *del* **14/12/2024** (Rv. **673073-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

E. *(LOY MICHELE) contro* F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Credito da rimborso di finanziamenti effettuati da un socio a favore di una società di capitali - Trasformazione di società di capitali in una società di persone - Cessione di credito in data antecedente - Controversia promossa in data successiva - Competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese - Esclusione - Fondamento.

La controversia inerente a un credito, oggetto di cessione a terzi, da rimborso di finanziamenti effettuati da un socio a favore di una società di capitali, se promossa in data successiva alla trasformazione della debitrice ceduta in società di persone, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, nemmeno in ipotesi di cessione antecedente alla trasformazione, perché ai fini della determinazione della predetta competenza rileva il requisito della natura di società di capitali, che, ex art. 5 c.p.c., deve sussistere al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24992 del 2021 Rv. 662437-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33200** *del* **18/12/2024** (Rv. **673104-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

E. *(PINGUE FILIPPO) contro* T. *(EMANUELE CARLO FERDINANDO)*

Regola giurisdizione

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Contratto di vettoriamento e distribuzione di gas - Accordo derogatorio della competenza territoriale - Atto scritto e previsione espressa del carattere esclusivo - Necessità - Previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

058165 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA In genere.

In tema di contratto di vettoriamento e distribuzione di gas, pur potendosi ammettere che il contratto di distribuzione sia un negozio a forma libera, allorché le parti stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale, tale accordo deve necessariamente risultare da atto

scritto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato, non potendosi a tal fine dare rilievo ad una previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione, la quale, operando quale clausola onerosa inserita in uno schema standardizzato, necessita della specifica approvazione per iscritto secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 15253 del 2020 Rv. 658728-01, N. 16439 del 2019 Rv. 654609-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33211** *del* **18/12/2024** (Rv. **672994-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(BASILE ROSSANA) contro* F. *(LOPRIENO LUCIA)*

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di cassazione - Presupposti - Passaggio in giudicato della detta decisione - Necessità.

Ove sia ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e sia proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, la decisione del giudizio pregiudicante nelle more della decisione della Corte di cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, solo in caso di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14124 del 2023 Rv. 667891-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33203** *del* **18/12/2024** (Rv. **672972-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

L. *(SOTGIU NICOLA) contro* N. *(PALMISANO VINCENZO)*

Regola competenza

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Contenuto - Mancanza - Conseguenza - Foro convenzionale facoltativo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Sussistenza.

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso

di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348-01, N. 1838 del 2018 Rv. 647575-01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476-01, N. 5817 del 2024 Rv. 670486-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33141** *del* **18/12/2024** (Rv. **673346-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

B. *(FREDDI ROMOLO) contro* C. *(STRAMIGIOLI ENRICO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2022

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Ingiunzione per spese condominiali - Giudicato sul rigetto dell'opposizione - Estensione alla validità della delibera - Esclusione - Caducazione della delibera - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

In tema di ingiunzione per spese condominiali, mentre il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione assembleare, la caducazione di quest'ultima, pronunciata in altro giudizio, può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione dal condomino debitore, trattandosi di fatto sopravvenuto all'emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso quest'ultimo, non rientra nella regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19938 del 2012 Rv. 624482-01, N. 35847 del 2021 Rv. 663280-01, N. 18129 del 2020 Rv. 658949-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4421 del 2007 Rv. 596312-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31130** *del* **04/12/2024** (Rv. **673045-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

L. *(BUFANO GIOVANNI) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2019

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nullità - Costituzione in giudizio del socio accomandatario - Conseguenze - Fondamento.

La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile

di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10301 del 2020 Rv. 657776-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32952** *del* **17/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. *(SIMONE GIOVANNI) contro* P. *(STRAMBI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2019

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10141 del 2021 Rv. 661000-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32932** *del* **17/12/2024** (Rv. **673193-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CONCHI EZIO) contro* B. *(LIONELLO TIZIANA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2022

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Qualificazione della domanda - Potere-dovere del giudice - Giudice di appello - Sussistenza - Limiti - Modifica dei fatti costitutivi della domanda - Ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla AUSL, a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato, concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01, N. 10402 del 2024 Rv. 670900-01, N. 36272 del 2023 Rv. 669782-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33216** *del* **18/12/2024** (Rv. **672993-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

N. *(GIANNINI PIERLUIGI) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria per ordine del giudice - Inottemperanza - Conseguenze - Improcedibilità - Cessazione della materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio per le spese - Irrilevanza - Fondamento.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

L'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (nella specie, all'ordine disposto al momento del mutamento del rito in un procedimento di intimazione di sfratto per morosità) comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e occorre pronunziarsi sulle sole spese legali, poiché la statuizione su queste ultime presuppone comunque la valutazione della fondatezza (o meno) della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22805 del 2023 Rv. 668573-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33103** *del* **18/12/2024** (Rv. **673287-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004448/2023 66674401

Massime precedenti Conformi: N. 4448 del 2023 Rv. 666744-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33327** *del* **19/12/2024** (Rv. **673058-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. *(PASSANANTE MARIA LAURA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/12/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale - Prima udienza di trattazione - Necessità - Tardiva proposizione con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Omesso rilievo di parte e officioso - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Esclusione.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30745 del 2019 Rv. 656177-01, N. 5815 del 2023 Rv. 666968-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34762** *del* **28/12/2024** (Rv. **673348-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

E. *(PERROTTA CARMINE) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda - Deducibilità come "error in procedendo" per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Vizio di motivazione - Sindacabilità - Limiti.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della

violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20373 del 2008 Rv. 604671-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30952** *del* **03/12/2024** (Rv. **673387-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Impugnazione dell'estratto di ruolo - Accoglimento in primo grado senza appello dell'Amministrazione - Ricorso in cassazione del contribuente per le spese - Rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse ad agire in capo al contribuente - Assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 197**3**Vaglio d'ammissibilità - Giudicato interno - Insussistenza - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25639 del 2024 Rv. 672451-01, N. 3812 del 2023 Rv. 667177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

---

4. TERMINI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31680** *del* **09/12/2024** (Rv. **672929-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

V. *(CASTELLANO FABRIZIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/11/2021

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Art. 195 c.p.c. - Sospensione feriale dei termini - Svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione - Nullità della consulenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente edico-legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 18522 del 2018 Rv. 649735-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31689** *del* **10/12/2024** (Rv. **673230-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

P. *(CONTI ROBERTO EMILIO) contro* C. *(DE LUNA ADRIANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERMO, 04/05/2020

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Definizione del thema decidendum o probandum relativo ai fatti costitutivi - Errore della parte - Rimessione in termini - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 101, comma 2, c.p.c., laddove fa riferimento alla questione rilevata d'ufficio, deve intendersi riferito alle questioni, siano esse di fatto o miste di fatto e diritto, che implicano la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, poiché la parte attrice, che ha errato nella definizione del thema decidendum o del thema probandum in relazione al fatto costitutivo, non può confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35974 del 2021 Rv. 662917-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32015** *del* **11/12/2024** (Rv. **672932-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 18/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia

alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6639 del 2023 Rv. 667133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32016** *del* **11/12/2024** (Rv. **673011-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

P. *(CARSILLO TEODORO) contro* S. *(CICIARELLI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 15/12/2022

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32454** *del* **13/12/2024** (Rv. **673144-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(RUSSO EMILIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/11/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Violazione del termine di 15 giorni ex art. 5 d. lgs. n.28 del 2010 - Conseguenze - Improcedibilità della causa - Esclusione - Fondamento.

La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione

porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32538** *del* **14/12/2024** (Rv. **673111-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

S. *(CASTAGNETTI CLAUDIO) contro* I. *(ABBADESSA DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2022

140015 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE Data di deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Nullità - Sussistenza - Divergenza tra data di deliberazione e di pubblicazione - Presunzione di mero errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi "consolle e SICID" - che il giudice aveva sottoscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provvedimento necessariamente antecedente all'assunzione della decisione, in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Difformi: N. 3569 del 2021 Rv. 660593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32965** *del* **17/12/2024** (Rv. **673284-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/01/2017

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Consulenza Tecnica d'Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi

critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17403 del 2024 Rv. 671570-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33135** *del* **18/12/2024** (Rv. **673075-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(FERRARI MARIAGRAZIA) contro* C. *(SANTAGOSTINO GUIDO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 10/01/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata - Onere di impugnazione tempestiva - Sussistenza - Fattispecie.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

Il soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata ha l'onere, una volta ricevutane la notificazione, di impugnarla tempestivamente nel cd. termine breve, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da colui che era stato condannato personalmente al pagamento delle spese processuali - per aver proposto opposizione agli atti esecutivi in qualità di legale rappresentante della società esecutata e già cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all'instaurazione del giudizio - e poi si era costituito in proprio senza ministero del difensore proponendo numerose istanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 11525 del 2014 Rv. 631026-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33464** *del* **19/12/2024** (Rv. **673179-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(POMPEI GIORGIO MARIA) contro* V. *(ROMA MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutiva - Cumulo con domanda subordinata di manleva avanzata dall'opponente nei confronti di un terzo - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Se all'opposizione esecutiva - sottratta alla regola della sospensione feriale dei termini - è cumulata una connessa domanda di manleva - alla quale la predetta regola si applica - svolta dall'opponente, in via subordinata e in caso di rigetto dell'opposizione, nei confronti di un terzo, la decisione che, senza sciogliere la connessione, interviene sulle cause cumulate è soggetta alla sospensione ai sensi della l. n. 742 del 1969, non essendo concepibili due distinti regimi per l'impugnazione, la quale investe la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della sentenza d'appello - che aveva confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva e l'accoglimento della subordinata domanda di manleva, già decisi in primo grado - in quanto il ricorso per cassazione del terzo chiamato in garanzia dall'opponente era stato notificato entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - conformemente alla norma applicabile "ratione temporis" - maggiorato del periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15449 del 2020 Rv. 658507-01, N. 7421 del 2021 Rv. 660914-01, N. 7824 del 2017 Rv. 644604-01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33587** *del* **20/12/2024** (Rv. **673293-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BARBATO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/02/2017

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Ricorso introduttivo cumulativo - Valore autonomo di ogni atto impositivo - Condizione di procedibilità del reclamo - Dies a quo del termine di costituzione del ricorrente - Adempimento necessariamente unico - Fondamento.

In tema di processo tributario, la proposizione di un ricorso cumulativo da parte del contribuente, per impugnare due atti impositivi connessi, comporta l'autonomo apprezzamento del valore di ciascuno di essi al fine della verifica dell'applicabilità del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente); ne consegue che, se anche uno soltanto degli atti contestualmente impugnati risulta sottoposto alla condizione di procedibilità del reclamo, il dies a quo del termine di costituzione del ricorrente, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, è regolato unicamente dall'art. 17-bis, comma 9, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), non potendo sdoppiarsi l'adempimento, necessariamente unico, del deposito del ricorso cumulativo notificato alla controparte ed introduttivo di un unico rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37386 del 2022 Rv. 667620-01, N. 25607 del 2024 Rv. 672382-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e rinvio ex art. 291 c.p.c. - Deposito della rinnovazione della notifica oltre il termine ex art. 371-bis c.p.c. - Conseguenze in caso di deposito della prova dell'originaria notifica dell'atto - Inammissibilità o improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora sia stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c. e la parte onerata depositi la rinnovazione della notifica oltre il termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c., non può pronunciarsi l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso se è stata comunque depositata, prima dell'inizio dell'adunanza camerale, la prova dell'originaria notificazione dell'atto introduttivo, perché essa dimostra che era già stato raggiunto "ab initio" lo scopo per cui era stato concesso il termine per la rinnovazione (l'instaurazione del contraddittorio) e non si è verificata alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, atteso che il rinvio non è dipeso, in ultima analisi, da un'inerzia della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8641 del 2019 Rv. 653531-01, N. 18539 del 2024 Rv. 671799-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **23/12/2024** (Rv. **673389-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. *(MORIELLI MARCO ANDREA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 03/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso decreto di omologazione non notificato - Termine lungo - Applicabilità - Possibile analogia con l'art. 26 l.fall. - Esclusione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34133** *del* **23/12/2024** (Rv. **673406-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. *(TOMASELLO GIANPIERO) contro* B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 05/02/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Art. 4 ter del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modifiche, dalla l. n. 176 del 2020 - Applicabilità alle procedure pendenti - Istanza di concessione di un termine per presentare una nuova proposta - Limiti.

In tema di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 176 del 2020, le modificazioni apportate alla l. n. 3 del 2012 si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020; tuttavia, la possibilità, accordata al debitore dal successivo comma 3 del predetto art. 4-ter, di presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere esercitata solo «fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3», con conseguente inammissibilità dell'istanza, ove tale udienza si sia già tenuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 4 ter CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22890 del 2023 Rv. 668686-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34377** *del* **24/12/2024** (Rv. **673419-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(LO PRESTI FILIPPO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/12/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione - Richiesta di omologazione forzosa - Decorso del termine di 90 gg. per consentire all'amministrazione finanziaria di aderire - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.

Ai fini della omologazione forzosa (c.d. "cram down") dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la relativa domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, con la conseguenza che la stessa risulta inammissibile laddove presentata prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.182-bis, quarto comma, l.fall., al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta di soddisfacimento formulata dal debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis com. 4, Legge Falliment. art. 182 ter

Massime precedenti Vedi: N. 1033 del 2024 Rv. 670214-01, N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34421** *del* **24/12/2024** (Rv. **673181-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

J. *(LUGLI MANUELA) contro* F. *(MANZI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza - Art.221, comma 4 del d.l. n.34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile - Deliberazione del provvedimento decisorio anteriore alla loro scadenza - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Applicabilità del principio anche nel caso di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. - Fondamento.

La deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34378** *del* **24/12/2024** (Rv. **673393-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

F. *(MESSUTI GAETANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso in cassazione - Termine di 30 giorni - Decorrenza - Notificazione, a cura della cancelleria, ex art.18, comma 13, l.fall., ed a mezzo PEC del decreto della corte di appello - Idoneità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23443 del 2019 Rv. 655506-01, N. 30201 del 2019 Rv. 656269-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34475** *del* **26/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

G. *(PROVENZANI ELENA) contro* B. *(Calandrella Adriano)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2023

184027 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE Decisione emessa dalla corte di appello - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Notifica della sentenza ad istanza di parte - Inidoneità - Comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria - Necessità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 8 della l. n. 1078 del 1930, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa ad istanza delle parti non è idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in materia di usi civici ed è comunque consentita un'adeguata possibilità di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva giudicato tardivo il reclamo proposto avverso la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione del dispositivo di primo grado, stante l'identità delle modalità con le quali gli artt. 2, 7, e 8 regolavano la notificazione dei provvedimenti, rispettivamente, del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in primo grado, e della Corte di Appello, in sede di reclamo).

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 2, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 7, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327, Costituzione art. 24, Costituzione art. 3, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34785** *del* **28/12/2024** (Rv. **673339-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

D. *(CIMINELLI AUGUSTA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2022

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Liquidazione coatta amministrativa di una banca - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l'interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 80 com. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18285 del 2024 Rv. 671667-01, N. 322 del 2024 Rv. 670323-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34133** *del* **23/12/2024** (Rv. **673406-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. *(TOMASELLO GIANPIERO) contro* B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 05/02/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE In genere

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 035976/2022 66624801

Massime precedenti Conformi: N. 35976 del 2022 Rv. 666248-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34837** *del* **29/12/2024** (Rv. **673366-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

I. *(NIGRO ALESSANDRO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/12/2021

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Domanda con riserva - Rispetto del termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Iscrizione dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese - Necessità.

In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., il proponente, nel termine perentorio assegnato ex art. 161, sesto comma, l.fall., deve non solo depositare la domanda di omologazione dell'accordo, ma altresì provvedere all'iscrizione dell'accordo medesimo nel Registro delle Imprese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 161 com. 6, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2189, Cod. Civ. art. 2193

Massime precedenti Vedi: N. 6277 del 2016 Rv. 639217-01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30945** *del* **03/12/2024** (Rv. **673051-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

P. *(GRECO CESARE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/10/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - Mancanza di sottoscrizione dell'addetto postale - Irrilevanza - Timbro dell'addetto postale e timbro postale - Riferibilità dell'attività informativa alle poste ed al dipendente - Sufficienza.

In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19526 del 2016 Rv. 641245-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30901** *del* **03/12/2024** (Rv. **673125-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

G. *(LIUZZI GUIDO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni a mezzo posta - Operatore postale privato privo di titolo abilitativo - Regime post l. n. 124 del 2017 - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Disconoscimento - Ammissibilità.

La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7978 del 2024 Rv. 670857-01, N. 19369 del 2021 Rv. 661878-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30950** *del* **03/12/2024** (Rv. **673268-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(PACE ANTONIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/12/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Ricorso introduttivo - Redazione e sottoscrizione cartacee - Trasformazione in copia-immagine - Notificazione a mezzo pec - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Fondamento.

Il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1 lett. A, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31196** *del* **05/12/2024** (Rv. **673052-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

V. *(VERNACCHIO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione nel processo tributario - Notificazione a mezzo posta - Spedizione in busta chiusa - Conseguenze - Mera irregolarità - Condizioni - Perfezionamento della notifica - Scissione soggettiva - Applicabilità - Fondamento.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3234 del 2020 Rv. 656963-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32366** *del* **13/12/2024** (Rv. **673357-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. *(IANNOTTA RAFFAELE) contro* P. *(PAPA BENIAMINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2023

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.

La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16801 del 2014 Rv. 632009-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32575** *del* **14/12/2024** (Rv. **673106-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

F. *(DE LUCA MASSIMILIANO) contro* P. *(GALLETTI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/06/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Consegna al familiare convivente nel luogo indicato sulla busta - Presunzione di coincidenza con la residenza, la dimora o il domicilio effettivo del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24852 del 2006 Rv. 593223-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33147** *del* **18/12/2024** (Rv. **673103-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

N. *(CAIAZZO SALVATORE) contro* N. *(DE CESARE STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Invito alla negoziazione assistita ex d.l. n. 132 del 2014 - Comunicazione a mezzo raccomandata ordinaria - Temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento - Scadenza del periodo di 30 giorni di giacenza presso l'ufficio postale - Esclusione - Fondamento.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di invito alla negoziazione assistita prevista dal d.l. n. 132 del 2014, in caso di comunicazione effettuata a mezzo raccomandata ordinaria seguita dal deposito in giacenza presso l'ufficio postale, per temporanea assenza del destinatario, il termine di 30 giorni, trascorsi i quali la condizione di procedibilità si intende realizzata ex art. 3 del d.l. citato, decorre, non dalla scadenza del periodo di giacenza presso l'ufficio postale, bensì, ove non si ritenga operante la presunzione di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., allo scadere del decimo giorno dal tentativo di consegna, in analogia con quanto previsto in tema di notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Legge 20/11/1986 num. 890 art. 8, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481-01, N. 23851 del 2023 Rv. 668723-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33651** *del* **20/12/2024** (Rv. **673329-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(FIORELLA PIETRO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/08/2022

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Mancato perfezionamento della prima notifica - Verifica della imputabilità - Notificazione al difensore domiciliatario del circondario - Successivo mutamento di domicilio - Riscontro delle risultanze dell'albo professionale - Necessità - Conseguenze.

In tema di appello tributario, la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della prima notifica presso l'indirizzo del difensore domiciliatario, come risultante dalla sentenza di prime cure o dal ricorso di primo grado, presuppone - in caso di mutamento di domicilio del difensore domiciliatario nel foro del luogo di svolgimento del mandato, che esclude l'obbligo della sua comunicazione alla controparte - un accertamento da parte dell'Agenzia sull'effettivo domicilio del difensore, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale; ne consegue che - dovendo il mutamento di domicilio del difensore presumersi noto al notificante o comunque conoscibile tramite la consultazione dell'albo professionale- in assenza di apposite previe ricerche il mancato perfezionamento della prima notifica è imputabile all'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01, N. 3818 del 2009 Rv. 607092-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34378** *del* **24/12/2024** (Rv. **673393-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

F. *(MESSUTI GAETANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso in cassazione - Termine di 30 giorni - Decorrenza - Notificazione, a cura della cancelleria, ex art.18, comma 13, l.fall., ed a mezzo PEC del decreto della corte di appello - Idoneità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23443 del 2019 Rv. 655506-01, N. 30201 del 2019 Rv. 656269-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e rinvio ex art. 291 c.p.c. - Deposito della rinnovazione della notifica oltre il termine ex art. 371-bis c.p.c. - Conseguenze in caso di deposito della prova dell'originaria notifica dell'atto - Inammissibilità o improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora sia stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c. e la parte onerata depositi la rinnovazione della notifica oltre il termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c., non può pronunciarsi l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso se è stata comunque depositata, prima dell'inizio dell'adunanza camerale, la prova dell'originaria notificazione dell'atto introduttivo, perché essa dimostra che era già stato raggiunto "ab initio" lo scopo per cui era stato concesso il termine per la rinnovazione (l'instaurazione del contraddittorio) e non si è verificata alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, atteso che il rinvio non è dipeso, in ultima analisi, da un'inerzia della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8641 del 2019 Rv. 653531-01, N. 18539 del 2024 Rv. 671799-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34778** *del* **28/12/2024** (Rv. **673349-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(MURONI RAFFAELLA) contro* T. *(CALEGARI CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2021

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Notificazione alla controparte rimasta contumace - Art. 292 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non va notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., rileva d'ufficio una questione attinente alla legittimazione passiva della parte convenuta già dichiarata contumace, la quale, ritualmente avvisata del giudizio, accetta di non contraddire sulle possibili evoluzioni del processo, peraltro sempre verificabili con la costituzione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello, di conferma di quella di primo grado che - dopo aver rilevato d'ufficio il tema della legittimazione passiva della parte convenuta - a seguito delle conseguenti allegazioni dell'attore aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni derivanti da un furto con scasso di un armadietto all'interno di una palestra, proposta nei confronti di un ente diverso, gestore dei locali di spogliatoio, da quello con cui era stato stipulato il contratto di abbonamento ai servizi sportivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13876 del 2001 Rv. 550124-01

---

6. LITISCONSORZIO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33145** *del* **18/12/2024** (Rv. **673109-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CICCONE ALBERTO) contro* R. *(PISTONI GERARDINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/11/2020

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda nei

confronti del terzo chiamato - Omessa impugnazione - Conseguenze - Scioglimento del vincolo di inscindibilità - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.

In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di un'espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 25417 del 2017 Rv. 646454-01, N. 17482 del 2012 Rv. 624142-01, N. 4722 del 2018, N. 35257 del 2023 Rv. 669777-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33260** *del* **18/12/2024** (Rv. **673290-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

T. *(BRASCA LEONARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/01/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione dell'avviso di rettifica dei redditi - Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci - Sussistenza - Fondamento - Trasformazione in corso di causa dell'ente in società di capitali - Irrilevanza.

Nel processo tributario sussiste un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, compresi gli accomandanti, stante l'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, senza che assuma per tale ragione rilevanza la trasformazione, in corso di causa, dell'ente in società di capitali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7026 del 2018 Rv. 647553-01

Massime precedenti Vedi: N. 6285 del 2018 Rv. 647465-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33916** *del* **22/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(PONTE VALENTINA) contro* C. *(GELMINI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/06/2023

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) Azioni a difesa della servitù - Litisconsorzio necessario - Condizioni.

In tema di azioni a difesa della servitù, qualora la domanda tende a conseguire l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale già trascritto, non si configura litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente, laddove nelle altre ipotesi, inclusa quella in cui si controverta dell'estensione del diritto di servitù non ancora trascritto o comunque suscettibile di essere trascritto, la sua natura unitaria e le esigenze di certezza del diritto e di tutela dei terzi, poste a fondamento del sistema della pubblicità immobiliare, impongono la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari del fondo servente al giudizio finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto in questione, essendo la sentenza resa solo nei confronti di alcuni di essi inutiliter data non potendo essere utilmente trascrivibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 22835 del 2024 Rv. 672178-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35328** *del* **31/12/2024** (Rv. **673430-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

N. *(CARRIERO GERARDO) contro* K. *(AGSTNER PETER)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/03/2020

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 8, n. 2, reg. UE n. 1215 del 201**2**Connessione per cumulo soggettivo - Legittimazione processuale passiva - Limitazione - Sussistenza - Litisconsorzio facoltativo attivo - Estensione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il criterio di giurisdizione di cui all'art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (che consente di evocare il terzo chiamato in causa dinanzi al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale) riguarda esclusivamente la legittimazione passiva, non potendo invece applicarsi alle ipotesi di litisconsorzio attivo meramente facoltativo, laddove vi sia un'ontologica diversità della causa petendi sottesa alle domande, pur congiuntamente proposte. (Nella specie - nella quale, per il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio di un immobile sito nella Repubblica Federale Tedesca, avevano agito congiuntamente, dinanzi al giudice italiano, i soggetti assicurati per tale rischio e i terzi danneggiati dall'evento - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la giurisdizione italiana in relazione alla sola domanda avanzata dai primi, aveva escluso che, in forza dell'art. 8 n. 2 Reg. UE n. 1215 del 2012, la stessa potesse radicarsi anche con riguardo all'altra, proposta in via aquiliana da soggetti che non avevano intrattenuto alcuna relazione contrattuale con le parti convenute).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 2, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 11 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24110 del 2020 Rv. 659291-01, N. 28675 del 2020 Rv. 659871-03

---

7. PROVA CIVILE

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **30791** *del* **02/12/2024** (Rv. **673043-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

C. *(MILONE MARIO) contro* C. *(CENTINEO SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/10/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - Oneri di allegazione a carico del proprietario in relazione al danno emergente ed al lucro cessante - Prova per presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - Ammissibilità in caso di specifica contestazione del convenuto.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **30977** *del* **03/12/2024** (Rv. **673195-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

M. *(PETROSILLO PAOLO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2021

138103 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - MAGNETOFONO (REGISTRAZIONI) Prova civile - Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni - Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa - Sussistenza.

In tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Conformi: N. 5259 del 2017

Massime precedenti Vedi: N. 1250 del 2018 Rv. 647355-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31680** *del* **09/12/2024** (Rv. **672929-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

V. *(CASTELLANO FABRIZIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/11/2021

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Art. 195 c.p.c. - Sospensione feriale dei termini - Svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione - Nullità della consulenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente edico-legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 18522 del 2018 Rv. 649735-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31813** *del* **10/12/2024** (Rv. **673196-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

N. *(TREMOLANTI GABRIELE) contro* M. *(CUFFARO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/10/2019

138131 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE Onere di produzione a carico dell'istante - Sussistenza - Limiti.

In tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso, con la conseguenza che, ove manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19279 del 2014 Rv. 632020-01

Massime precedenti Vedi: N. 22078 del 2014 Rv. 633000-01, N. 13078 del 2016 Rv. 640231-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32547** *del* **14/12/2024** (Rv. **673369-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

P. *(FREDDI ROMOLO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/02/2023

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE Prova testimoniale - Mancata ammissione per genericità - Vizio di motivazione - Configurabilità - Fattispecie.

La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un'imbarcazione, non aveva ammesso la prova testimoniale perché generica, in quanto volta a dimostrare solo la predisposizione di preventivi, sebbene i capitoli di prova fossero diretti a dimostrare le circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'affondamento dell'imbarcazione e, di conseguenza, la riferibilità dei danni riportati all'evento dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34189 del 2022 Rv. 666179-01

Massime precedenti Vedi: N. 66 del 2015 Rv. 634076-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32846** *del* **16/12/2024** (Rv. **672976-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

A. *(CATERA MARIA CONCETTA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/02/2022

138196 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA Relativa valutazione - Omissione - Conseguenze - Vizio di motivazione della sentenza - Esclusione - Fondamento.

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4837 del 2018 Rv. 648210-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32670** *del* **16/12/2024** (Rv. **673167-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CIAFFI VINCENZO) contro* M. *(FALCONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata registrata - Originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate - Autorizzazione del consulente ad eseguire l'accertamento sull'originale depositato - Ammissibilità.

Se è fatta valere in giudizio una scrittura privata oggetto di registrazione e prodotta in copia fotostatica, ma ritenuta conforme all'originale, depositato presso l'Agenzia delle Entrate, per difetto di contestazione o per accertamento giudiziale, al fine di verificare l'autenticità della

sottoscrizione di una delle parti, il giudice può autorizzare il designato consulente tecnico d'ufficio a compiere le proprie attività direttamente sull'originale deternuto dall'Agenzia, o acquisendolo o autorizzando il perito ad operare presso il luogo di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 218

Massime precedenti Vedi: N. 19850 del 2024 Rv. 671778-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32670** *del* **16/12/2024** (Rv. **673167-02**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CIAFFI VINCENZO) contro* M. *(FALCONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata redatta in più originali e registrata - Riproduzione fotografica di uno dei plurimi originali, diverso da quello depositato - Inammissibilità dell'istanza di verificazione - Nullità dell'accertamento effettuato sull'originale depositato - Esclusione - Fondamento.

Se la copia fotostatica prodotta in giudizio (la cui conformità all'originale da cui è tratta non risulti contestata, ovvero sia comunque accertata) di una scrittura privata redatta in più originali e poi registrata, non costituisce la riproduzione fotografica dell'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, bensì di un altro dei plurimi originali, non si determina né l'inammissibilità dell'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., né la nullità dell'accertamento operato dal consulente tecnico sul documento depositato presso l'Agenzia, perché ciascuno degli originali deve ritenersi del tutto equivalente agli altri (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla loro difformità) sotto il profilo dell'efficacia negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 19850 del 2024 Rv. 671778-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32965** *del* **17/12/2024** (Rv. **673284-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/01/2017

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Consulenza Tecnica d'Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua

funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17403 del 2024 Rv. 671570-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33734** *del* **21/12/2024** (Rv. **673309-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

C. *(MALARA ALESSANDRO) contro* P. *(LIPANI DAMIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2022

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Falsificazione di certificato medico - Accertamento della falsità - Proposizione della querela di falso - Non necessarietà - Fattispecie.

138125 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento per giusta causa del lavoratore, intimato per aver egli prodotto certificati medici falsi, non è necessario ai fini dell'accertamento della falsità che il datore di lavoro proponga querela di falso, poiché la procedura di verificazione è prescritta solo per le scritture provenienti dai soggetti del processo e in ipotesi di negazione della propria firma da parte di colui contro il quale esse sono state prodotte. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto provata la falsità dei certificati attraverso la testimonianza del medico cui era stata attribuita la loro compilazione e sottoscrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7830 del 2018 Rv. 647821-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34635** *del* **27/12/2024** (Rv. **673337-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

G. *(PIANA ALESSANDRA) contro* B. *(AMODIO GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2021

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo stampa - Danno alla reputazione - Prova - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Parametri.

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 13153 del 2017 Rv. 644406-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34831** *del* **29/12/2024** (Rv. **673341-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(BUCCERONI FRANCESCO) contro* M. *(MANCINI GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 14/04/2022

138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Natura - Funzione - Contenuto - Contestazione del rapporto - Prova delle prestazioni eseguite - Configurabilità - Esclusione.

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 299 del 2016 Rv. 638451-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **35062** *del* **30/12/2024** (Rv. **673237-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(SORRENTINO SILVIA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/07/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione contratta in ambiente ospedaliero - Responsabilità della struttura sanitaria - Mancata predisposizione o produzione della documentazione relativa all'adozione di misure precauzionali atte ad evitare il contagio - Principio della vicinanza della prova - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione

(o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio. (Fattispecie in tema di danni patiti iure proprio dai congiunti della paziente defunta in conseguenza dell'infezione correlata all'assistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 5490 del 2023 Rv. 666812-01, N. 6386 del 2023 Rv. 667112-01, N. 16900 del 2023 Rv. 667849-01

---

8. SOSPENSIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31115** *del* **04/12/2024** (Rv. **672924-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(MARIANI ALESSANDRO) contro* C.

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile - Requisito della identità della pretesa risarcitoria azionata in sede civile - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della sospensione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., occorre - oltre alla coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra chi si è costituito parte civile nel processo penale e chi ha agito per il risarcimento in sede civile - anche l'identità della pretesa risarcitoria formulata nei due giudizi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza delle condizioni per la sospensione del processo civile, poiché, pur essendovi coincidenza tra le parti delle due domande, avendo il danneggiato proposto la domanda sia in sede civile che in sede penale, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, sul piano oggettivo le domande risarcitorie avevano contenuto diverso, atteso che l'azione civile in sede penale aveva ad oggetto unicamente i danni derivanti dal reato di omicidio colposo del coniuge del danneggiato, mentre la domanda proposta nel giudizio civile riguardava i danni derivanti dal reato di lesioni commesse direttamente nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 9066 del 2020 Rv. 657663-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33211** *del* **18/12/2024** (Rv. **672994-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(BASILE ROSSANA) contro* F. *(LOPRIENO LUCIA)*

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di cassazione - Presupposti - Passaggio in giudicato della detta decisione - Necessità.

Ove sia ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e sia proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, la decisione del giudizio pregiudicante nelle more della decisione della Corte di cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, solo in caso di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14124 del 2023 Rv. 667891-01

---

9. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31431** *del* **06/12/2024** (Rv. **673097-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

T. *(TESEO ROBERTO) contro* P. *(FABBRIZI CRISTIANA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/04/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Procedimento di liquidazione onorari di avvocato - Ricorso ex art. 702bis c.p.c. - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Fondamento - Fattispecie.

Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 210 del 2019 Rv. 652067-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32016** *del* **11/12/2024** (Rv. **673011-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

P. *(CARSILLO TEODORO) contro* S. *(CICIARELLI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 15/12/2022

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32092** *del* **12/12/2024** (Rv. **673254-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

E. *(ESCALAR GABRIELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2016

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.

Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952-01

Massime precedenti Vedi: N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01, N. 29529 del 2022 Rv. 665839-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31024 del 2019 Rv. 656074-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32538** *del* **14/12/2024** (Rv. **673111-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

S. *(CASTAGNETTI CLAUDIO) contro* I. *(ABBADESSA DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2022

140015 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE Data di deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Nullità - Sussistenza - Divergenza tra data di deliberazione e di pubblicazione - Presunzione di mero errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di

errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi "consolle e SICID" - che il giudice aveva sottoscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provvedimento necessariamente antecedente all'assunzione della decisione, in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Difformi: N. 3569 del 2021 Rv. 660593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32770** *del* **16/12/2024** (Rv. **673383-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. *(CARRATELLI NICOLA) contro* A. *(MALETTA GIUSEPPINA)*

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/12/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma del decreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondo comma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento di correzione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimento l'art. 391-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6607 del 2016 Rv. 639299-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32932** *del* **17/12/2024** (Rv. **673193-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CONCHI EZIO) contro* B. *(LIONELLO TIZIANA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2022

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Qualificazione della domanda - Potere-dovere del giudice - Giudice di appello - Sussistenza - Limiti - Modifica dei fatti costitutivi della domanda - Ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla AUSL, a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato, concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01, N. 10402 del 2024 Rv. 670900-01, N. 36272 del 2023 Rv. 669782-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33630** *del* **20/12/2024** (Rv. **673331-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(PRINCIPE ARTURO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ordinanza che non autorizza la proposizione della querela di falso in via incidentale - Ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 33609 del 2021 Rv. 663267-01, N. 29841 del 2023 Rv. 669279-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **23/12/2024** (Rv. **673389-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. *(MORIELLI MARCO ANDREA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 03/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso decreto di omologazione non notificato - Termine lungo - Applicabilità - Possibile analogia con l'art. 26 l.fall. - Esclusione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34378** *del* **24/12/2024** (Rv. **673393-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

F. *(MESSUTI GAETANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso in cassazione - Termine di 30 giorni - Decorrenza - Notificazione, a cura della cancelleria, ex art.18, comma 13, l.fall., ed a mezzo PEC del decreto della corte di appello - Idoneità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23443 del 2019 Rv. 655506-01, N. 30201 del 2019 Rv. 656269-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34421** *del* **24/12/2024** (Rv. **673181-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

J. *(LUGLI MANUELA) contro* F. *(MANZI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza - Art.221, comma 4 del d.l. n.34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile - Deliberazione del provvedimento decisorio anteriore alla loro scadenza - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Applicabilità del principio anche nel caso di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. - Fondamento.

La deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

---

10. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30952** *del* **03/12/2024** (Rv. **673387-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Impugnazione dell'estratto di ruolo - Accoglimento in primo grado senza appello dell'Amministrazione - Ricorso in cassazione del contribuente per le spese - Rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse ad agire in capo al contribuente - Assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 197**3**Vaglio d'ammissibilità - Giudicato interno - Insussistenza - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25639 del 2024 Rv. 672451-01, N. 3812 del 2023 Rv. 667177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33216** *del* **18/12/2024** (Rv. **672993-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

N. *(GIANNINI PIERLUIGI) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria per ordine del giudice - Inottemperanza - Conseguenze - Improcedibilità - Cessazione della materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio per le spese - Irrilevanza - Fondamento.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

L'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (nella specie, all'ordine disposto al momento del mutamento del rito in un procedimento di intimazione di sfratto per morosità) comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e occorre pronunziarsi sulle sole spese legali, poiché la statuizione su queste ultime presuppone comunque la valutazione della fondatezza (o meno) della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22805 del 2023 Rv. 668573-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33642** *del* **20/12/2024** (Rv. **673294-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

M. *(LEONARDI RICCARDO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 08/09/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione delle spese di lite - Valori "prossimi ai minimi" - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908-01

Massime precedenti Vedi: N. 22762 del 2023 Rv. 668570-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34202** *del* **23/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

L. *(LIGUORI MICHELE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2022

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Natura del rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente - Compensazione tra il credito di quest'ultima verso la parte vittoriosa e quello del distrattario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa officiata da due avvocati di cui uno solo dichiaratosi antistatario, in presenza di una dichiarazione specifica di uno di essi di rinuncia alla distrazione delle spese in favore dell'altro, aveva distratto le stesse per la metà in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 8436 del 2019 Rv. 653387-01

Massime precedenti Vedi: N. 10236 del 2022 Rv. 664217-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **25/12/2024** (Rv. **673363-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

C. *(MARIANI MICHELE) contro* R. *(BORA LUCIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/05/2019

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Presupposti - Carico giudiziario dell'ufficio - Esclusione - Condotte tipizzate - Individuazione - Necessità.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15232 del 2024 Rv. 671471-01

---

11. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **30952** *del* **03/12/2024** (Rv. **673387-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Impugnazione dell'estratto di ruolo - Accoglimento in primo grado senza appello dell'Amministrazione - Ricorso in cassazione del contribuente per le spese - Rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse ad agire in capo al contribuente - Assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 197**3**Vaglio d'ammissibilità - Giudicato interno - Insussistenza - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25639 del 2024 Rv. 672451-01, N. 3812 del 2023 Rv. 667177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **30883** *del* **03/12/2024** (Rv. **672848-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

C. *(PANICO IMMACOLATA) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/11/2023

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività dell'impugnazione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni.

L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7356 del 2022 Rv. 664444-01, N. 11269 del 2023 Rv. 667681-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31136** *del* **04/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

V. *(IMPROTA PASQUALE) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile; il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sede di impugnazione, l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto; affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7700 del 2016 Rv. 639281-01, N. 21691 del 2016 Rv. 641723-01, N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31065** *del* **04/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(DE GIORGIO MARIO) contro* A. *(CAVALLO ALFREDO GUGLIELMO D.)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/07/2020

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Appello in causa inscindibile - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di

primo grado - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354

Massime precedenti Vedi: N. 11506 del 2022 Rv. 664439-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31032** *del* **04/12/2024** (Rv. **673240-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* F. *(VALENTINI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 c.c.

Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 8657 del 2006 Rv. 588548-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31443** *del* **07/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

O. *(SCOTTI ALBERTO) contro* Z. *(TREZZI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Effetto espansivo esterno del giudicato - Sul decreto ingiuntivo ottenuto in base a sentenza esecutiva sull'"an debeatur" - Successiva riforma della sentenza - Configurabilità.

L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'an debeatur - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 22864 del 2019 Rv. 655091-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31447** *del* **07/12/2024** (Rv. **673166-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

T. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MARONE GUIDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 04/09/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Motivi di ricorso - Mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - Inammissibilità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione che si limita a reiterare acriticamente i motivi dell'appello, chiedendo una rivisitazione del fatto e una riqualificazione della domanda, è inammissibile, poiché consiste in una mera contrapposizione della valutazione del ricorrente al giudizio espresso nella sentenza impugnata e si risolve sostanzialmente nella proposizione di un "non motivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22478 del 2018

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31435** *del* **07/12/2024** (Rv. **672984-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(DI FONSO SIMONA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/06/2022

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Fattispecie in tema di impugnazione di cartella di pagamento.

La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria,

chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13438 del 2013 Rv. 626361-01, N. 19738 del 2014 Rv. 632702-01, N. 21799 del 2021 Rv. 661847-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31517** *del* **08/12/2024** (Rv. **673152-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(CARIOLA AGATINO) contro* I. *(LICARI AGOSTINO FULVIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/04/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale - Mancato rilievo del giudice - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Censurabilità in cassazione per violazione di legge o ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Sussistenza.

Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell'atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 12259 del 2019 Rv. 653780-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31679** *del* **09/12/2024** (Rv. **673174-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(GIGLIO FILOMENA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2021

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 008486/2024 67066201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32019** *del* **11/12/2024** (Rv. **673047-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(CARLI ROBERTO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/05/2020

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Preclusione ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Limiti di operatività - Delibazione nel merito - Necessità - Sentenza di secondo grado fondata su ragioni processuali - Operatività - Esclusione - Fondamento.

Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente operatività della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c., solo nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito, non quando la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale, in quanto tale circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle due decisioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7724 del 2022 Rv. 664193-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31971** *del* **11/12/2024** (Rv. **673198-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(VALENTINI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2022

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 27169 del 2021 Rv. 662463-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32015** *del* **11/12/2024** (Rv. **672932-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 18/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6639 del 2023 Rv. 667133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31971** *del* **11/12/2024** (Rv. **673198-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(VALENTINI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2022

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 27169 del 2021 Rv. 662463-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32092** *del* **12/12/2024** (Rv. **673254-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

E. *(ESCALAR GABRIELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2016

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.

Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952-01

Massime precedenti Vedi: N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01, N. 29529 del 2022 Rv. 665839-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31024 del 2019 Rv. 656074-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32366** *del* **13/12/2024** (Rv. **673357-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. *(IANNOTTA RAFFAELE) contro* P. *(PAPA BENIAMINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2023

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.

La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16801 del 2014 Rv. 632009-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32447** *del* **13/12/2024** (Rv. **673110-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. *(VENTURINI FABIO) contro* V. *(BRAZESCO MARZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Declaratoria di improponibilità della domanda - Impugnazioni - Deduzione di soli vizi di rito - Omessa devoluzione della controversia nel merito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

È inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello avverso la pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 148 c.ass., a cagione della sua limitazione alla sola rimozione della pronuncia in rito, sia pure al fine di discutere sulla correlata condanna alle spese, senza reiterazione delle conclusioni sulla domanda di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Conformi: N. 402 del 2019 Rv. 652572-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32571** *del* **14/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

V. *(TEOFILI MARIO) contro* G. *(NAPOLEONI NICCOLINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/12/2018

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione - Inammissibilità della prova per presunzioni - Sentenza contenente ragionamento presuntivo vietato - Nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Impugnazione - Necessità.

138235 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITA' In genere.

In tema di simulazione contrattuale, l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza in cui è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 c.c. produce una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime ex art. 157, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14274 del 2017 Rv. 644640-01, N. 19485 del 2017 Rv. 645496-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32574** *del* **14/12/2024** (Rv. **673114-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

D. *(COSTA FABIO) contro* M. *(LEDDA FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso volto a censurare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360, n. 4, c.p.c. - Requisito di ammissibilità di cui all'art. 360 bis n. 2 c.p.c. - Necessità - Criterio di valutazione - Carattere decisivo della violazione denunciata - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della fondatezza della censura in diritto circa la mancata ammissione dei mezzi di prova, trattandosi di capitoli di prova privi di valenza decisiva ai fini del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9674 del 2023 Rv. 667395-01, N. 26087 del 2019 Rv. 655459-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32933** *del* **17/12/2024** (Rv. **673101-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

R. *(ACCIARITO DOMENICO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/03/2022

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di merito - Mancata partecipazione di un litisconsorte necessario - Possibilità di prescindere dalla regolare evocazione per ragioni di economia processuale - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato; né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover prescindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 12515 del 2018 Rv. 648755-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32933** *del* **17/12/2024** (Rv. **673101-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

R. *(ACCIARITO DOMENICO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/03/2022

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti.

Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11865 del 2021 Rv. 661476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33219** *del* **18/12/2024** (Rv. **673343-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

C. *(BATTAGLIA ATTILIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/12/2020

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Comunicazione telematica dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. - Mancata consegna per indirizzo P.E.C. non valido - Imputabilità al legale destinatario - Conseguenze - Invio dell'avviso da parte della cancelleria alla parte personalmente - Correttezza dell'adempimento - Fondamento.

In caso di mancata comunicazione telematica, da parte della cancelleria, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. a causa di invalido indirizzo p.e.c. del difensore (e, quindi, per causa imputabile al destinatario), è rituale la comunicazione effettuata all'indirizzo p.e.c. della parte, analogamente alle ipotesi in cui viene meno la difesa (ad esempio, per decesso del difensore), trattandosi di modalità più garantista di quella, pur corretta, della comunicazione in cancelleria ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (nalla formulazione "ratione temporis" vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806-01, N. 7510 del 2023 Rv. 667080-01, N. 3164 del 2020 Rv. 657013-01, N. 6113 del 2005 Rv. 580322-01, N. 18388 del 2024 Rv. 671864-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33132** *del* **18/12/2024** (Rv. **673074-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(SCHIAVONE VINCENZO) contro* Z. *(CONTE ANTONIO)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/09/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza carente di requisiti - Decisione collegiale - Contenuto - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Raddoppio del contributo unificato- Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui consista esclusivamente in un file contenente la procura a chiedere la decisione, il Collegio, fissata l'adunanza camerale, deve dichiarare estinto il giudizio, ma, al contempo, non essendo questo definito "in conformità alla proposta" in esito ad un'istanza di decisione, non può applicare l'ultima proposizione del terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c., né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'impugnazione non è rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31839 del 2023 Rv. 669478-01, N. 26975 del 2024 Rv. 672536-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33135** *del* **18/12/2024** (Rv. **673075-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(FERRARI MARIAGRAZIA) contro* C. *(SANTAGOSTINO GUIDO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 10/01/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata - Onere di impugnazione tempestiva - Sussistenza - Fattispecie.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

Il soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata ha l'onere, una volta ricevutane la notificazione, di impugnarla tempestivamente nel cd. termine breve, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da colui che era stato condannato personalmente al pagamento delle spese processuali - per aver proposto opposizione agli atti esecutivi in qualità di legale rappresentante della società esecutata e già cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all'instaurazione del giudizio - e poi si era costituito in proprio senza ministero del difensore proponendo numerose istanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 11525 del 2014 Rv. 631026-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33135** *del* **18/12/2024** (Rv. **673075-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(FERRARI MARIAGRAZIA) contro* C. *(SANTAGOSTINO GUIDO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 10/01/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale - Irrilevanza - Ragioni.

La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17974 del 2015 Rv. 636512-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33258** *del* **18/12/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

contro

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/12/2020

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 028403/2023 66899702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33145** *del* **18/12/2024** (Rv. **673109-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(CICCONE ALBERTO) contro* R. *(PISTONI GERARDINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/11/2020

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda nei confronti del terzo chiamato - Omessa impugnazione - Conseguenze - Scioglimento del vincolo di inscindibilità - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.

In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della

causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di un'espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 25417 del 2017 Rv. 646454-01, N. 17482 del 2012 Rv. 624142-01, N. 4722 del 2018, N. 35257 del 2023 Rv. 669777-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33412** *del* **19/12/2024** (Rv. **673210-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

C. *(Ortini avv Guerrino) contro* K.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/12/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.

In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 27606 del 2019 Rv. 655640-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33327** *del* **19/12/2024** (Rv. **673058-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. *(PASSANANTE MARIA LAURA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/12/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale - Prima udienza di trattazione -

Necessità - Tardiva proposizione con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Omesso rilievo di parte e officioso - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Esclusione.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30745 del 2019 Rv. 656177-01, N. 5815 del 2023 Rv. 666968-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33630** *del* **20/12/2024** (Rv. **673331-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(PRINCIPE ARTURO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso per cassazione proposto dalla parte in causa rientrante nell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - Comunicazione al P.G. presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore - Necessità - Fattispecie in tema di querela di falso.

142004 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In caso di ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.(nella formulazione successiva al d.l. n. 168 del 2016 e anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) relativo ad una controversia (nella specie, querela di falso) in cui il P.M. non è titolare del potere di impugnazione, ma chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario comunicare il decreto di fissazione dell'adunanza e la proposta del relatore al Procuratore generale presso la S.C.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. N.5, Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Conformi: N. 3256 del 2019 Rv. 653002-01

Massime precedenti Vedi: N. 3252 del 2022 Rv. 664158-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33630** *del* **20/12/2024** (Rv. **673331-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(PRINCIPE ARTURO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ordinanza che non autorizza la proposizione della

querela di falso in via incidentale - Ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 33609 del 2021 Rv. 663267-01, N. 29841 del 2023 Rv. 669279-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33651** *del* **20/12/2024** (Rv. **673329-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(FIORELLA PIETRO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/08/2022

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Mancato perfezionamento della prima notifica - Verifica della imputabilità - Notificazione al difensore domiciliatario del circondario - Successivo mutamento di domicilio - Riscontro delle risultanze dell'albo professionale - Necessità - Conseguenze.

In tema di appello tributario, la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della prima notifica presso l'indirizzo del difensore domiciliatario, come risultante dalla sentenza di prime cure o dal ricorso di primo grado, presuppone - in caso di mutamento di domicilio del difensore domiciliatario nel foro del luogo di svolgimento del mandato, che esclude l'obbligo della sua comunicazione alla controparte - un accertamento da parte dell'Agenzia sull'effettivo domicilio del difensore, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale; ne consegue che - dovendo il mutamento di domicilio del difensore presumersi noto al notificante o comunque conoscibile tramite la consultazione dell'albo professionale- in assenza di apposite previe ricerche il mancato perfezionamento della prima notifica è imputabile all'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01, N. 3818 del 2009 Rv. 607092-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **23/12/2024** (Rv. **673389-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. *(MORIELLI MARCO ANDREA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 03/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso decreto di omologazione non notificato - Termine lungo - Applicabilità - Possibile analogia con l'art. 26 l.fall. - Esclusione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e rinvio ex art. 291 c.p.c. - Deposito della rinnovazione della notifica oltre il termine ex art. 371-bis c.p.c. - Conseguenze in caso di deposito della prova dell'originaria notifica dell'atto - Inammissibilità o improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora sia stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c. e la parte onerata depositi la rinnovazione della notifica oltre il termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c., non può pronunciarsi l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso se è stata comunque depositata, prima dell'inizio dell'adunanza camerale, la prova dell'originaria notificazione dell'atto introduttivo, perché essa dimostra che era già stato raggiunto "ab initio" lo scopo per cui era stato concesso il termine per la rinnovazione (l'instaurazione del contraddittorio) e non si è verificata alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, atteso che il rinvio non è dipeso, in ultima analisi, da un'inerzia della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8641 del 2019 Rv. 653531-01, N. 18539 del 2024 Rv. 671799-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34382** *del* **24/12/2024** (Rv. **673218-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(CORNOLDI CLAUDIO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 27/12/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio - Limiti - "Ius superveniens" - Applicabilità.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto e, pertanto, viene meno quando quella disciplina è stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1995 del 2015 Rv. 634291-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34315** *del* **24/12/2024** (Rv. **673401-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(LIZZA EGIDIO) contro* B. *(CERASO EMANUELE AMBROGIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2020

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Revocazione ex art. 391-quater - Presupposti - Decisione di cancellazione della causa dal ruolo - Corte ED**U**Esclusione.

L'art. 391-quater c.p.c. richiede, quale presupposto necessario ma non sufficiente per la revocazione di una decisione nazionale passata in giudicato, che il contenuto quest'ultima sia stato dichiarato contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione, resa dalla Corte EDU; non è pertanto consentita la revocazione, qualora la Corte europea abbia assunto una decisione di cancellazione della causa dal ruolo - ai sensi dell' art. 37 della Convenzione in relazione all'art. 62A del regolamento - meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione da parte dello Stato italiano, con la quale la Corte EDU si sia limitata a valutare la congruità del risarcimento offerto ed a stabilire che non occorre proseguire l'esame del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34378** *del* **24/12/2024** (Rv. **673393-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

F. *(MESSUTI GAETANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso in cassazione - Termine di 30 giorni - Decorrenza - Notificazione, a cura della cancelleria, ex art.18, comma 13, l.fall., ed a mezzo PEC del decreto della corte di appello - Idoneità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23443 del 2019 Rv. 655506-01, N. 30201 del 2019 Rv. 656269-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34500** *del* **26/12/2024** (Rv. **673249-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(SERAFINI BERARDO) contro* C. *(BAIOCCHI CRISTIAN)*

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 19/05/2023

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Avviso di accertamento - Difficoltà nell'individuazione dell'indirizzo del contribuente - Notificazione a soggetto diverso e sovraordinato - Impugnazione di quest'ultimo - Improponibilità - Ragioni - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, se l'avviso di accertamento è notificato a un soggetto diverso dal contribuente, ancorché a causa della difficoltà pratica di individuare l'indirizzo di quest'ultimo ed in ragione della posizione di sovraordinazione del primo, il destinatario della notifica non può proporre l'impugnazione dell'atto, perché la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata, che, in ragione della difficoltà di reperimento dell'indirizzo delle due parrocchie destinatarie dell'atto, aveva ritenuto valida la notifica di un avviso di accertamento effettuata alla diocesi, in quanto ente sovraordinato e dotato di potere e autorità sulle parrocchie, la cui autonomia giuridica era stata pretermessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34499** *del* **26/12/2024** (Rv. **673423-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(GIULIANO GINO) contro* R. *(MURRA RODOLFO)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/01/2024

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie - a fronte dell'impugnazione, da parte della concessionaria, del diniego di prolungamento della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale - la S.C. ha escluso la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice amministrativo, il quale aveva negato il diritto al prolungamento - per essere state eseguite opere di ripristino su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione - sulla scorta dell'interpretazione di una specifica disposizione del disciplinare di concessione, pienamente rientrante nei limiti della giurisdizione amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19244 del 2021 Rv. 661657-01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279-01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34664** *del* **27/12/2024** (Rv. **673338-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

L. *(MARCUCCI MARIA CRISTINA) contro* P. *(ZENO ZENCOVICH VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2023

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Interesse all'impugnazione - Di sentenza non definitiva sull'an debeatur - Passaggio in giudicato della sentenza sul quantum - Conseguente cessazione dell'interesse - Esclusione.

Il passaggio in giudicato della sentenza sul quantum debeatur non determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione contro la sentenza non definitiva sull'an, alla cui permanenza è condizionata la decisione sul quantum.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Conformi: N. 13915 del 2014 Rv. 631349-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34762** *del* **28/12/2024** (Rv. **673348-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

E. *(PERROTTA CARMINE) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda - Deducibilità come "error in procedendo" per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Vizio di motivazione - Sindacabilità - Limiti.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20373 del 2008 Rv. 604671-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34787** *del* **28/12/2024** (Rv. **673340-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(TEDESCO GENNARO) contro* P. *(FEDE PELLONE GIULIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Omesso esame della relazione di a.t.p. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall'omesso esame, di per sé, della relazione redatta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo e ritualmente prodotta nel giudizio di merito, non trattandosi di un fatto storico bensì di un mero elemento istruttorio, sebbene dalla stessa sia possibile trarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso rilevando che il ricorrente non aveva dato conto degli specifici fatti storici decisivi che, accertati dalla consulenza tecnica acquisita, non erano stati esaminati dalla Corte di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16583 del 2024 Rv. 671547-01, N. 7716 del 2024 Rv. 670591-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34786** *del* **28/12/2024** (Rv. **673429-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

V. *(MOLLICA FRANCESCO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/12/2022

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Successivo consolidamento della giurisprudenza in senso corrispondente alle argomentazioni della parte soccombente - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Ragioni.

La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto concreta applicazione di un indirizzo interpretativo già emerso nella propria giurisprudenza non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale in conseguenza del successivo consolidamento di un diverso orientamento, conforme alle argomentazioni della parte rimasta soccombente, trattandosi della fisiologica dinamica dell'evoluzione giurisprudenziale, la quale si mantiene pur sempre nell'alveo di un'ordinaria operazione di ermeneutica normativa, senza travalicare i limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30301 del 2017 Rv. 646625-01

---

12. COSA GIUDICATA

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31032** *del* **04/12/2024** (Rv. **673240-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* F. *(VALENTINI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 c.c.

Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 8657 del 2006 Rv. 588548-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32545** *del* **14/12/2024** (Rv. **673070-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(SCALA GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISETTA, 15/03/2021

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18232 del 2024 Rv. 671665-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32563** *del* **14/12/2024** (Rv. **673072-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

P. *(ZINGARELLI LUIGI) contro* I. *(FALIVENE FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/05/2022

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Statuizione minima della sentenza - Individuazione - Fattispecie.

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella specie, riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso della vittima dell'errore medico, e di una c.d. "personalizzazione" nella misura massima) riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (nella specie, la rideterminazione complessiva, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, del grado di invalidità a carico della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 30728 del 2022 Rv. 666050-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32610** *del* **15/12/2024** (Rv. **673280-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/11/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato - Violazione del diritto unionale - Disapplicazione delle norme processuali sul giudicato - Esclusione - Limiti.

In tema di giudicato, il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel rispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, non impone al giudice nazionale, anche in tema di tributi armonizzati, di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale da parte di tale decisione, fatte salve situazioni eccezionali, come in caso di aiuti di Stato e pratiche abusive in tema di Iva, in cui il giudicato, in ossequio ai principi di equivalenza e di effettività, non può impedire al giudice nazionale di applicare le norme comunitarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18642 del 2018 Rv. 649770-01, N. 5939 del 2021 Rv. 660663-01, N. 25633 del 2023 Rv. 669002-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33130** *del* **18/12/2024** (Rv. **672973-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

Q. *(TAURINO LUCIANO) contro* U.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/12/2018

018153 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) Responsabilità civile da circolazione stradale - Assicuratore e responsabile civile - Solidarietà atipica verso il danneggiato - Conseguenze - Giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante - Opponibilità all’assicuratore - Esclusione.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato per "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicuratrice, sebbene con attribuzione ex lege al danneggiato dell'azione diretta verso l'assicuratore; ne consegue l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può essere fatto valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 289

Massime precedenti Vedi: N. 30552 del 2017 Rv. 647190-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33830** *del* **21/12/2024** (Rv. **673186-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(ROSELLI ANNA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 30/05/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Processo tributario - Sentenza penale di non luogo a procedere - Rilevanza ai sensi dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Inidoneità strutturale al giudicato - Manifesta infondatezza d'illegittimità costituzionale - Fondamento.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

La sentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essere revocabile con ordinanza; ne consegue la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale in relazione all'inapplicabilità del citato art. 21-bis alla predetta sentenza, perché questa non è assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che, presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23570 del 2024 Rv. 672125-01

---

13. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31436** *del* **07/12/2024** (Rv. **673012-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

G. *(MONTANARI MARCO SAVERIO) contro* F. *(NUZZACI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/10/2022

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Onere probatorio gravante sul creditore - Fondamento.

079209 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI In genere.

Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14653 del 2015 Rv. 636289-01 Rv. 636290-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32012** *del* **11/12/2024** (Rv. **672931-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(DATI SERGIO) contro* M. *(PELLEGRINI FIORELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/01/2023

079149 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Questioni relative all'effettiva portata del titolo esecutivo o al quomodo dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione.

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12466 del 2023 Rv. 667582-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32015** *del* **11/12/2024** (Rv. **672932-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 18/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6639 del 2023 Rv. 667133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32014** *del* **11/12/2024** (Rv. **673046-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(MARCOLINI CLAUDIO BRUNO) contro* A. *(MAURIELLO CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 11/01/2023

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Ordinanza di vendita - Regime di pubblicità ex art. 490 c.p.c. - Ius superveniens - Applicabilità ai procedimenti in corso - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, il regime di pubblicità previsto dalla nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. si applica, quanto alle procedure in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull'erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l'aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all'attuale formulazione dell'art. 490 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 lett. B CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/12/2017

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-02, N. 31547 del 2023 Rv. 669471-01, N. 8113 del 2022 Rv. 664549-03

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32146** *del* **12/12/2024** (Rv. **673161-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.**

S. *(RUOTOLO DANIELA) contro* V. *(DUFFINI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/02/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Espropriazione forzata su beni costituiti in fondo patrimoniale - Limiti ex art. 170 c.c. - Onere probatorio del debitore - Contenuto - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale svolta personalmente dal coniuge - Sussistenza - Fondamento.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole

dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Difformi: N. 2904 del 2021 Rv. 660523-01

Massime precedenti Vedi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472-02, N. 10166 del 2020 Rv. 657724-01, N. 36312 del 2023 Rv. 669739-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33138** *del* **18/12/2024** (Rv. **673108-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(CUCURACHI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia – Riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Modalità - Forma prevista per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile - Necessità - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

La riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, deve avvenire nella forma prevista per l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile, con la conseguenza che, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la riassunzione dell'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, effettuata con ricorso notificato oltre il termine fissato dal giudice tributario).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16166 del 2021 Rv. 661461-01, N. 6237 del 2023 Rv. 667141-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3008 del 2008 Rv. 601586-01, N. 25837 del 2016 Rv. 641792-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33464** *del* **19/12/2024** (Rv. **673179-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(POMPEI GIORGIO MARIA) contro* V. *(ROMA MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutiva - Cumulo con domanda subordinata di manleva avanzata dall'opponente nei confronti di un terzo - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Se all'opposizione esecutiva - sottratta alla regola della sospensione feriale dei termini - è cumulata una connessa domanda di manleva - alla quale la predetta regola si applica - svolta dall'opponente, in via subordinata e in caso di rigetto dell'opposizione, nei confronti di un terzo, la decisione che, senza sciogliere la connessione, interviene sulle cause cumulate è soggetta alla sospensione ai sensi della l. n. 742 del 1969, non essendo concepibili due distinti regimi per l'impugnazione, la quale investe la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della sentenza d'appello - che aveva confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva e l'accoglimento della subordinata domanda di manleva, già decisi in primo grado - in quanto il ricorso per cassazione del terzo chiamato in garanzia dall'opponente era stato notificato entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - conformemente alla norma applicabile "ratione temporis" - maggiorato del periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15449 del 2020 Rv. 658507-01, N. 7421 del 2021 Rv. 660914-01, N. 7824 del 2017 Rv. 644604-01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33944** *del* **22/12/2024** (Rv. **673400-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* R.

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero - Tutore - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione.

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE In genere.

Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina

consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 5, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 360, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 23, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23731 del 2024 Rv. 672357-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34151** *del* **23/12/2024** (Rv. **673171-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

G. *(BANCHINI FRANCESCO) contro* S. *(SCHIVAZAPPA PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2022

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Esecuzione forzata - Ordine di reintegrazione nel possesso - Giudicato petitorio - Fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale - Esclusione - Fondamento.

125016 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

L'esecuzione forzata dell'ordine di reintegrazione nel possesso di un bene non è impedita dal sopravvenuto conseguimento, da parte del destinatario dell'ordine, di un giudicato petitorio, il quale non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale, perché solo dopo la piena attuazione, spontanea o forzata, della tutela possessoria - e sempre che non siano attivati, ad impulso dell'interessato, altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso - il diritto del proprietario può trovare piena estrinsecazione attraverso un'opportuna restitutio in integrum.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14979 del 2015 Rv. 636086-01, N. 24236 del 2022 Rv. 665558-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007342/2022 66424801

Massime precedenti Conformi: N. 7342 del 2022 Rv. 664248-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34075** *del* **23/12/2024** (Rv. **673170-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. *(COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro* T. *(COLUCCIA SALVATORE)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE UDINE, 08/02/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Pignoramento trascritto nei confronti del trust, anziché del trustee - Illegittimità - Fondamento - Difetto di soggettività giuridica del trust.

Nell'ambito della verifica officiosa sulla sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, in quanto la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell'assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, dato che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 8, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. B, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 12, Cod. Civ. art. 2665

Massime precedenti Vedi: N. 2043 del 2017 Rv. 642711-01, N. 1826 del 2022 Rv. 663754-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34128** *del* **23/12/2024** (Rv. **673202-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 30/06/2022

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Continuità delle trascrizioni - Necessità ai fini della vendita - Oneri del crditore - Mancanza di continuità - Improcedibilità - Vendita comunque disposta - Conseguenze - Invalidità o inefficacia degli atti di liquidazione - Esclusione - Fondamento - Revoca dell'aggiudicazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e di integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., ma - se la vendita è ciononostante disposta - la stessa non è affetta da alcun vizio implicante la sua invalidità o inefficacia e, una volta addivenuti all'aggiudicazione, né il giudice dell'esecuzione potrebbe dichiarare nulli (o revocare) gli atti di liquidazione già compiuti, né le parti potrebbero fondatamente proporre un'opposizione avverso detti atti o contro il decreto di trasferimento; tuttavia, poiché il controllo sulla continuità delle trascrizioni è funzionale alla massima tutela dell'aggiudicatario e al suo affidamento qualificato sull'esito della vendita giudiziaria, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, il giudice dell'esecuzione - a fronte del manifestato disinteresse dell'interessato a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con

correlata assunzione a proprio carico del rischio di evizione o dei costi del ripristino della continuità - ha la potestà di revocare ex officio l'aggiudicazione qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti (come anche nelle ipotesi di difformità tali da integrare l'alienazione di "aliud pro alio" oppure di lesione dello "ius ad rem" a causa di sopravvenuti e gravi danneggiamenti del bene aggiudicato), sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato la revoca dell'aggiudicazione disposta dal giudice dell'esecuzione e fondata sulla mera volontà dell'aggiudicatario del lotto, anziché sulla doverosa tutela dell'interesse di quest'ultimo, potenzialmente pregiudicato dalle omesse trascrizioni ed esposto al rischio di evizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2650, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14765 del 2014 Rv. 631577-01, N. 15597 del 2019 Rv. 654474-01, N. 7708 del 2014 Rv. 630352-01, N. 11638 del 2014 Rv. 631302-01

---

14. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31431** *del* **06/12/2024** (Rv. **673097-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

T. *(TESEO ROBERTO) contro* P. *(FABBRIZI CRISTIANA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/04/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Procedimento di liquidazione onorari di avvocato - Ricorso ex art. 702bis c.p.c. - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Fondamento - Fattispecie.

Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 210 del 2019 Rv. 652067-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32959** *del* **17/12/2024** (Rv. **673177-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

S. *(SESTA ANTONIO) contro* A. *(COLOMBO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/03/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Oggetto del giudizio - Estensione - Valutazione di nuove prove - Legittimità.

La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14473 del 2019 Rv. 654222-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33141** *del* **18/12/2024** (Rv. **673346-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

B. *(FREDDI ROMOLO) contro* C. *(STRAMIGIOLI ENRICO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2022

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Ingiunzione per spese condominiali - Giudicato sul rigetto dell'opposizione - Estensione alla validità della delibera - Esclusione - Caducazione della delibera - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

In tema di ingiunzione per spese condominiali, mentre il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione assembleare, la caducazione di quest'ultima, pronunciata in altro giudizio, può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione dal condomino debitore, trattandosi di fatto sopravvenuto all'emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso quest'ultimo, non rientra nella regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19938 del 2012 Rv. 624482-01, N. 35847 del 2021 Rv. 663280-01, N. 18129 del 2020 Rv. 658949-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4421 del 2007 Rv. 596312-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **30828** *del* **02/12/2024** (Rv. **672953-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(MASSA MANUELA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/11/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ambito di cognizione - Carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti della prestazione - Verifica anche dopo l'omologa - Ammissibilità - Conseguenze.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2587 del 2020 Rv. 656753-01, N. 26631 del 2024 Rv. 672635-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31567** *del* **09/12/2024** (Rv. **673413-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

V. *(ROCCO NICOLA) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 29/09/2023

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Dichiarazione giudiziale di paternità - Procedimento - Curatore speciale - Nomina - Obbligatorietà - Esclusione - Legittimazione attiva - Ammissibilità - Esclusione.

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23170 del 2007 Rv. 600237-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33302** *del* **19/12/2024** (Rv. **673306-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(FARANDA RICCARDO) contro* B.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Cumulo di azioni subordinate - Appalto non genuino - Effettivo utilizzatore o subentrante nell'appalto - Costituzione del rapporto di lavoro - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla competenza.

Il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto cui è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni o, in subordine, con il subentrante nell'appalto, può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12232 del 2018 Rv. 648405-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33835** *del* **21/12/2024** (Rv. **673312-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Natura bifasica - Verifica della competenza per territorio - Rilevabilità dell'incompetenza nella fase di opposizione ad ATP - Inammissibilità - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. ha natura contenziosa bifasica, diversa da quella dell'accertamento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., e il tribunale deve verificare la propria competenza territoriale già nella prima fase sommaria, mentre il rilievo dell'incompetenza è precluso nella fase di opposizione, atteso che, stante l'identità dell'oggetto del giudizio nelle due fasi, nella seconda il giudice non può negare quella competenza per territorio che ha dato per presupposta, decidendo il merito della domanda all'esito della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 26631 del 2024 Rv. 672635-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di protezione internazionale

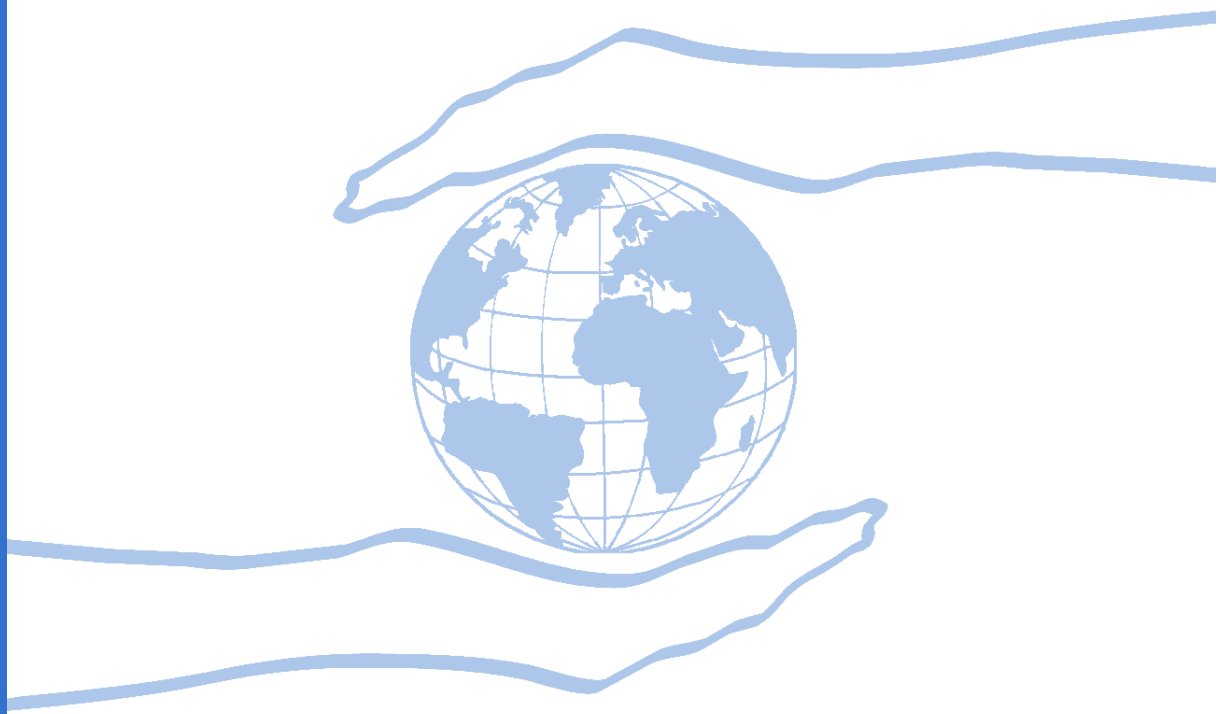

DICEMBRE 2024

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31244** *del* **06/12/2024** (Rv. **673225-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

K. *(BIANCO ANTONELLA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 13/03/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Costrizione al matrimonio - Trattamento degradante - Conseguenze - Dovere di acquisizione di specifiche COI - Sussistenza.

In tema di protezione sussidiaria, una volta accertato che il richiedente ha subito costrizione ad un matrimonio non voluto - ciò che costituisce grave violazione della dignità della persona e trattamento degradante ai fini del riconoscimento della misura - il giudice del merito è tenuto ad acquisire specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, giacché diviene decisivo verificare l'effettività dei poteri statuali del Paese di origine di fornire adeguata protezione alla vittima, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o, addirittura, da familiari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087-01, N. 21437 del 2020 Rv. 659271-01, N. 25873 del 2013 Rv. 628471-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31849** *del* **11/12/2024** (Rv. **673353-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(ROBOL CLAUDIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 12/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Art. 127-ter c.p.c. - Applicabilità - Limiti - Conseguenze.

Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1709 del 2021 Rv. 660390-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32763** *del* **16/12/2024** (Rv. **673359-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

E. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Contrasto con la normativa eurounitaria - Esclusione - Ragioni.

L'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 14 del 2024 Rv. 670552-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32763** *del* **16/12/2024** (Rv. **673359-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

E. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Interpretazione - Conseguenze.

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14 del 2024 Rv. 670552-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **33398** *del* **19/12/2024** (Rv. **673362-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento di un paese nella lista di quelli sicuri - Atto politico - Esclusione - Sindacato giurisdizionale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nella lista di quelli sicuri non è un atto politico, fuori dal diritto e dalla giurisdizione, perché deriva dall'applicazione dei criteri individuati dagli artt. 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2023/32/UE e dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008; pertanto, l'esistenza di una dettagliata disciplina (procedurale e sostanziale) applicabile al relativo potere amministrativo implica che il rispetto di tali requisiti e criteri è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 36, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 all. I

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15601 del 2023 Rv. 667991-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **33398** *del* **19/12/2024** (Rv. **673362-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Regime anteriore al d.l. n. 158 del 2024 - Provenienza del richiedente da paese designato come sicuro - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Impugnazione - Potere del giudice ordinario di valutare la legittimità della designazione - Sussistenza - Condizioni - Insicurezza derivante da circostanze specifiche dedotte dal richiedente - Conseguenze.

Nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale; inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova e, pertanto, in quest'ultimo caso la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 23/10/2024 num. 158, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145, Legge 09/12/2024 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33944** *del* **22/12/2024** (Rv. **673400-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* R.

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero - Tutore - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione.

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE In genere.

Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 5, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 360, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 23, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23731 del 2024 Rv. 672357-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34355** *del* **24/12/2024** (Rv. **673392-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 30/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regole di trasparenza amministrativa e accessibilità alla tutela giurisdizionale - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, le regole di trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità alla tutela giurisdizionale devono essere pienamente osservate, in quanto la

peculiare condizione di svantaggio dello straniero, che non è ancora regolarmente soggiornante sul territorio, ma che potrebbe averne diritto, lo pone in una situazione di asimmetria informativa, che rende più complesso l'accesso alle procedure per garantire i suoi diritti e di ciò deve tenersi conto nel valutare la rilevanza e l'incidenza delle informazioni erronee eventualmente date dalla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665-01, N. 11887 del 2018 Rv. 648654-01

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **34898** *del* **30/12/2024** (Rv. **673441-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rimette a pubblica udienza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Giudice della convalida - Accertamento e sindacato.

Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento; pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale, come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente. (Principio interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 all. I, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01, N. 33398 del 2024 Rv. 673362-01, N. 27439 del 2023 Rv. 669135-01

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **34898** *del* **30/12/2024** (Rv. **673441-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rimette a pubblica udienza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Procedura accelerata di convalida del trattenimento - Limiti - Eccezioni di carattere personale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale; tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova; in ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. (Principio interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2024 num. 158, Legge 09/12/2024 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 all. I

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01, N. 33398 del 2024 Rv. 673362-01, N. 27439 del 2023 Rv. 669135-01

Sez. **1**, *Sentenza* n. **34599** del **27/12/2024** (Rv. **673395-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **PARISE CLOTILDE**. *Relatore:* **PARISE CLOTILDE**. *P.M.* **DE RENZIS LUISA**. (*Conf.*)

S. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Rigetta, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/02/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento - Identificazione dello straniero - Onere della prova - Individuazione.

In tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un centro per il rimpatrio, incombe all'Amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dell'espulso e della mancata cooperazione di quest'ultimo, mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l'attuazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17417 del 2017 Rv. 644939-01

Sez. **1**, *Sentenza* n. **34723** del **28/12/2024** (Rv. **673396-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**. *P.M.* **DE RENZIS LUISA**. (*Diff.*)

H. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/12/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Seconda (o successiva) proroga del trattenimento - Indagine del giudice del merito - Presupposti - Individuazione.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'indagine che il giudice del merito è chiamato a svolgere ai fini della concessione della seconda (o successiva) proroga del trattenimento è intesa a verificare che siano emersi elementi concreti tali da ritenerne probabile l'identificazione ovvero che sia necessario un tempo ulteriore al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in considerazione del rilievo costituzionale ed eurounitario del diritto di libertà occorre verificare, dunque, non solo che un'attività sia già stata svolta ai detti fini, ma che la stessa sia stata di qualità tale da aver già sortito risultati utili, essendo probabile l'identificazione dello straniero, ovvero rimanendo da gestire solo gli aspetti organizzativi del rimpatrio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 8578 del 2023 Rv. 667468-01, N. 30178 del 2023 Rv. 669291-01